

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (IV-X Camera e 4 ^a Senato)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 ^a Senato)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	46
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	58
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	68

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

FINANZE (VI)	<i>Pag.</i>	126
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	135
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	141
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	158
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	162
AFFARI SOCIALI (XII)	»	166
AGRICOLTURA (XIII)	»	178
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	195
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	197

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo – approvato dal Senato (Parere alla Commissione III) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*) 3

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

*Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza
della presidente Fabiana DADONE.*

La seduta comincia alle 14.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

C. 1004 Governo – approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione III).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del

provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1004 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il decreto-legge presenta nella formulazione originaria un contenuto circoscritto e corrispondente al titolo; esso infatti reca all'articolo 1 l'autorizzazione alla cessione di unità navali alla Libia per lo svolgimento di attività di controllo e di sicurezza rivolte al contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, nonché al soccorso in mare; l'articolo 2 dispone lo stanziamento di fondi per lo svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale libico; l'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore; nel corso dell'esame, il Senato ha aggiunto a tali disposizioni l'articolo 2-*bis*, il cui contenuto appare comunque riconducibile alle finalità indicate nel preambolo del

provvedimento, in quanto rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di utilizzo, da parte del Corpo delle capitanerie di porto, degli aeromobili a pilotaggio remoto ai fini dell'attività di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonché per l'espletamento dei compiti d'istituto;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; in data 31 luglio 2018 è pervenuta alla Ca-

mera la dichiarazione di esenzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del medesimo regolamento, dall'AIR, in quanto il provvedimento reca disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.50.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	5
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 1° agosto 2018.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.50 alle 15.10, ha iniziato l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della difesa, Generale Claudio Graziano (*Svolgimento e rinvio*) 6

AUDIZIONI

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 8.30.

**Audizione del Capo di Stato Maggiore della difesa,
Generale Claudio Graziano.**

(Svolgimento e rinvio).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmis-

sione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Claudio GRAZIANO, *Capo di Stato Maggiore della difesa*, svolge una relazione sulle materie di propria competenza.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia il generale Graziano per l'esaustiva relazione e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati e 4ª (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)476 final/2 e Annex).

Audizione di rappresentanti di Fincantieri 7

Audizione del dottor Carlo Festucci, Segretario generale dell'AIAD 7

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1° agosto 2018.

Nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)476 final/2 e Annex).

Audizione di rappresentanti di Fincantieri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.35.

Audizione del dottor Carlo Festucci, Segretario generale dell'AIAD.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, sulle linee programmatiche del dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 8

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 9

AUDIZIONI

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente della 7^a Commissione del Senato della Repubblica, Mario PITTONI. — Interviene il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti.

La seduta comincia alle 8.35.

Seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, sulle linee programmatiche del dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Mario PITTONI, *presidente*, avverte che è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per il seguito dell'audizione.

Mario PITTONI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione.

Il ministro Marco BUSSETTI termina di rispondere ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Mario PITTONI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

AUDIZIONI

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente della 7^a Commissione del Senato della Repubblica, Mario PITTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Mario PITTONI, *presidente*, avverte che è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per il seguito dell'audizione.

Mario PITTONI, *presidente*, introduce l'audizione.

Il sottosegretario Giancarlo GIORGETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Claudio BARBARO (L-SP-PSd'Az), i deputati Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), Ga-

briele TOCCAFONDI (Misto-CP-AP-PSI-AC), Federico MOLLICONE (FDI), Marco MARIN (FI), Valentina APREA (FI), Gloria SACCANI JOTTI (FI), Andrea ROSSI (PD), Patrizia PRESTIPINO (PD), Rossano SASSO (Lega), Daniele BELOTTI (Lega), Manuel TUZI (M5S), Virginia VILLANI (M5S), Felice MARIANI (M5S) e Domenico FURGIUELE (Lega) e i senatori Antonio IANNONE (FdI), Andrea CANGINI (FI-BP), Daniela SBROLLINI (PD), Simona Flavia MALPEZZI (PD), Vanna IORI (PD), Gianfranco RUFA (L-SP-PSd'Az) e Danila DE LUCIA (M5S).

Il sottosegretario Giancarlo GIORGETTI interviene per dare alcune risposte, che reputa urgenti.

Mario PITTONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico delle sedute è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	10
--	----

AUDIZIONI

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente della 9° Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, Gianpaolo VALLARDI. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio.

La seduta comincia alle 8.20.

Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Gianpaolo VALLARDI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Gianpaolo VALLARDI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione, iniziata nella seduta del 5 luglio scorso, ringraziando il Ministro per la sua disponibilità.

Avverte inoltre che a causa di imminenti votazioni presso la Camera dei deputati, la seduta dovrà concludersi intorno alle ore 9,10.

Filippo GALLINELLA, *presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati*, ringrazia a sua volta il Ministro.

Il Ministro Gian Marco CENTINAIO interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici

Elena FATTORI (M5S) e Alessandrina LONARDO (FI-BP).

Interviene quindi sull'ordine dei lavori il senatore Francesco BATTISTONI (FI-BP), al quale replica il presidente Gianpaolo VALLARDI.

Dopo un intervento del Ministro Gian Marco CENTINAIO, al quale replicano il senatore Francesco BATTISTONI (FI-BP) e il deputato Paolo RUSSO (FI), i senatori e i deputati del Gruppo Forza Italia abbandonano i lavori.

Prendono poi la parola per formulare quesiti e osservazioni i deputati Lorenzo VIVIANI (LEGA), Silvia BENEDETTI (MISTO-MAIE), Susanna CENNI (PD), Monica

CIABURRO (FdI) e Ylenja LUCASELLI (FdI), nonché i senatori Francesco MOLLAME (M5S), Lello CIAMPOLILLO (M5S), Saverio DE BONIS (M5S), Caterina BITI (PD), Rosa Silvana ABATE (M5S) e Fabrizio TRENTACOSTE (M5S).

Gianpaolo VALLARDI, *presidente*, essendo decorso il tempo a disposizione, dichiara conclusa l'audizione in titolo, segnalando che il Ministro risponderà per iscritto alle domande formulate. Ringrazia quindi tutti gli intervenuti.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35).

Audizione informale del COCER-Interforze/Sezione Carabinieri	12
Audizione informale del COCER-Interforze/Sezione Guardia di Finanza	12

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1° agosto 2018.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35).

Audizione informale del COCER-Interforze/Sezione Carabinieri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.45.

Audizione informale del COCER-Interforze/Sezione Guardia di Finanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	13
------------------	----

Mercoledì 1° agosto 2018.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della missione svolta a Farnborough (Londra) dal 17 al 19 luglio 2018 per la visita al Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Seguito esame emendamenti C. 924-A Governo	14
--	----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 1° agosto 2018.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Seguito esame emendamenti C. 924-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.50 alle 9 e dalle 14 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. Atto n. 34 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	19

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza della presidente della X Commissione, Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico, Dario Galli.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.

Atto n. 34

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 luglio 2018.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio, nella seduta del 25 luglio scorso, ha valutato favorevolmente il provvedimento sotto il profilo delle conseguenze di carattere finanziario.

Ricorda che il termine per esprimere il parere scadrà il prossimo 3 agosto.

Luca SUT (M5S), *relatore per la X Commissione*, formula, anche a nome della relatrice per la IX Commissione, on. Barbuto, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice per la IX Commissione*, illustra nel dettaglio la proposta di parere, già trasmessa per le vie brevi ai deputati di entrambe le Commissioni, che prevede una serie di osservazioni volte a prevedere: l'opportunità di introdurre, tra le forme di iscrizione al registro delle opposizioni, l'assistenza telefonica non automatizzata, al fine di garantire una maggiore tutela delle fasce deboli (lettera *a*); un'apposita campagna informativa diretta ai « contraenti » sull'esistenza del diritto di opposi-

zione in relazione alla posta cartacea (lettera *b*), la disponibilità per l'operatore solo delle informazioni pertinenti alla richiesta, nel rispetto del principio di minimizzazione (lettera *c*); l'introduzione di una disposizione transitoria, con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi esistenti negli elenchi pubblici per finalità di *marketing*, solo dopo il decorso di un termine congruo (non inferiore a novanta giorni) (lettera *d*), nonché l'inserimento nella normativa della facoltà del contraente di limitare l'opposizione esclusivamente alle spedizioni e consegne con finalità puramente di lucro e di mercato (vendita o promozione) facendo salve le spedizioni postali aventi finalità etico sociali (lettera *e*).

Sara MORETTO (PD) ricorda che l'*iter* del provvedimento in esame è stato avviato dal precedente Governo. Ringrazia i relatori per aver tenuto conto, nella loro proposta di parere, delle osservazioni delle Autorità garanti. Chiede nel contempo ai relatori medesimi, in accordo con il gruppo del Partito Democratico della IX Commissione, di valutare di integrare la proposta di parere con l'inserimento di un'ulteriore osservazione, così formulata: «valuti il Governo, anche in relazione ai richiami formulati dall'Autorità garante della *privacy*, di prevedere la possibilità di potersi avvalere dello strumento previsto dal presente schema di decreto anche da parte di numerazioni non presenti in elen-

chi pubblici per una maggiore tutela dei cittadini ».

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice per la IX Commissione*, con riferimento alla proposta di integrazione del parere avanzata dalla collega Moretto, ritiene che occorra valutare con attenzione il coordinamento tra le disposizioni della legge n. 5 del 2018 e le modifiche recate dallo schema di decreto in esame.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, sospende, quindi, brevemente la seduta per permettere ai relatori di valutare la richiesta di integrazione della proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.20.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice per la IX Commissione*, concorda sull'inserimento nella proposta di parere della nuova osservazione nei termini prospettati dalla deputata Moretto, con un'aggiunta volta a specificare l'opportunità di dare tempestiva attuazione alla legge n. 5 del 2018. Anche a nome del relatore per la X Commissione, on. Sut, riformula, quindi, la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, così come riformulata.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (Atto n. 34).

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite IX e X,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (Atto n. 34);

premesso che il provvedimento costituisce attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017 e dell'articolo 130, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di trattamento dei dati personali, per rendere effettiva l'estensione di quanto già disposto riguardo al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati per finalità commerciali, anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea, con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici;

considerata la necessità di rendere più facile l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei cittadini, per garantire la tutela del loro diritto inviolabile alla riservatezza nonché al fine di tutelare gli stessi dal recapito di comunicazioni commerciali non gradite;

preso atto del parere del Consiglio di Stato n. 1318 del 10 maggio 2018 nonché del parere reso dal Garante per la protezione dati personali in data 11 dicembre 2017 e del parere reso dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, in data 29 dicembre 2017 e della documentazione trasmessa alle Commissioni dal Garante per la

protezione dati personali in data 26 luglio 2018 e dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, in data 30 luglio 2018;

valutata con favore la previsione di cui all'articolo 1, comma 2 dello schema di provvedimento, con cui si è sostituita la parola « abbonati » con « contraenti », coerentemente con la nuova terminologia del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69;

valutato, altresì, con favore il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nel processo di consultazione previsto dalla modifica dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera g), del provvedimento prevede l'eliminazione del *fax* quale modalità di iscrizione dei contraenti al registro delle opposizioni;

condivise, in particolare, le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato nel sopra ricordato parere, in merito all'adeguatezza delle modalità di iscrizione al registro delle opposizioni – *web* (compilazione modulo elettronico) telefono (risponditore automatico e *contact center*) *email* (invio PDF compilato) – che residuerebbero dalla soppressione della lettera raccomandata – soppressione originariamente prevista nel testo e ora espunta – e del *fax*;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità di prevedere l'ordinarietà, in favore delle fasce deboli, dell'assistenza telefonica

non automatizzata, anche al fine di uniformare la normativa al Regolamento n. 679/2016;

condivise, altresì, l'opportunità di prevedere una apposita campagna diretta ai « contraenti » in merito all'esistenza del diritto di opposizione nonché dell'introduzione di una disposizione transitoria, come segnalato anche dall'Autorità garante per la protezione dati personali, con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi esistenti negli elenchi pubblici per finalità di *marketing* solo dopo il decorso di un termine congruo;

rilevata l'opportunità di definire quanto prima una disciplina organica della materia, come peraltro rilevato dal Consiglio di Stato nel citato parere, anche in considerazione dell'entrata in vigore della legge n. 5 del 2018, che ha esteso l'iscrizione al registro pubblico alle utenze telefoniche sia fisse che mobili, anche laddove il numero di telefono non sia presente in elenchi pubblici;

condivisa l'osservazione dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali circa l'opportunità di riformulare il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, secondo il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento 216/679 (UE), precisando che la consultazione del Registro pubblico delle opposizioni legittima l'accesso ai soli dati pertinenti in relazione alle finalità sottese alla consultazione stessa;

condivisa, altresì, l'osservazione formulata dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, nella documentazione citata, circa l'opportunità di aggiungere nel provvedimento in esame la previsione della facoltà del contraente di limitare l'opposizione esclusivamente alle spedizioni e consegne con finalità puramente di lucro e di mercato (vendita o promozione) facendo salve le spedizioni postali aventi finalità etico sociali;

preso atto, infine, che la V Commissione ha valutato favorevolmente il prov-

vedimento sotto il profilo delle conseguenze di carattere finanziario,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, tra le forme di iscrizione al registro delle opposizioni, l'assistenza telefonica non automatizzata, al fine di garantire una maggiore tutela delle fasce deboli, anche al fine di uniformare la normativa al Regolamento n. 679/2016, che prevede l'assenza di formalità, nell'esercizio dei diritti dell'interessato;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una apposita campagna informativa diretta ai « contraenti » sull'esistenza del diritto di opposizione in relazione alla posta cartacea, verificandone la necessaria copertura finanziaria;

c) valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che, a seguito della consultazione del registro pubblico delle opposizioni, possano essere messe a disposizione dell'operatore solo le informazioni pertinenti alla richiesta, nel rispetto del principio di minimizzazione;

d) valuti il Governo l'opportunità dell'introduzione di una disposizione transitoria, con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi esistenti negli elenchi pubblici per finalità di *marketing*, solo dopo il decorso di un termine congruo (non inferiore a novanta giorni);

e) valuti il Governo, in conformità alle indicazioni dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, l'inserimento nella normativa della facoltà del contraente di limitare l'opposizione esclusivamente alle spedizioni e consegne con finalità puramente di lucro e di mercato (vendita o promozione) facendo salve le spedizioni postali aventi finalità etico sociali.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (Atto n. 34).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite IX e X,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (Atto n. 34);

premesso che il provvedimento costituisce attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017 e dell'articolo 130, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di trattamento dei dati personali, per rendere effettiva l'estensione di quanto già disposto riguardo al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati per finalità commerciali anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea, con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici;

considerata la necessità di rendere più facile l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei cittadini, per garantire la tutela del loro diritto inviolabile alla riservatezza nonché al fine di tutelare gli stessi dal recapito di comunicazioni commerciali non gradite;

preso atto del parere del Consiglio di Stato n. 1318 del 10 maggio 2018, nonché del parere reso dal Garante per la protezione dati personali in data 11 dicembre 2017 e del parere reso dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, in data 29 dicembre 2017 e della documentazione

trasmessa alle Commissioni dalle medesime Autorità, rispettivamente in data 26 e 30 luglio 2018;

valutata con favore la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, dello schema di provvedimento, con cui si è sostituita la parola « abbonati » con « contraenti », coerentemente con la nuova terminologia del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69;

valutato, altresì, con favore il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nel processo di consultazione previsto dalla modifica dell'articolo 4, comma 2, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera *g*), del provvedimento prevede l'eliminazione del *fax* quale modalità di iscrizione dei contraenti al registro delle opposizioni;

condivise, in particolare, le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato nel sopra ricordato parere, in merito all'adeguatezza delle modalità di iscrizione al registro delle opposizioni – *web* (compilazione modulo elettronico), telefono (risponditore automatico e *contact center*), *email* (invio PDF compilato) –; che residuerebbero dalla soppressione della lettera raccomandata – soppressione originariamente prevista nel testo e ora espunta – e del *fax*;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità di prevedere l'ordinarietà, in favore delle fasce deboli, dell'assistenza telefonica non automatizzata, anche al fine di uniformare la normativa al Regolamento n. 679 del 2016;

condivise, altresì, l'opportunità di prevedere una apposita campagna diretta ai contraenti in merito all'esistenza del diritto di opposizione nonché dell'introduzione di una disposizione transitoria, come segnalato anche dall'Autorità garante per la protezione dati personali, con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi esistenti negli elenchi pubblici per finalità di *marketing* solo dopo il decorso di un termine congruo;

rilevata l'opportunità di definire quanto prima una disciplina organica della materia, come peraltro rilevato dal Consiglio di Stato nel citato parere, anche in considerazione dell'entrata in vigore della legge n. 5 del 2018, che ha esteso l'iscrizione al registro pubblico alle utenze telefoniche sia fisse che mobili, anche laddove il numero di telefono non sia presente in elenchi pubblici;

condivisa l'osservazione del Garante per la protezione dei dati personali circa l'opportunità di riformulare il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, secondo il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento 216/679 (UE), precisando che la consultazione del Registro pubblico delle opposizioni legittima l'accesso ai soli dati pertinenti in relazione alle finalità sottese alla consultazione stessa;

condivisa, altresì, l'osservazione formulata dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, nella documentazione citata, circa l'opportunità di aggiungere nel provvedimento in esame la previsione della facoltà del contraente di limitare l'opposizione esclusivamente alle spedizioni e consegne con finalità puramente di lucro e di mercato (vendita o promozione), facendo salve le spedizioni postali aventi finalità etico sociali;

preso atto, infine, che la V Commissione ha valutato favorevolmente il provvedimento sotto il profilo delle conseguenze di carattere finanziario,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, tra le forme di iscrizione al registro delle opposizioni, l'assistenza telefonica non automatizzata, al fine di garantire una maggiore tutela delle fasce deboli, anche al fine di uniformare la normativa al Regolamento n. 679/2016, che prevede l'assenza di formalità nell'esercizio dei diritti dell'interessato;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una apposita campagna informativa diretta ai contraenti sull'esistenza del diritto di opposizione in relazione alla posta cartacea, verificandone la necessaria copertura finanziaria;

c) valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che, a seguito della consultazione del registro pubblico delle opposizioni, possano essere messe a disposizione dell'operatore solo le informazioni pertinenti alla richiesta, nel rispetto del principio di minimizzazione;

d) valuti il Governo l'opportunità dell'introduzione di una disposizione transitoria, con la quale si consenta l'utilizzo degli indirizzi esistenti negli elenchi pubblici per finalità di *marketing*, solo dopo il decorso di un termine congruo (non inferiore a novanta giorni);

e) valuti il Governo, in conformità alle indicazioni dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, l'inserimento nella normativa della facoltà del contraente di limitare l'opposizione esclusivamente alle spedizioni e consegne con finalità puramente di lucro e di mercato

(vendita o promozione), facendo salve le spedizioni postali aventi finalità etico sociali;

f) valuti il Governo, anche in relazione ai richiami formulati dal Garante per la protezione dei dati personali, per

una maggiore tutela dei cittadini, l'opportunità di dare tempestiva attuazione alla legge n. 5 del 2018, al fine di introdurre la possibilità di avvalersi dello strumento previsto dal presente schema di decreto anche da parte di numerazioni non presenti in elenchi pubblici.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	40

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	41

SEDE REFERENTE:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 (approvato dal Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 1° agosto 2018. – Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvata dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 31 luglio.

Alberto STEFANI, *presidente*, ricorda che il relatore, Vinci, nella precedente seduta di esame del provvedimento ha formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 1*).

Gennaro MIGLIORE (PD) evidenzia come nella proposta di parere formulata dal relatore non vi sia alcun riferimento al tema del rispetto dei diritti umani in Libia, che a suo avviso dovrebbe invece suscitare preoccupazione.

In particolare, ritiene che la collaborazione con la Libia, di per sé condivisibile, debba essere condizionata all'accettazione, da parte delle autorità libiche, di un monitoraggio svolto da organismi internazionali indipendenti, in quanto la tutela e il rafforzamento dei diritti umani debbono

costituire il presupposto di tale collaborazione. Poiché tali aspetti non sono menzionati nella proposta di parere, dichiara, il voto di astensione del suo gruppo su di essa, e preannuncia la presentazione al riguardo di proposte emendative e ordini del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Giovanni DONZELLI (FdI), nel far notare come il suo gruppo abbia presentato alcune proposte emendative volte a modificare il provvedimento, evidenzia la necessità che gli oneri finanziari connessi alla cessione delle unità navali in oggetto siano sostenuti dall'Unione europea e non ricadano esclusivamente sull'Italia.

Auspica, inoltre, che tali unità navali siano utilizzate per realizzare un blocco navale e non per svolgere altre operazioni di pattugliamento.

Barbara POLLASTRINI (PD) sottolinea come la presenza di adeguate garanzie rispetto alla delicatissima questione del rispetto dei diritti umani costituisca una condizione necessaria alla cessione di unità navali italiane, che ritiene debbano essere finalizzate esclusivamente ad attività di supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

Dopo aver messo in evidenza l'instabilità politica della Libia, ricordando che le autorità libiche hanno dichiarato pubblicamente di non poter garantire i salvataggi in mare, fa notare come il tema della tutela dei diritti umani in ambito internazionale si ponga con urgenza in questo contesto e come l'Italia non possa ignorare tale questione.

Evidenzia quindi come i valori costituzionali del rispetto della vita e della dignità umana siano messi in discussione in quelle zone, laddove si registrano condizioni di vita drammatiche, ripetute violenze perpetrate nei confronti di donne e bambini, nonché il diffondersi di traffici illeciti. Ritiene pertanto opportuno favorire il coinvolgimento delle organizzazioni internazionali nel quadro complessivo della collaborazione con le autorità libi-

che, garantendo la presenza sulle motovedette di osservatori internazionali, affinché sia assicurato il rispetto dei diritti fondamentali, così come richiesto all'Italia e all'Unione europea dagli stessi organismi internazionali.

Dichiara quindi il suo voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Roberto SPERANZA (LeU), nel rilevare come il provvedimento non fornisca adeguate garanzie circa il rispetto dei diritti umani in Libia, dichiara, a nome del suo gruppo, il voto contrario su di esso e sulla proposta di parere, la quale non segnala tale fondamentale questione.

Pur convenendo sull'importanza della collaborazione con la Libia, stigmatizza quindi il fatto che l'attenzione per la tutela dei diritti umani sia subordinata all'esigenza di intrattenere relazioni con tale Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Atto n. 23.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto,

rinviiato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il relatore ha riformulato la sua proposta di parere sullo schema di decreto legislativo (*vedi allegato 2*), e che la nuova versione della proposta di parere è stata già trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna.

Ricorda inoltre che il gruppo FI ha presentato, nella precedente seduta di esame del provvedimento, una proposta alternativa di parere sullo schema di decreto legislativo, a prima firma del deputato Sisto, la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, fa presente che la nuova versione della sua proposta di parere è volta a recepire taluni spunti emersi nel dibattito svolto nella seduta di ieri, al fine di garantire una maggiore efficacia del provvedimento.

Andrea GIORGIS (PD), nel giudicare ragionevole la nuova osservazione recata dalla lettera *g*) della proposta di parere, laddove si invita il Governo ad una maggiore attenzione alla verifica ciclica della permanenza delle condizioni psichiche del detentore di armi, non comprende per quale motivo il relatore non abbia avvertito l'esigenza di modificare anche altre parti della sua proposta di parere, rispetto alle quali sussisterebbero medesime preoccupazioni connesse alla sicurezza, particolarmente sentite nell'attuale momento storico. Fa riferimento, ad esempio, all'osservazione recata alla lettera *a*), con la quale il relatore invita il Governo a mettere in discussione il divieto di vendita armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza previsto all'articolo 5, lettera *e*), dello schema di decreto legislativo, osservazione rispetto alla quale avrebbe auspicato un ripensamento del relatore, al fine di procedere lungo una direzione opposta ad una liberalizzazione di tale settore.

Dichiara inoltre che si sarebbe aspettato anche una riformulazione dell'osservazione recata alla lettera *c*), con la quale il relatore chiede al Governo di modificare la previsione di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, il quale attribuisce all'Autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale la facoltà di determinare il numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di validità della licenza di porto d'armi. Fa notare, infatti, che in tale delicato ambito appare opportuno non privare le richiamate autorità di pubblica sicurezza di adeguati strumenti di controllo, consentendo loro di valutare le condizioni specifiche in cui si trovano coloro che richiedono il rilascio del porto d'armi. Esprime altresì perplessità sull'osservazione recata dalla lettera *m*) della proposta di parere, atteso che il relatore, sulla base di presunte esigenze di uniformità della normativa sul territorio nazionale, propone modifiche del provvedimento che potrebbero incidere negativamente sulla funzione di controllo sulla detenzione delle armi. Al riguardo non comprende se il relatore abbia ritenuto di formulare tali osservazioni per una sorta di diffidenza nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza, temendo che tali autorità abusino dei loro strumenti di controllo oppure li esercitino con poca convinzione.

Emanuele PRISCO (FdI) osserva come la nuova versione della proposta di parere tenga conto delle considerazioni emerse nel corso della discussione. Rileva, tuttavia, come anche la riformulazione della proposta di parere rechi esclusivamente osservazioni, che hanno, a suo avviso, portata meno cogente rispetto alle condizioni. Prende atto dell'intenzione, manifestata dal rappresentante del Governo, di limitarsi al puntuale recepimento della direttiva, ma rileva nel contempo come la Commissione, qualora non esprimesse nel parere condizioni, abdicerebbe sostanzialmente al proprio ruolo, lasciando al Governo un ampio margine di discrezionalità nell'esercizio della delega. In particolare, ritiene opportuno che le osserva-

zioni contenute nei punti *a)*, *b)* e *c)* della proposta di parere siano trasformate in condizioni.

Ricorda quindi come, nel corso delle audizioni e della discussione svoltasi nella Commissione, sia emerso con chiarezza l'orientamento di non incrementare i livelli di regolazione rispetto a quanto previsto dalla direttiva, anche in considerazione del fatto che la disciplina in materia vigente in Italia è già sufficientemente rigorosa, e ritiene opportuno raccomandare al Governo di tenere conto, nella predisposizione del testo definitivo del decreto legislativo, del contributo delle associazioni di categoria, in particolare di quelle dei produttori e degli utilizzatori.

Richiama conclusivamente l'attenzione sull'opportunità di rimuovere restrizioni eccessive, come quella a carico dei condannati che hanno successivamente ottenuto la riabilitazione, che peraltro penalizzano in modo ingiustificato chi pratica l'attività sportiva o venatoria.

Giuseppe BRESCIA (M5S), *presidente*, ricorda che il parere reso dalla Commissione, indipendentemente dal fatto che rechi osservazioni o condizioni, non è vincolante per il Governo.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, ricorda anch'egli la natura non vincolante del parere, rilevando nel contempo come il Governo si sia comunque impegnato a tenere conto delle osservazioni formulate. Alla luce di tali considerazioni, fa presente come le osservazioni e le condizioni abbiano sostanzialmente la stessa efficacia.

Replicando quindi alle considerazioni del deputato Giorgis, rileva come non si prospetti nella proposta di parere alcuna attenuazione delle garanzie e dei controlli per quanto concerne l'acquisto e la detenzione delle armi. In particolare, osserva come l'opportunità di mantenere in capo al Ministero dell'Interno la facoltà di determinare il numero massimo di munizioni acquistabili, ravvisata nell'osservazione di cui al punto *c)*, risponda esclusivamente a esigenze di uniformità ed omogeneità e testimoni piena fiducia nel-

l'autorità di pubblica sicurezza, introducendo un livello minimo di garanzia per tutto il territorio nazionale che non è previsto nello schema di decreto legislativo in esame. Ritiene, dunque, del tutto infondata la critica secondo la quale la proposta di parere andrebbe nella direzione di un'attenuazione dei controlli e delle limitazioni in materia di acquisto e detenzione di armi.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI ribadisce la disponibilità del Governo a tenere nel debito conto i pareri delle Commissioni parlamentari, a prescindere dal fatto che i rilievi in esso contenuti siano formulati sotto forma di osservazioni o condizioni.

Fa notare, inoltre, che il Governo è chiamato a dare attuazione a una direttiva europea relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, tema che non sembra coinvolgere direttamente e necessariamente questioni connesse al contrasto del terrorismo o della criminalità. Si tratta, piuttosto, di intervenire sulla disciplina di attività legittime, che non dovrebbero avere nulla che vedere con il contrasto a tali fenomeni.

Gennaro MIGLIORE (PD), facendo riferimento alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, sottolinea come sul tema della sicurezza e delle attività di contrasto al terrorismo occorra avere massima cautela. Ricorda infatti che gli eventi di terrorismo più drammatici della storia sono stati spesso preceduti dallo svolgimento da parte dei terroristi di attività — come quelle dei corsi di volo — di per sé pienamente legittime. Ritiene pertanto che la legittimità dell'attività posta in essere non debba far abbassare l'attenzione rispetto ad un suo eventuale esercizio distorto da parte di male intenzionati, tenuto conto, peraltro, che gli atti di terrorismo e di criminalità vedono spesso coinvolti soggetti che non forniscono in anticipo segnali sulla loro propensione a commettere atti criminali.

Si chiede, quindi, perché il relatore, nella sua proposta di parere, con l'osser-

vazione recata alla lettera *a*), auspichi una modifica del provvedimento in ordine al divieto di vendita armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, rilevando come si tratti di un tema molto delicato, che solleva rilevanti questioni di sicurezza e che lo schema di decreto, a suo avviso, affronta adeguatamente. Non comprende infatti quali siano le ragioni che spingano ad acquistare le armi con tali modalità, rilevando come perfino negli Stati Uniti, Paese nel quale vi è maggiore libertà nella circolazione di armi, è stato di recente introdotto il divieto di commerciare armi *on line*.

Ribadisce inoltre le sue perplessità sull'osservazione recata dalla lettera *c*), facendo notare come con essa si proponga un approccio di liberalizzazione rispetto alla vendita di munizioni nell'ambito dei poligoni privati, con il rischio di diminuire il grado di sicurezza in un settore delicato. Al riguardo preannuncia che sul tema dei poligoni privati il suo gruppo chiede di svolgere un adeguato approfondimento, attraverso specifiche audizioni nonché mediante l'assunzione di specifiche iniziative parlamentari volte a stimolare la discussione sul tema, onde mettere in evidenza la necessità di un'adeguata regolamentazione in tali contesti, nell'ottica di una maggiore sicurezza per i cittadini.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, per quanto concerne i rilievi emersi nel corso del dibattito circa la vendita di armi per corrispondenza o per contratto a distanza, rileva come tale modalità di acquisto possa essere motivata da esigenze di collezionismo, al fine ad esempio di acquistare un'arma di valore e di difficile reperibilità, sottolineando peraltro come la nuova versione della proposta di parere raccomandi, nell'osservazione di cui alla lettera *a*), di prevedere che gli acquisti effettuati in tal modo avvengano sotto il controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) ritiene opportuno, anche in considerazione di recenti episodi di cronaca, introdurre una disciplina maggiormente restrittiva,

rispetto a quella vigente, in materia di acquisto e detenzione di armi. Si dichiara quindi contraria all'eliminazione del divieto di vendita di armi per corrispondenza e per contratto a distanza.

Esprime altresì la sua contrarietà, anche in un'ottica di prevenzione di episodi di violenza familiare, alla soppressione dell'obbligo a carico del detentore di informare i conviventi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

La seduta comincia alle 15.35.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 (approvato dal Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 1041, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

Ricorda che il provvedimento, trasmesso questa mattina dal Senato, è stato inserito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di venerdì 3 agosto, con votazioni a partire dalla seduta di lunedì 6 agosto.

Fa presente che, nel quadro dei tempi, oggettivamente molto ristretti, a disposizione della Commissione per lo svolgimento dell'esame in sede referente, la Presidenza della Commissione è tenuta a assicurare il rispetto del calendario definito in modo unanime dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.

Ricorda che in tale contesto l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione di ieri sera ha definito, tenendo conto anche delle esigenze rappresentate dai gruppi di opposizione, l'organizzazione dei lavori in sede referente prevedendo per la seduta di oggi, mercoledì 1° agosto, l'illustrazione del provvedimento da parte della relatrice e gli eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare, stabilendo il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 9 di domani, giovedì 2 agosto, prevedendo per la giornata di domani, giovedì 2 agosto, l'esame degli emendamenti presentati e fissando la votazione del mandato alla relatrice entro le ore 16 di domani.

Federica DIENI (M5S), *relatrice*, illustrando il contenuto del provvedimento in esame, rileva come in primo luogo la premessa normativa del decreto-legge risieda nell'articolo 95, terzo comma, della

Costituzione, il quale riserva alla legge l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei ministeri.

La riserva di legge per l'ordinamento della Presidenza del Consiglio è stata attuata con la legge n. 400 del 1988, ampiamente modificata per questo aspetto dal decreto legislativo n. 303 del 1999. La riserva di legge in tema di ministeri è stata attuata dal citato decreto legislativo n. 303 del 1999 (ordinamento della Presidenza del Consiglio), e dal decreto legislativo n. 300 del 1999 (di riforma dell'organizzazione del Governo). Attualmente, il numero dei ministeri è pari a tredici (come stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999). Inoltre l'articolo 1, comma 376, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha fissato il numero massimo complessivo dei membri del Governo a qualunque titolo, compresi i ministri, i ministri senza portafoglio, i vice ministri e i sottosegretari, in sessantacinque e stabilisce che la composizione del Governo deve essere coerente con il principio di pari opportunità di genere sancito dall'articolo 51 della Costituzione.

Passando a sintetizzare il contenuto del decreto-legge, rileva che l'articolo 1 prevede il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. In particolare, il comma 1 trasferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (che assume, ai sensi comma 4, la nuova denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – MIPAAFT) le funzioni in materia di turismo in precedenza esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), il quale, secondo il comma 5, torna ad assumere la denominazione di Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC). Con decorrenza dal 1° gennaio 2019, al MIPAAFT sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo del

MIBACT, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

In merito ricorda che la predetta Direzione generale del turismo, in base all'articolo 19 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 71 del 2014 (Regolamento di organizzazione del MIBACT), svolge funzioni e compiti in materia di turismo, e a tale fine cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.

Il comma 2, modificato dal Senato, dispone la soppressione della Direzione generale del turismo del MIBACT e la contestuale istituzione, presso il MIPAAFT, del Dipartimento del turismo, al quale sono trasferiti i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. La soppressione della Direzione generale del turismo opera a decorrere dal 1° gennaio 2019, come stabilito nel corso dell'esame al Senato. Al contempo si prevede che i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo siano compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del MIPAAFT è rideterminata nel numero massimo di 13 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 incompatibili con la disciplina recata dal decreto-legge, al fine di adeguarle al nuovo assetto delle competenze in materia di turismo e alla nuova denominazione dei Ministeri interessati dal trasferimento. A tale ultimo fine, viene novellato l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 300 del 1999 che reca la denominazione di tutti i Ministeri. Lo stesso comma 3 espunge taluni riferimenti alle competenze

in materia di turismo originariamente posti in capo al Ministero delle attività produttive (ora MISE), mediante le modificazioni soppressive agli articoli 27, comma 3, e 28, comma 1, lettera a).

Contestualmente, il medesimo comma 3, introduce una nuova lettera *b-bis*) nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 300 del 1999, la quale individua le nuove competenze del MIPAAFT, al fine di includervi lo svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del MAECI, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.

Con una modifica all'articolo 34 del decreto legislativo n. 300 del 1999, viene elevato da 2 a 4 il numero massimo dei Dipartimenti istituiti presso il MIPAAFT.

I commi 4 e 5 dispongono, rispettivamente, che la denominazione « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo » sostituisce ad ogni effetto e, ovunque presente, la precedente denominazione del « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » e che, la denominazione « Ministero per i beni e le attività culturali » sostituisce ad ogni effetto e, ovunque presente, la precedente denominazione del « Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ».

Ai sensi del comma 6, restano attribuite al MIBAC le competenze, già previste a legislazione vigente, relative alla Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo – che viene ridenominata « Scuola dei beni e delle attività culturali » – nonché le risorse necessarie al suo funzionamento. Le attività della Scuola sono riferite ai settori di competenza del MIBAC e il suo statuto dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui all'articolo in esame entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e la definizione della

disciplina per il loro trasferimento al MIPAAFT sono demandate dal comma 7 a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali. Le risorse umane includono il personale di ruolo, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale che, al 1° giugno 2018, risulta assegnato alla Direzione generale turismo. Dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo con la società *in house* ALES Spa. Viene inoltre previsto che al personale non dirigenziale trasferito si applichi il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e che continui ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del MIPAAFT.

La norma riconosce altresì il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro 15 giorni dall'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio. Le facoltà assunzionali del MIBAC sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. Al contempo – secondo quanto stabilito nel corso dell'esame al Senato – le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.

All'esito del trasferimento del personale interessato, il MIPAAFT provvede all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

In base al comma 8, con la finalità, evidenziata nel testo, di « mantenere inalterato il numero massimo di 25 uffici dirigenziali di livello generale » del MIBAC, previsto dal comma 1 dell'articolo 54, del decreto legislativo n. 300 del 1999, la dotazione organica di tale Ministero, ridotta per effetto del trasferimento della DG turismo, è incrementata di 1 posto di funzione dirigenziale di livello generale, i maggiori oneri del quale, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Le dotazioni organiche e le strutture organizzative del MIBAC sono adeguate con successivo regolamento di organizzazione (per la cui emanazione non è previsto un termine), adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato.

Analogamente, in base al comma 9, anche l'adeguamento delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative del MIPAAFT è demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (per la cui emanazione non è previsto un termine). Fino al 31 dicembre 2018 il MIPAAFT si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIBAC. In tale contesto il comma 10 prevede che con la legge di bilancio 2019 le risorse finanziarie da trasferire saranno assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del MIPAAFT.

Il comma 11, modificando l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014 devolve, rispettivamente, al Ministro e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le competenze relative all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo e alla società Promuovi Italia S.p.A., in liquidazione.

In base al comma 14, modificato al Senato, entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, lo statuto dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIPAAFT.

Rileva che nel corso dell'esame al Senato è stata inoltre soppressa la previsione – contenuta nel testo originario del comma 14 – per cui entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, anche lo statuto del CAI – Club Alpino Italiano doveva essere modificato, al fine di prevedervi la vigilanza da parte del MIPAAFT. Lo statuto del CAI, nella sua formulazione letterale, fa infatti rinvio al « ministero vigilante ».

Contestualmente, il comma 13 modifica la legge n. 91 del 1963 – sul riordino del CAI – e la legge n. 6 del 1989 – che riguarda l'ordinamento delle guide alpine – al fine di trasferire, rispettivamente, al Ministro e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le competenze e le funzioni di vigilanza sul CAI e sul Collegio nazionale delle guide alpine in esse previste e già spettanti al Ministro e Ministero per i beni, le attività culturali e turismo (ancor prima già spettanti al Ministro e Ministero per il turismo).

Sempre nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato il comma 12, il quale interveniva sulla composizione del Consiglio centrale del CAI, modificando l'articolo 4, comma 1, della legge n. 91 del 1963. La nuova formulazione del comma 12, come modificata nel corso dell'esame al Senato, dispone ora l'abrogazione dell'intero articolo 4 della legge n. 91 del 1963, recante la disciplina del citato Consiglio centrale del CAI, anche alla luce del nuovo assetto statutario definito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999.

Il comma 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passando all'esame dell'articolo 2 ricorda che tale articolo reca il riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In particolare il comma 1 attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le funzioni, attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, concernenti, rispettivamente, la sicurezza agroalimentare in Campania e azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte. Ai fini di tale trasferimento di funzioni il comma 2 apporta una serie di modifiche all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 136 del 2013.

In particolare con una modifica al comma 1 dell'articolo 2 viene stabilito che il Comitato interministeriale per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale nella regione Campania di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 136, sia istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non più presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; che esso sia presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (in luogo del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, come era nel testo previgente) e che lo stesso Comitato sia composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa. In sostanza, rispetto alla precedente composizione, al Ministro per la coesione territoriale corrisponde il « Ministro per il Sud » e viene integrata la dicitura relativa al ministro competente per le politiche agricole (ora, in seguito alle disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge, « Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo »).

Ricorda che con una modifica al comma 2 del medesimo articolo 2 del

decreto-legge n. 136 del 2013, viene modificata la composizione della Commissione per la determinazione degli indirizzi, l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale della regione Campania, prevedendo che: la Commissione sia presieduta dal rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che di tale Commissione non faccia più parte il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre ad adeguare il testo, analogamente a quanto già previsto dal comma 1 per il Comitato, con le nuove denominazioni. Dunque, oltre al rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (che, come detto, la presiede), fanno parte della Commissione un rappresentante del Ministro per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Campania. Infine, con un'ulteriore modifica al comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, si affidano i compiti di segreteria del Comitato e il supporto tecnico per la Commissione alle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – in luogo dei « Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale » nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, attribuisce poi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'esercizio delle funzioni – già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo; restano ferme le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Rileva che, a tale fine sono apportate alcune modifiche alla disciplina vigente in

materia al fine di: sopprimere la previsione – di cui al comma 9, dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 – che regola le competenze della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, istituita presso la Presidenza del Consiglio; eliminare il concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico (con una modifica al comma 8 dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014); stabilire che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, siano individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministero dell'ambiente, e non più su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (con una modifica al comma 1074 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 – legge di bilancio 2018).

Ricorda che sono anche modificati i soggetti chiamati a sottoscrivere l'apposito accordo di programma, che si prevede venga sottoscritto non più dal Presidente del Consiglio dei ministri, bensì dal Ministro dell'ambiente e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento. Analogamente viene modificato il novero dei soggetti chiamati ad esprimersi nell'ambito del processo autorizzatorio finalizzato alla stipula di mutui a favore dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Questi, infatti, possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze – d'intesa con il Ministero dell'ambiente (e non più con la Presidenza del Consiglio dei ministri) – a stipulare appositi mutui.

Il comma 4 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di riforma dell'organizzazione del Governo.

In particolare, con la lettera a) del comma 4 viene modificato il comma 2 dell'articolo 35, del citato decreto legislativo, aggiungendo alle materie di competenza del Ministero dell'ambiente le poli-

tiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico nonché il coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati.

Con la lettera *b*) del comma 4 viene modificato l'articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativo al conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero dell'ambiente, prevedendo che tale incarico sia conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In tale modo non si fa più riferimento al solo comma 5-*bis* dell'articolo 19 (che prevede, in materia di conferimento di incarichi di funzione dirigenziale, il conferimento anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dei dirigenti di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, purché dipendenti delle amministrazioni dello Stato ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti), ma alla disciplina generale recata dall'articolo 19 nel suo complesso.

Al riguardo ricorda che il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 dispone, in particolare, che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6, in materia di conferimento di incarichi ad esterni.

Il comma 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente, si provveda alla quantificazione puntuale delle risorse finanziarie allocate

e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con l'articolo 2. La modifica apportata in corso di esame al Senato stabilisce in novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il termine per l'adozione di tale decreto, specificando che le risorse in questione sono successivamente riassegnate ai sensi del comma 6.

Il comma 6, modificato dal Senato, prevede che le risorse di cui al comma 5, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le predette risorse finanziarie (di cui al comma 5) sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 7 demanda a un regolamento di organizzazione, da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, l'adeguamento delle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione della norma il Ministero dell'ambiente provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 provvede al riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità.

In particolare, il comma 1 individua un complesso di funzioni spettanti – in parte in base alle norme già vigenti in parte in base a trasferimenti di competenza disposti dal medesimo comma – al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.

In dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità alcune funzioni in materia di politiche per la famiglia in precedenza spettanti ad altre Amministrazioni. Si tratta, in particolare delle funzioni statali finora di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche intese alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni già attribuite al ministero del lavoro in materia di fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (di cui al decreto legislativo n. 565 del 1996), nonché le funzioni statali finora di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge n. 208 del 2015, n. 208. A quest'ultimo riguardo, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i decreti di attuazione dell'istituto siano emanati dal Presidente del Consiglio ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, mentre la formulazione fino ad ora vigente prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con gli ultimi due Ministri menzionati).

Le lettere *b*) e *c*) del comma 1 confermano le funzioni della Presidenza del Consiglio, ovvero, del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità in materia, rispettivamente, di adozione di minori e di politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Riguardo alla seconda materia, inoltre, la lettera *c*) prevede che le relative funzioni di indirizzo e coordinamento (da

parte dei suddetti soggetti) riguardino anche lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; attribuisce in via esclusiva al Presidenza del Consiglio (o al suddetto Ministro delegato) le funzioni del Governo inerenti all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e al Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Nella disciplina finora vigente (abrogata dal comma 6) tali funzioni erano esercitate unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sono altresì trasferite le funzioni inerenti all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, dal Dipartimento per le pari opportunità al Dipartimento per le politiche della famiglia; viene introdotta la previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri – ovvero il suddetto Ministro delegato – esprima il concerto sui decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Sempre con riferimento alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, la lettera *a*) del comma 3 attribuisce al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, il compito – spettante, nella disciplina finora vigente, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali – di convocare periodicamente (e in ogni caso almeno ogni tre anni) la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e trasferisce dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Dipartimento per le politiche della famiglia la funzione di organizzazione della medesima Conferenza (secondo le procedure e le modalità già stabilite dalla normativa, la quale contempla, tra l'altro, il parere delle Commissioni parlamentari competenti).

La lettera *d*) del comma 1 prevede che il Presidente del Consiglio – ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità – eserciti le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche

con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve le competenze dei dicasteri menzionati.

La medesima lettera *d*) del comma 1 prevede inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità si avvalgano dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; tale organismo – incardinato, nella normativa finora vigente, presso il dicastero del lavoro e delle politiche sociali – viene trasferito, in base a quanto previsto dalla lettera *c*) del successivo comma 4, presso la Presidenza del Consiglio. Restano fermi i criteri generali sulla composizione dell'organo e le norme sulla durata e il possibile rinnovo. A quest'ultimo riguardo, le modifiche apportate dal numero 4) della lettera *c*) del comma 4 sopprimono la fase procedurale della relazione da parte dell'organismo sull'attività svolta (ai fini della valutazione della perdurante utilità del medesimo).

La Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità esprimono il concerto nell'adozione degli atti di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità. Al riguardo, le modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, fanno riferimento ai soli atti normativi e introducono un richiamo alla salvezza della disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza; esprimano il concerto nell'adozione degli atti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativi al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999). Alla Presidenza del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità compete inoltre la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, la cui dotazione viene trasferita dallo stato di

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riguardo a quest'ultimo Fondo, la lettera *f*) del comma 4, modificata nel corso dell'esame al Senato, opera una modifica sostanziale della relativa disciplina. Nella normativa finora vigente, il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi intesi al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare. La modifica recata dalla lettera *f*) prevede invece che la dotazione del Fondo (confermata in 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018-2020) sia destinata a interventi in materia adottati secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città e autonomie locali; si rileva che la procedura di emanazione del decreto non contempla il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta ferma la nozione di *caregiver* familiare posta dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017.

Il numero 1) della lettera *a*) del comma 4 trasferisce dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, il coordinamento dell'attività delle amministrazioni dello Stato competenti a conseguire gli obiettivi della legge n. 104 del 1992 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e i compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

Sempre con riferimento alle politiche in favore delle persone con disabilità, in base alla modifica apportata dalla lettera *a*) del comma 4, il concerto sui disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone con *handicap*, nonché il concerto (obbligatorio) per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia è

espresso dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, anziché dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e si trasferiscono da quest'ultimo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato suddetto, i compiti (da esercitare secondo la procedura e le modalità stabilite dalla disciplina già vigente) di presentare una relazione biennale al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'*handicap* in Italia e agli indirizzi che saranno seguiti, di promuovere indagini statistiche e conoscitive sull'*handicap* e di convocare ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'*handicap*.

La modifica apportata dalla lettera *b*) del medesimo comma 4 modifica la procedura per l'adozione degli atti e dei provvedimenti concernenti l'impiego del Fondo per le non autosufficienze, dettata dall'articolo 1, comma 1265, della legge n. 296 del 2006, prevedendo che i decreti siano emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (al quale, nella normativa finora vigente, compete in via principale l'emanazione di tali decreti). Restano fermi il concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché l'intesa preventiva in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Il comma 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, specifica che la suddetta procedura di riparto è svolta nel 2018, nelle more dell'adozione del Piano triennale per la non autosufficienza (previsto « quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze » dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017).

Le modifiche apportate dalla lettera *d*) del comma 4 riguardano la legge n. 112 del 2016, relativa all'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (meglio nota come « legge dopo di noi »). Per i relativi decreti di attuazione e per gli atti di riparto delle risorse, nonché per la relazione alle Ca-

mere (sull'attuazione della disciplina), le modifiche prevedono la duplice titolarità del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (a cui fa riferimento la formulazione finora vigente) e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.

Le modifiche recate dalla lettera *e*) del comma 4 intervengono sulla composizione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale (organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017), prevedendo la presenza di due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia (la formulazione finora vigente faceva riferimento a un solo rappresentante per la Presidenza del Consiglio), e prevede che il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità partecipi, come soggetto invitato in via permanente, alle riunioni della Rete.

Ricorda poi le modifiche recate dalle lettere *g*), *h*) ed *i*) del comma 4 in materia di inclusione scolastica dei soggetti con disabilità. In base a tali modifiche: viene inserito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità tra i Ministri competenti ad esprimere il concerto ai fini della definizione delle linee guida sui criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva (secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati – ICD – dell'OMS) e sui criteri, i contenuti e le modalità di redazione del relativo « profilo di funzionamento » (secondo la classificazione ICF dell'OMS); viene prevista l'espressione del parere del medesimo Ministro delegato nella procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo alla definizione dei piani di studio e delle modalità attuative ed organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché dei crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso; viene inserito un rappresentante del

Ministro delegato in seno all'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

La modifica recata dalla lettera *l)* del comma 4 prevede il concerto del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità per la procedura di emanazione dei decreti di riparto delle risorse statali, in favore degli enti territoriali, per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

La modifica recata dalla lettera *l-bis)* (introdotta nel corso dell'esame al Senato) inserisce nella composizione della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità (istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.

Con ulteriori modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato sono state inoltre apportate alcune correzioni formali al comma 4, e sono stati inseriti il già illustrato comma *4-bis* e il nuovo comma *4-ter*. Quest'ultimo demanda a un protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della salute la definizione di misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, con riferimento: al potenziamento delle attività di prevenzione sanitaria; alla partecipazione al sistema di allerta precoce; alla sorveglianza – nell'ambito del Piano d'azione antidroga – dell'andamento concernente l'applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento. Restano ferme le attribuzioni della Presidenza del Consiglio previste dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Il comma 5 specifica che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3

le competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 6 dispone l'abrogazione di alcune norme, in quanto assorbite o incompatibili con i commi precedenti.

Il comma 7 reca uno stanziamento per il funzionamento del citato Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, pari a 250.000 euro per il 2018 e a 500.000 euro annui a decorrere dal 2019. Alla copertura finanziaria si fa fronte con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 8 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, al comma 1, sopprime la previsione legislativa che ha disposto l'istituzione di un Dipartimento operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo *18-bis* del decreto-legge n. 8 del 2017, al fine di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto « Casa Italia ». Le relative funzioni rimangono affidate alla Presidenza del Consiglio.

Il comma 2 – che stabiliva che la parte di risorse del Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 (di cui all'articolo 41 del decreto-legge n. 50 del 2017) specificatamente destinata al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, doveva confluire nel Fondo unico per l'edilizia scolastica e poteva essere utilizzata (esclusivamente) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici ricadenti nella zona sismica 1 – è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato.

I commi da 3 a *3-quinquies* dell'articolo 4 intervengono in materia di edilizia scolastica.

In particolare, il comma 3 attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza sulle procedure per l'assegnazione agli enti locali degli spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica negli anni 2018 e 2019,

nell'ambito della disciplina dei cosiddetti patti di solidarietà nazionale, posto che la specifica Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, che ai sensi della legge n. 232 del 2016 aveva gestito la procedura, non è stata confermata dal Governo in carica.

I commi 3-*bis* e 3-*ter* sopprimono, nell'ambito della procedura per l'individuazione degli interventi da finanziare, rispettivamente, per la costruzione di Poli per l'infanzia innovativi e di scuole innovative nelle aree interne del Paese, gli specifici concorsi che dovevano essere indetti dal MIUR, aventi ad oggetto le proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.

Il comma 3-*quater* dispone che, dal 2018, le risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio destinate a interventi di adeguamento strutturale ed antisismico delle scuole siano ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica (e, ovviamente, nel relativo ambito).

Il comma 3-*quinquies* estende la possibilità di stipulare i cosiddetti « mutui BEI » per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale universitaria (di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013) anche agli interventi inclusi nelle programmazioni triennali successive a quella del triennio 2013-2015, ed elimina il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella procedura di autorizzazione alle regioni alla medesima stipula e di definizione della disciplina attuativa.

Ricorda poi come nel corso dell'esame al Senato siano stati introdotti tre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4. L'articolo 4-*bis*, recante procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, prevede la possibilità – fino al 30 giugno 2019 – di adottare i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 (nonché dal-

l'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

La deroga in favore dell'utilizzo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto espressamente indicato dalla disposizione, è funzionale a semplificare ed accelerare il riordino organizzativo dei ministeri, a partire dalle misure di riorganizzazione previste nel decreto-legge agli articoli 1 e 2.

Per quanto concerne il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione richiede sulla proposta del Ministro competente il concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la delibera da parte del Consiglio dei ministri.

Sui predetti decreti è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

A differenza dei regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, non è prevista l'obbligatorietà del parere da parte del Consiglio di Stato, ma solo la facoltà al Presidente del Consiglio di richiederlo, né è previsto il parere delle Commissioni parlamentari. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

L'autorizzazione a riorganizzare i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha carattere temporaneo. Secondo la lettera della disposizione, tale facoltà è infatti ammessa in un arco temporale che va dalla data di conversione del decreto-legge e fino al 30 giugno 2019.

Ricorda in merito che negli ultimi anni il legislatore ha già fatto ricorso a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale mediante l'adozione di un decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alle procedure ordinarie ed in ogni caso in via transitoria.

In relazione alla possibilità introdotta dal comma 1 sono conseguentemente modificate le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, commi 8 (riordino strutture organizzative del MIBAC) e 9 (riordino strutture organizzative del MIPAAFT), nonché all'articolo 2, comma 7 (riordino strutture organizzative del Ministero dell'ambiente), sostituendo il riferimento al regolamento di organizzazione di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 400 del 1988 con quello al DPCM previsto dalla disposizione in esame.

L'articolo 4-*ter*, recante il riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale (disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013), al fine di consolidare le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In base alla nuova disposizione, per quanto riguarda le funzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sottolinea che, tra l'altro, è stato spunto il riferimento al raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti nell'ambito dell'attività istruttoria; è stata introdotta la funzione di promozione di politiche e interventi per assicurare l'addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dei relativi programmi di investimento; è stato previsto che la Presidenza del Consiglio promuova l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016, disposizione che persegue la finalità di favorire il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese, prevedendo che le risorse aggiuntive per la politica di coesione – quelle cioè finalizzate a promuovere lo sviluppo economico e la coesione

sociale e territoriale e a rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese – siano assegnate secondo le differenzialità presenti nei territori del Mezzogiorno; è stato inoltre previsto che, quando il Governo, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche, esercita il potere sostitutivo per evitare il disimpegno dei fondi europei, la Presidenza « si avvale » dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia Spa) per dare esecuzione alle determinazioni assunte nell'ambito del potere sostitutivo, mentre nel testo vigente si tratta di una facoltà (« può avvalersi »).

Per quanto riguarda le funzioni spettanti all'Agenzia per la coesione territoriale ricorda che è stato previsto che l'Agenzia assicuri il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri; che, ferma restando la possibilità per l'Agenzia per la coesione di assumere, in ogni caso (e non solo, quindi, per progetti sperimentali) le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, si prevede che, nelle ipotesi di cui alla lettera e), l'Agenzia per la coesione si avvale dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia Spa) e che l'Agenzia sostenga la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza. Spetta, inoltre, all'Agenzia la proposta ai fini dell'adozione, da parte della Presidenza del Consiglio, delle necessarie misure di accelerazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

Il comma 2 dell'articolo 4-*bis* reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione dell'articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4-*quater*, modifica la composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, adeguando le denominazioni dei Ministeri a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge in esame e stabilendo che il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) non ne sia più componente di diritto e possa essere invitato a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, con funzione esclusivamente di alta consulenza tecnico-scientifica.

Con la modifica all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2003 – relativo alla composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, del quale fanno parte anche il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, si adegua la denominazione dei Ministri in questione a quella che essi assumono in virtù dell'articolo in esame e si prevede che del Comitato facciano anche parte i Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati.

L'articolo 5, infine, regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Gennaro MIGLIORE (PD) preannuncia che il suo gruppo presenterà alcuni emen-

damenti e sottolinea che il tempo per l'esame in sede referente – essendo stato assegnato il provvedimento solo nella giornata odierna – risulta estremamente ridotto; tuttavia, in nome di uno spirito collaborativo, essendo prossima la sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, dichiara che non intende sollevare obiezioni circa il termine fissato per la presentazione degli emendamenti. Segnala, in ogni caso, che saranno avanzate alcune puntuali proposte di modifica del testo nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, pur riconoscendo la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per lo svolgimento dell'esame in sede referente, ricorda che la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento è stata decisa all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo.

Dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale saranno esaminate le proposte emendative che saranno presentate e si concluderà l'esame in sede referente.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (C. 1004 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1004, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici;

rilevato come il decreto-legge persegue l'esigenza, di carattere straordinario ed urgente, di incrementare, per l'anno 2018, la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici attraverso la cessione, a titolo gratuito, da parte dell'Italia, di motovedette in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e alla Guardia di finanza, da destinare alla sicurezza della navigazione nel Mediterraneo;

evidenziato come le misure recate dal provvedimento consentano di favorire la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare;

rilevato come le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, e 2-*bis*, siano riconducibili alle materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione), nonché alle materie immigrazione e difesa e Forze armate, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *b*) e *d*), della Costituzione, tutte attribuite alla competenza esclusiva statale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione (Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23);

osservato che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), la quale comprende la direttiva 2017/853 nell'allegato A;

preso atto che la legge n. 163 del 2017 rinvia alle disposizioni di delega previste in generale per tutte le direttive di cui si dispone il recepimento, dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (« Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea »), senza prevedere specifici principi e criteri direttivi in relazione alla direttiva;

rilevato come che la direttiva 2017/853 intenda migliorare alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE – che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza – al fine di contrastare l'uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali;

rilevato come il provvedimento si componga di 15 articoli, contenuti in 2 capi, recando, al Capo I, norme in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e loro tracciabilità, e, al Capo II, norme transitorie e finali, integrando la disciplina vigente interna;

considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alle materie « armi, munizioni ed esplosivi » e « ordine pubblico e sicurezza », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) ed *h*), della Costituzione;

preso atto che l'articolo 1 dello schema di decreto, nell'individuare l'oggetto e il campo di applicazione dello schema di decreto, al comma 2, esclude dalla disciplina recata dal provvedimento l'acquisizione e detenzione delle armi delle Forze armate, delle Forze di Polizia o di altri enti governativi, nonché dei materiali di armamento;

considerato poi che l'articolo 2 dello schema interviene sull'ambito di applicazione e sulle definizioni di cui agli articoli 1 e 1-*bis* del decreto legislativo n. 527 del 1992, il quale reca la disciplina in materia di controllo e acquisizione di armi, in recepimento della direttiva 91/477/CEE;

osservato, in particolare, che tale articolo 2, al comma 1, lettera *b*), nel sostituire integralmente l'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 527, adegua a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2017/853 le definizioni di arma

da fuoco, parte di arma (superando l'attuale distinzione tra parte e parte essenziale), armaiolo, intermediario, tracciabilità e munizioni;

rilevato inoltre come l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo rechi una serie di disposizioni che introducono modifiche a vario titolo al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

rilevato come l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), dello schema di decreto, che modifica l'articolo 38, quarto comma, del TULPS, abbassi da 6 a 5 anni il termine di rinnovo della certificazione medica per i detentori di armi comuni da sparo;

preso atto che la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto modifica l'articolo 11-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni, sostituendolo integralmente al fine di recepire l'articolo 1, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva, integrando l'elenco dei dati relativi alle armi che devono essere trasmessi all'archivio informatico per la raccolta e l'archiviazione dei dati relativi agli esplosivi per uso civile (cosiddetto GEA) di cui al decreto legislativo n. 8 del 2010;

rilevato, in proposito, che la disposizione dello schema non fa menzione, tra i dati che devono essere trasmessi all'archivio informatico, delle « date pertinenti » (concernenti gli acquisti delle armi) espressamente indicate dalla direttiva all'articolo 1, paragrafo 3, lettera *b*), punto *i*), lettere *c*) e *d*), né delle trasformazioni e delle modifiche apportate all'arma che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, indicate all'articolo 1, paragrafo 3, lettera *b*), punto *i*), lettera *d*), della direttiva;

osservato, inoltre, come l'obbligo di indicare le trasformazioni e le modifiche è stato, invece, previsto all'articolo 12, comma 2, lettera *a*), dello schema di decreto, che istituisce, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un nuovo

sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni;

rilevato come il medesimo articolo 12, al comma 2, lettera *c*), dello schema, nel far riferimento alle informazioni che tale sistema informatico deve contenere in relazione alle armi diverse da quelle da fuoco, rinvii genericamente all'articolo 35 del TULPS, che reca diversi oneri informativi a carico degli armaioli, senza specificare a quale di tali oneri si riferisca;

rilevata, inoltre, l'esigenza di valutare la predetta lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 12 dello schema alla luce del contenuto delle disposizioni del già citato articolo 1, paragrafo 3, lettera *b*), punto *i*) e paragrafo 14, della direttiva 2017/853 (disposizioni a cui il provvedimento in esame mira a dare attuazione), che non fanno riferimento alle armi diverse dalle armi da fuoco;

rilevato che la direttiva prevede la possibilità per i collezionisti di detenere armi di categoria A, in particolare con riferimento alle sottocategorie A6, A7;

considerato che lo schema di decreto riconduce tale possibilità, limitando la possibilità di detenere armi della categoria A all'ottenimento di una licenza ex articolo 28 del TULPS, cioè la licenza professionale necessaria a operare economicamente con le armi da guerra (fabbricazione, assemblaggio, importazione, riparazione, ecc.), la quale richiede una specifica abilitazione professionale per essere rilasciata, nonché locali adeguati alle attività professionali, che i collezionisti non posseggono, trattandosi di una licenza professionale, il suo titolare è un operatore autorizzato, e in nessun modo può essere assimilato a un collezionista;

rilevato che, secondo lo schema di decreto, se il tiratore sportivo, per esempio per età o problemi fisici transitori, smettesse anche temporaneamente di esercitare il tiro sportivo, senza la possibilità di mettere tali armi in collezione, si troverebbe nella impossibilità di detenerle;

rilevato che la possibilità di detenere in collezione le armi delle sottocategorie A6 e A7, anche in caso di assenza di licenza professionale ex articolo 28 del TULPS, è conforme al dettato della direttiva e in attuazione del medesimo, ma appare assolutamente necessaria per evitare sicure e irragionevoli ripercussioni negative per i detentori, essendo gli stessi peraltro già oggi *ex lege* impossibilitati alla detenzione delle relative munizioni;

segnalata, più in generale, l'opportunità di valutare, anche in un'ottica di coordinamento e semplificazione, quale sia il rapporto tra il nuovo sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni di cui all'articolo 12 dello schema di decreto, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno (cosiddetto GEA) previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 8 del 2010, nel quale devono essere registrati e conservati per 30 anni dati sulle armi da fuoco e sulle munizioni, il registro in formato elettronico delle operazioni giornaliere che gli armaioli devono tenere ai sensi dell'articolo 35, commi da primo a quarto, del TULPS, e il registro in formato elettronico delle operazioni giornaliere che gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi devono tenere ai sensi dell'articolo 55 del medesimo TULPS;

rilevato che lo schema di decreto, nella parte in cui novella l'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, riguardante il trasferimento dal Ministero dell'Interno all'Autorità di pubblica sicurezza dei poteri di disporre limitazioni al numero delle munizioni al momento del rilascio della licenza di porto d'armi e per la durata della stessa, norma dalla cui violazione deriva già oggi una violazione in materia penale, porrebbe palesi problemi di incostituzionalità: la fattispecie di reato muterebbe infatti da provincia a provincia in base a contenuti materiali forniti da prescrizioni prefettizie o questurili, violando il principio di stretta legalità della norma penale, con riferimento al contenuto materiale della effettiva prescrizione della fattispecie incriminatrice, generando inol-

tre un evidente *vulnus* del principio di uguaglianza all'interno del territorio nazionale.

rilevata l'eccessiva stratificazione e complessità della normativa in materia e segnalata, a tale proposito, l'opportunità di un intervento di riordino volto a semplificare la disciplina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in merito all'articolo 5, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 17 della legge n. 110 del 1975, il quale prevede l'introduzione del divieto di vendita armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, si segnala come la direttiva 2017/853 non ponga un divieto a tale attività, ma unicamente preveda un controllo circa l'identificazione della persona che acquisisce l'arma da fuoco e, ove serve, dell'autorizzazione al possesso, da compiersi a mezzo di soggetti autorizzati e sotto il controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza: si chiede quindi di riformulare in tal senso il testo dello schema di decreto;

b) valuti il Governo la concordanza dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dello schema di decreto con il contenuto dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettere c) e d), della direttiva 2017/853, con particolare riferimento al recepimento dell'obbligo di registrare le « date pertinenti », e con la disposizione che fa riferimento alle « trasformazioni e modifiche dell'arma » contenuta nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettera d), della direttiva medesima;

c) osservato come la previsione di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, il quale attribuisce all'Autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale la facoltà di determinare il numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di validità della licenza di porto d'armi, non

trovi alcun riscontro nel testo della direttiva e sia peraltro già prevista nell'ordinamento nazionale in specifici casi, e rilevato come sia invece importante mantenere uniformità in merito a livello nazionale, per evitare disparità di trattamento o l'ingenerarsi di confusione (ad esempio tra soggetti residenti in province limitrofe): si ritiene quindi necessario che lo schema di decreto mantenga tale facoltà in capo al Ministero dell'Interno, senza differenziazioni sul territorio nazionale;

d) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera *c)*, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di specificare a quali, in particolare, tra i diversi oneri informativi a carico degli armaioli, previsti dall'articolo 35 del TULPS, faccia riferimento la nuova previsione ivi introdotta;

e) con riferimento all'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, dello schema di decreto, il quale, nello stabilire le informazioni da inserire nel sistema informatico per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, fa rinvio, tra l'altro, all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il predetto rinvio si riferisce all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, fermo restando il termine di conservazione di 50 anni previsto dall'articolo 35 del TULPS, in quanto normativa di maggior tutela già prevista dall'ordinamento interno;

f) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, dello schema di decreto, che modificano gli articoli 35 e 42 del TULPS, prevedendo l'obbligo, in capo al soggetto che richiede il nulla osta alla detenzione di armi o la licenza di porto d'armi, di produrre una dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si informano i conviventi maggiorenni, si rileva come tale disposizione, oltre a risultare assolutamente generica nelle forme e nei termini, darebbe adito alle più varie interpretazioni in una materia con molteplici profili di

rilevanza penale che deve essere caratterizzata dalla certezza, e non è inoltre in alcun modo contemplata nella direttiva: si ritiene quindi necessaria la soppressione di tale previsione e si auspica in merito una successiva, meditata norma chiarificatrice, che disciplini in modo più organico l'intera materia;

g) considerata la chiara attenzione rivolta dalla direttiva 2017/853 alla verifica ciclica della permanenza delle condizioni psichiche del detentore di armi, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un controllo immediato, anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 204 del 2010, con le opportune cautele per i dati sensibili, l'interconnessione tra le banche dati dei detentori di armi e quelle del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di porre in immediata evidenza all'Autorità di pubblica sicurezza l'insorgere di patologie, l'assunzione di farmaci o il verificarsi di stati della persona che siano predeterminati come incompatibili col possesso di armi;

h) considerata la difformità di catalogazione delle armi nella normativa nazionale in tema di acquisto e detenzione di armi rispetto agli altri Stati membri, materia oggi contenuta negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si ritiene in questa sede opportuno procedere al recepimento puntuale dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE, come novellato, che divide le armi in categorie A, B e C, ripristinando il diretto controllo sull'immissione delle stesse nel territorio nazionale da parte del Ministero dell'Interno (come già esercitato in passato mediante il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 110 del 1975), anche al fine di chiarire l'interpretazione per le categorie dei collezionisti e dei tiratori sportivi, uniformando così l'ordinamento interno alla normativa comunitaria;

i) in considerazione della possibilità, contenuta nella direttiva, di detenere armi della categoria A, in particolare delle sot-

tocategorie A6 e A7, da parte di chi è in possesso della licenza di collezione, anche se non in possesso della licenza professionale di produzione *ex* articolo 28 del TULPS, soprattutto con riferimento ad armi con valenza storica, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la norma in tal senso, consentendo la detenzione delle armi di categoria A6 e A7 ai soggetti in possesso di licenza di collezione, come previsto dalla direttiva e al fine di non violare i criteri per il corretto recepimento della direttiva stessa fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012;

l) in considerazione del fatto che la direttiva 2017/853 prevede, al considerando 13, che « Quando le armi da fuoco e le munizioni devono essere consegnate a un vettore a fini di trasporto, è opportuno che il vettore sia responsabile della vigilanza e della custodia delle stesse. I criteri per la custodia appropriata e per il trasporto sicuro dovrebbero essere definiti dal diritto nazionale, tenendo conto del numero e della categoria delle armi da fuoco e delle munizioni interessate », e al fine di assicurare alle stesse l'adeguata sorveglianza di cui all'articolo 5-*bis* della direttiva 91/477/CEE, come modificato dalla direttiva 2017/853, valuti il Governo l'opportunità di prevedere apposite licenze

di polizia per il trasporto di armi conto terzi, e che i trasporti di armi di categoria A siano effettuati esclusivamente mediante guardie giurate specializzate di cui all'articolo 134 del TULPS;

m) in osservanza alla direttiva 2017/853, in particolare al considerando 13, il quale prevede che « Le armi da fuoco e le munizioni dovrebbero essere custodite in modo sicuro quando non sono soggette a supervisione immediata. Se non sono custodite in una cassaforte, le armi da fuoco e le munizioni dovrebbero essere custodite separatamente. » e al considerando 17, da cui consegue la modifica agli articoli 5 e 5-*bis* della direttiva 91/477/CEE, operata dalla medesima direttiva 2017/853, valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, dello schema di decreto legislativo, in modo da prevedere l'adozione di misure minime di tutela delle armi uniformi sull'intero territorio nazionale, salvi i poteri in materia già previsti in capo all'Autorità di pubblica sicurezza;

n) valuti il Governo, anche in relazione ai recenti fatti che hanno messo in luce i rischi di un abuso di tali strumenti, l'opportunità di inserire disposizioni concernenti la tracciabilità delle armi da sparo a modesta capacità offensiva.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	46
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	54

SEDE CONSULTIVA:

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
--	----

SEDE REFERENTE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni e C. 460 Morani (<i>Esame e rinvio</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Simone Valente.

La seduta comincia alle 14.40

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.

Atto n. 16.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, 31 luglio, la relatrice, onorevole Ascari, ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

Ciro MASCHIO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che per le ore 14,45 è convocata anche la Giunta delle elezioni, di cui è componente. Richiede, pertanto, per il futuro un maggior coordinamento tra Commissioni permanenti e Giunte, al fine di garantire ai deputati la massima partecipazione ai lavori degli organi parlamentari.

Giulia SARTI, *presidente*, assicura per il futuro, nei limiti del possibile, un maggior

coordinamento tra le convocazioni della Commissione Giustizia e quelle degli altri organi parlamentari.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, presenta e illustra, a seguito all'esito di un ulteriore approfondimento istruttorio, una nuova proposta di parere, sottolineando come la stessa, rispetto a quella presentata nella seduta precedente, non contiene le osservazioni di cui alle lettere *g*) e *h*) (*vedi allegato*).

Alfredo BAZOLI (PD) preannuncia il voto contrario dei componenti del gruppo Partito democratico sulla proposta di parere della relatrice, essendo venuta meno la speranza che, dopo la demolizione della riforma dell'ordinamento penitenziario, il Movimento 5 Stelle dimostrasse un atteggiamento di maggiore apertura almeno su un tema meno controverso quale il miglioramento della vita detentiva e del lavoro penitenziario. Rileva, invece, che con la proposta di parere della relatrice si provvede a smontare l'impianto dello schema in esame, adducendo motivazioni discutibili e insostenibili, quale quella del sovraffollamento carcerario, che si configurano piuttosto come alibi per evitare, anche in futuro, qualsiasi intervento volto a migliorare le condizioni della vita detentiva. Ritene che in tal modo il Movimento 5 Stelle, diversamente dalla passata legislatura, si stia appiattendo sulle posizioni dell'alleato di Governo, che sull'argomento ha una visione esclusivamente afflittiva della pena, escludendo qualsiasi intento rieducativo. Nel segnalare come lo schema di decreto in esame tenga conto anche delle osservazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la cui nomina ha ottenuto l'apprezzamento del Movimento 5 Stelle, si augura che il Governo tenga conto in minima parte della proposta di parere che la Commissione si avvia ad approvare.

Ciro MASCHIO (FdI) rileva che, come già evidenziato nel corso dell'esame dello schema di decreto di riforma dell'ordinamento penitenziario, la situazione reale

delle carceri italiane – caratterizzata da sovraffollamento, carenza di organico della polizia penitenziaria e deficit strutturali dell'edilizia carceraria – rende inattuabili le misure proposte in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Nel segnalare, in particolare, che la vigilanza dinamica impone oneri non sostenibili per l'amministrazione penitenziaria, suggerisce al Governo di ritirare gli schemi di decreto relativi all'ordinamento penitenziario o, in alternativa, di posticipare l'applicazione delle misure ivi previste, subordinandola all'attuazione di concreti interventi in materia. A tale proposito, rileva la necessità di far scontare la pena nei paesi di origine agli oltre 12 mila detenuti stranieri già condannati presenti nelle carceri italiane, contribuendo in tal modo a ridurre l'eccessivo sovraffollamento carcerario e a recuperare consistenti risorse finanziarie da destinare ad interventi miglioramenti sulle strutture.

Franco VAZIO (PD), nel replicare al collega Maschio, ritiene che lo stesso, nel formulare il proprio intervento, sia stato spinto quasi da uno « spirito sindacale », che lo ha portato ad evidenziare solo una parte di un problema più ampio. Rammenta che i vari schemi di decreto legislativo in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario all'esame della Commissione sono il frutto di un lavoro particolarmente ampio e condiviso, svolto nel corso della passata legislatura, che ha coinvolto tutti gli operatori del settore. Manifesta profonda tristezza nel constatare la necessità di dover nuovamente intraprendere dal principio il percorso già svolto sul tema, rilevando come, a suo avviso, sullo stesso si stia facendo molta demagogia in assenza di una precisa conoscenza delle questioni ad esso attinenti. In particolare, evidenzia come la vigilanza dinamica citata dal collega Maschio non sia oggetto del provvedimento all'esame della Commissione, sottolineando, al contempo, come la stessa sia comunque un elemento fondamentale per il recupero del

detenuto. Rileva, in proposito, che il recupero del detenuto costituisce un interesse fondamentale del cittadino. Ritiene che, qualora i colleghi della Commissione effettuassero delle missioni all'interno delle carceri italiane per verificare il lavoro che si sta svolgendo al loro interno al fine di consentire il recupero dei carcerati, non potrebbero non rendersi conto della strumentalità dei propri interventi. Nel chiedere, quindi, di non approcciarsi all'oggetto dello schema di decreto legislativo in esame con concetti « da campagna elettorale », ribadisce l'esigenza di comminare una pena adeguata a chi delinque. Rileva, tuttavia, l'esigenza di garantire a chi delinque la possibilità di non delinquere più e ai cittadini la sicurezza che le persone rimesse in libertà non delinquantino ulteriormente.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, nel replicare ai colleghi intervenuti, evidenzia come la sua proposta di parere tenga conto della situazione oggettiva nella quale versano le strutture carcerarie, che l'attuale Esecutivo ha ereditato dai Governi precedenti. Sottolinea, quindi, come sia in questo momento particolarmente difficile, in considerazione delle risorse economiche e degli spazi disponibili, parlare di ampliamento dei locali carcerari. Rileva, inoltre, come sia difficile prevedere di far scontare la pena dell'ergastolo all'interno di celle singole, sia per ragioni legate al problema del sovraffollamento carcerario, sia per tutelare la sicurezza dello stesso detenuto, evidenziando che monitoraggi del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria hanno sottolineato il carattere alienante dell'isolamento e la sua correlazione con l'induzione ad atti di autolesionismo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Simone Valente.

La seduta comincia alle 15.

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ingrid BISA (Lega), *relatrice*, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, assegnato in sede referente alla Commissione Affari costituzionali.

Rammenta che il decreto-legge, quale risultante dall'esame in prima lettura da parte del Senato, è composto da otto articoli. L'articolo 1 reca il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati; l'articolo 2 riordina le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; l'articolo 3 riordina le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità; l'articolo 4 interviene sull'esercizio delle funzioni

relative alla realizzazione del progetto « Casa Italia » e agli interventi di edilizia scolastica. Gli articoli 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*qua-ter*, introdotti dal Senato, intervengono rispettivamente in materia di: riordino delle competenze dell’Agenzia per la coesione territoriale; procedure per il riordino dell’organizzazione dei Ministeri; composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. L’articolo 5 infine reca le disposizioni sull’entrata in vigore.

Nel rinviare al dossier del Servizio studi per una descrizione dettagliata di tutte le disposizioni recate dal decreto-legge, avverte che si soffermerà sulle norme che incidono sulla competenza della Commissione Giustizia e che sono recate dalle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell’articolo 3.

In particolare, fa presente che, l’articolo 3, il comma 1, lettera *b*), attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – ovvero al Ministro delegato per la famiglia e la disabilità – le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n.108, in ordine alla presidenza della Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, fatta salva la facoltà di delega della funzione.

Evidenzia, inoltre, che, ai sensi della successiva lettera *c*), sono trasferite nell’ambito della Presidenza del Consiglio, dal Dipartimento per le pari opportunità al Dipartimento per le politiche della famiglia le funzioni inerenti all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito dall’articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia.

Giulia SARTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Simone Valente.

La seduta comincia alle 15.05.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

C. 392 Molteni e C. 460 Morani.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delle proposte di legge in titolo.

Anna Rita TATEO (Lega), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, le proposte di legge Molteni C. 392 recante « Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo » e Morani C. 460 recante « Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato ».

Rammenta che le proposte di legge in titolo, attraverso la novella del codice di procedura penale, mirano a rendere inapplicabile il rito abbreviato ai delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo. Si tratta, ad esempio, dei delitti di devastazione, saccheggio e strage (articolo 285 c.p.), strage (articolo 422 c.p.), omicidio aggravato (artt. 576 e 577 c.p.), nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona (articolo 605, quarto comma, c.p., articolo 630, terzo comma, c.p.).

Prima di procedere all’illustrazione dei contenuti delle due proposte di legge in

discussione, ritiene opportuno soffermarmi sul quadro normativo di riferimento.

A tale riguardo, rammenta che il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p., sui quali è in parte intervenuta la legge n. 103 del 2017) è un rito speciale, in virtù del quale il processo viene definito in sede di udienza preliminare, con decisione assunta allo stato degli atti delle indagini preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria; è un giudizio di tipo volontario, presupponendo una richiesta da parte dell'imputato, ed ha natura premiale. La premialità consiste nel fatto che, se l'imputato viene condannato, si opera una riduzione della pena nella misura di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni. La richiesta, ai sensi dell'articolo 438 c.p.p., può essere formulata dall'imputato – o dal suo procuratore speciale – nel corso dell'udienza preliminare o (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003) prima dell'apertura del dibattimento, nel caso in cui l'imputato riproponga la richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad un'integrazione probatoria, già respinta dal giudice dell'udienza preliminare. Se l'imputato avanza la richiesta subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo il decorso dell'eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in tale caso l'imputato può revocare la richiesta di rito abbreviato (comma 4). Alla richiesta segue l'ordinanza del giudice che dispone il giudizio abbreviato. Nel caso in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta ad un'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, il rito speciale è adottato soltanto se il giudice valuta l'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento (comma 5). Quando la richiesta sia subordinata ad integrazione probatoria, poi negata dal giudice, l'imputato può chiedere ugualmente il rito abbreviato oppure il patteggiamento (comma 5-bis). La

richiesta di abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute), la non rilevanza delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice (comma 6-bis).

Rammenta che il giudizio abbreviato, ai sensi dell'articolo 441 c.p.p., si svolge in camera di consiglio; il giudice può però disporre che il processo si svolga in pubblica udienza, se ne fanno richiesta tutti gli imputati (comma 3). Se il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, assume anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione (comma 5): nell'ipotesi in cui si proceda ad un'integrazione probatoria a norma degli articoli 438 o 441, il P.M. può modificare l'imputazione e contestarla all'imputato; in tal caso, quest'ultimo può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie (articolo 441-bis, c.p.p.). Quanto alla decisione, in base all'articolo 442, terminata la discussione il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna. La decisione può non vincolare la parte civile già costituita. La parte civile non è interpellata per dare il suo consenso al rito abbreviato; essa, però, limitatamente alla sua pretesa civilistica, può dissociarsi dal giudizio abbreviato, dichiarando di non accettarlo: in tal modo evita di essere pregiudicata dalla contrazione del diritto alla prova e da un'eventuale sentenza di assoluzione (articolo 441, comma 4, c.p.p.).

Nel caso di condanna, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni 30; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena dell'ergastolo (articolo 442, comma 2).

Per quanto riguarda, infine, il regime delle impugnazioni, ricorda che, ferma la possibilità del ricorso per cassazione, l'articolo 443 c.p.p. esclude l'appellabilità da

parte dell'imputato delle sentenze di proscioglimento, nonché, da parte del P.M., delle sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Ciò premesso, nel passare ad esaminare il contenuto delle proposte di legge all'esame della Commissione, segnala che entrambi i provvedimenti si propongono una modifica del rito abbreviato volta ad escluderne l'applicazione per i reati più gravi, per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, conseguentemente non consentendo per tali reati la diminuzione di pena connessa a tale rito speciale.

In particolare, evidenzia che la proposta di legge Molteni C. 392, che si compone di tre articoli, modifica gli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. L'articolo 1 modifica l'articolo 438 c.p.p., inserendovi due ulteriori commi, in base ai quali: se il procedimento penale riguarda delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, è espressamente escluso che l'imputato possa chiedere il rito abbreviato (nuovo comma 1-*bis*); è consentito all'imputato, in tali ipotesi, di presentare richiesta di rito abbreviato solo se la richiesta è subordinata ad una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti (nuovo comma 5-*ter*). In sostanza, l'imputato può chiedere al giudice dell'udienza preliminare di valutare l'imputazione formulata dal PM per, eventualmente, derubricare il reato in un delitto per il quale non sia previsto l'ergastolo e così consentire l'accesso al rito speciale e al conseguente sconto di pena. La proposta di legge, inoltre, sostituisce il comma 6, prevedendo che, in caso di rigetto della richiesta di rito abbreviato, o della richiesta di rito abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta stessa prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Fa presente che l'articolo 2 interviene — anche con finalità di coordinamento — sull'articolo 442, comma 2, c.p.p., relativo all'entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza di condanna. A tal fine: elimina le

attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell'ergastolo in reclusione di anni 30 e della pena dell'ergastolo con isolamento diurno in ergastolo, stante l'esclusione del rito speciale per i reati puniti con tali pene; stabilisce che in caso di condanna per un reato diverso da quelli puniti con l'ergastolo, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti, è diminuita di un terzo.

Evidenzia che la riforma, dunque, prevede che si debba tener conto nella determinazione della pena delle sole circostanze aggravanti (e non anche, come attualmente, anche delle attenuanti) ed elimina la previsione, introdotta dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 103 del 2017, del dimezzamento delle pene in caso di contravvenzione.

Rammenta, in fine, che l'articolo 3 della proposta di legge prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento alla proposta di legge Morani C. 460, segnala, preliminarmente, che la stessa si compone di 6 articoli. In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 438 c.p.p. disponendo che: è escluso il giudizio abbreviato quando si procede per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo (nuovo comma 1-*bis*, identico alla formulazione proposta nell'A.C. 392); se si procede per uno di tali delitti, l'imputato può comunque chiedere l'accesso al rito speciale, subordinando la richiesta a una diversa qualificazione del fatto (nuovo comma 4-*bis*, sostanzialmente analogo alla formulazione del comma 5-*ter* dell'A.C. 392); tanto in caso di rigetto della richiesta di integrazione probatoria (già attualmente prevista al comma 5) quanto di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto (comma 4-*bis*), l'imputato può riproporre le richieste fino a che, in udienza preliminare, non siano formulate le conclusioni (comma 6).

Segnala che l'articolo 2 inserisce nel codice di procedura penale, nel titolo relativo al giudizio abbreviato, due ulteriori articoli. L'articolo 438-*bis* è volto a disciplinare la richiesta di rito abbreviato in dibattimento e consente all'imputato di

rinnovare, o presentare per la prima volta, la richiesta di rito abbreviato al giudice del dibattimento, prima della dichiarazione di apertura dello stesso, nelle seguenti ipotesi (commi 1 e 2): l'imputato ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinando il rito speciale ad una integrazione probatoria, che il GUP ha negato; l'imputato, per il quale il PM ha formulato l'imputazione per un delitto punito con l'ergastolo, ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinandolo a una diversa qualificazione del fatto, e il GUP ha negato tale diversa qualificazione; l'imputato, per il quale il PM aveva formulato una richiesta di rinvio a giudizio per un reato punito con l'ergastolo, è stato poi, all'esito dell'udienza preliminare, rinviato a giudizio per un reato diverso, non punito con l'ergastolo. L'articolo 438-*bis* prevede, inoltre, al comma 3, che l'imputato possa presentare la richiesta di rito abbreviato anche nel corso del dibattimento se, all'esito dell'istruzione dibattimentale, il PM ha modificato l'imputazione (ai sensi dell'articolo 516 c.p.p.) contestando un reato per il quale non è prevista la pena dell'ergastolo. Sulle richieste il giudice provvede con ordinanza (comma 4). L'articolo 438-*ter* disciplina il rito abbreviato in corte d'assise, prevedendo che quando si procede per un delitto di competenza della corte d'assise (ai sensi dell'articolo 5 c.p.p.) per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte d'assise competente, indicando alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione; la disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima – e dunque alla presenza dei giudici popolari – e non davanti al giudice dell'udienza preliminare.

Rammenta che l'articolo 3, con finalità di coordinamento, sopprime dall'articolo 442 del codice di procedura penale, relativo alla pena applicabile a conclusione del giudizio abbreviato, ogni riferimento alle

diminuzioni di pena in caso di condanna all'ergastolo (secondo e terzo periodo del comma 2).

Evidenzia che l'articolo 4 modifica le disposizioni di attuazione del codice di rito penale (d.lgs. n. 271 del 1989), introducendo l'articolo 134-*ter*, relativo al decreto che dispone il giudizio abbreviato: quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-*ter* del codice (accoglimento della richiesta di rito abbreviato per reati di competenza della corte di assise), si applica l'articolo 132 delle norme di attuazione. In base all'articolo 132 – concernente il decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale – quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire; per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.

Rileva che l'articolo 5 della proposta di legge introduce una disposizione volta a disciplinare il concorso di circostanze nei delitti contro la persona. Inserendo un ultimo comma all'articolo 69 del codice penale, la riforma prevede che nei delitti contro la persona (e dunque nei delitti di cui agli articoli da 575 a 623-*bis* c.p.), quando siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per motivi abietti o futili (articolo 61, n. 1, c.p.) o dell'aver adoperato sevizie o dell'aver agito con crudeltà verso le persone (articolo 61, n. 4), eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti. La pena dovrà dunque essere calcolata dapprima applicando le suddette aggravanti e solo successivamente potrà essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.

Segnala che l'articolo 6 contiene la norma transitoria in base alla quale la riforma del rito abbreviato si applica anche ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge. La disciplina attuale continuerà però a trovare applicazione per i procedimenti penali in corso nei quali sia già stata presentata richiesta di rito abbreviato, entro il termine previsto dall'articolo 438 comma 2 (ovvero il momento della formulazione delle conclusioni del pubblico ministero e del difensore in sede di udienza preliminare).

Giulia SARTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83, 85, lettere *g*, *h*) e *r*), della legge 23 giugno 2017, n. 103;

premessi che:

la legge 23 giugno 2017 n. 103 recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario » ha delegato il Governo, all'articolo 1, comma 82, ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario;

l'articolo 1, al comma 85, indica i criteri e i principi direttivi ai quali il Governo si attiene per la riforma dell'ordinamento penitenziario;

lo schema di decreto legislativo è volto in particolare a dare attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere *g*), *h*) e *r*) del citato comma 85 che prevedono: l'incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di

mantenimento (lett. *g*)); la previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato, sia all'interno del carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna (lett. *h*)); la previsione di norme volte al rispetto della dignità umana mediante la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna (lett. *r*));

considerato che:

le disposizioni previste all'articolo 1 dello schema di decreto novellano in gran parte il Capo II – Condizioni generali – e l'articolo 26 legge 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito: ordinamento penitenziario). Le modifiche nell'ordine riguardano: *a*) le caratteristiche degli edifici penitenziari; *b*) la previsione che le aree residenziali siano dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica; *c*) la previsione della collocazione in spazio separato dei servizi igienici rispetto alle camere pernottamento; *d*) l'obbligo per gli istituti di dotarsi di strumenti ulteriori rispetto a quelli presenti nelle biblioteche dei penitenziari; *e*) l'obbligo per gli istituti di dotarsi di strumenti e strutture in alcuni casi ulteriori rispetto a quelli presenti relativamente alla materia religiosa e alle pratiche di culto;

le novelle in questione sono quindi volte alla modifica delle norme inerenti al trattamento del detenuto. I singoli interventi sono accomunati dalla mancata considerazione della *vexata quaestio* del sovraffollamento carcerario. Prevedere spe-

cificatamente un elenco di locali e strumenti che tassativamente devono essere presenti all'interno degli istituti di pena, può essere un obiettivo irrealizzabile in quanto la previsione di ulteriori locali, oltre che onerosa in un momento di notevole necessità di risorse per l'edilizia carceraria, ridurrebbe drasticamente l'ampiezza di quelli destinati al pernottamento e alla vita dei detenuti;

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), novella l'articolo 5 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui disciplina le caratteristiche degli edifici penitenziari, prevedendo che tali edifici debbano essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e per lo svolgimento di attività lavorative, formative, artigianali, sportive, di culto e di socializzazione;

la previsione di specifici locali per le esigenze di vita individuale e per lo svolgimento di attività lavorative, formative, artigianali, sportive, di culto e di socializzazione all'interno degli istituti di pena andrebbe valutata anche in considerazione del fatto che essa comporterebbe una drastica riduzione dell'ampiezza dei locali destinati al pernottamento e alla vita dei detenuti;

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « Art. 6, comma 5, garantisce ai condannati alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere singole, fatta salva la contraria prescrizione del sanitario ovvero il caso in cui le particolari situazioni dell'istituto non lo consentano;

tale modifica andrebbe valutata alla luce dei monitoraggi effettuati dal DAP che, per mezzo di circolari, ha ribadito come lo stato di privazione della libertà rechi ai detenuti disturbi fisici e psicologici non sempre visibili e come l'allocatione in stanze singole accentuerebbe maggiormente la possibilità di atti autolesionistici da parte degli stessi detenuti;

la novella andrebbe considerata in rapporto all'annoso problema del sovrappollamento carcerario che, in linea di mas-

sima, rende assai complesso poter destinare ad un singolo soggetto uno specifico locale per il pernottamento;

l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso « Art. 20, comma 8, prevede la possibilità per gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria di stipulare apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati;

andrebbero previsti in tale ambito controlli e trasparenza delle procedure di selezione delle cooperative sociali e degli altri soggetti privati con i quali stipulare le convenzioni di inserimento lavorativo;

l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), introduce nell'ordinamento penitenziario un nuovo articolo (articolo 20-ter) relativo al lavoro di pubblica utilità, sganciandone l'operatività dal lavoro esterno e quindi prevedendolo anche all'interno del carcere;

il lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno del carcere andrebbe quindi assoggettato alle limitazioni soggettive previste al comma 1 dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario in materia di lavoro all'esterno, per cui, nei casi di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni; nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni;

l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), capoverso « Art. 20-ter, comma 7, prevede che il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli istituti penitenziari costituiscano titolo di priorità nell'assegnazione dei fondi da parte della Cassa delle ammende per i programmi di reinserimento dei detenuti nel mercato del lavoro;

la disposizione appare di difficile applicazione pratica, in quanto il numero e la qualità dei progetti non sembrano parametri idonei ai fini dell'assegnazione dei fondi;

l'articolo 2, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 22, comma 1, novella l'articolo 22 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo che la remunerazione per i detenuti ed internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi;

andrebbe riconsiderata la misura della remunerazione ivi prevista;

l'articolo 2, comma 1, lettera *l*), novella l'istituto della liberazione anticipata, aggiungendo, all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, il comma 3-*bis*, che estende, dai 45 giorni attualmente previsti, a 60 giorni per ogni semestre – nella misura di un giorno per ogni cinque giorni di partecipazione al progetto e comunque non superiore a quindici giorni – la detrazione di pena concessa al condannato a pena detentiva in caso di proficua partecipazione ai progetti di pubblica utilità;

i principi e criteri direttivi in conformità ai quali deve essere esercitata la delega in esame non fanno alcun riferimento al Capo VI del Titolo I dell'ordinamento penitenziario, nell'ambito del quale si colloca appunto la disciplina della liberazione anticipata;

gli altri principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 85 dell'articolo 1 della citata legge n. 103 del 2017, anche aventi ad oggetto le materie di cui al predetto Capo VI, non fanno alcun riferimento espresso al meccanismo di riduzione della pena da spiare, caratteristico dell'istituto della liberazione anticipata;

il silenzio della previsione di delega – che è invece esplicita laddove autorizza il legislatore delegato ad intervenire su altri istituti che incidono sullo

stato detentivo – induce ad escludere che il legislatore delegato possa intervenire in modo così significativo sulla misura della detrazione di pena conseguente al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata;

l'articolo 3 detta una disposizione transitoria in tema di liberazione anticipata in relazione all'espletamento di progetti di pubblica utilità, prevedendone l'applicazione retroattiva a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78;

andrebbe valutata la soppressione dell'articolo, alla luce delle considerazioni sopra riportate in ordine alle modifiche introdotte all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario dall'articolo 2, comma 1, lettera *l*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso « Art. 20, comma 8, siano previsti maggiore controllo e trasparenza nelle procedure di selezione delle cooperative sociali e di altri soggetti privati con i quali stipulare convenzioni di inserimento lavorativo, nonché controlli e requisiti più stringenti con riferimento ai singoli membri dagli stessi autorizzati a interloquire con i detenuti;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), capoverso « Art. 20-*ter*, sia sostituito il comma 6 con il seguente: « I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei

condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni »;

3) all'articolo 2, comma 1, venga soppressa la lettera *l*); conseguentemente sia soppresso l'articolo 3;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « artigianali sportive, di culto e di socializzazione con le seguenti: « e, ove possibile, culturali, sportive e religiose »;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « Art. 6, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « Art. 6, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 5;

d) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il secondo comma del nuovo articolo 8;

e) all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le lettere *d*) ed *e*);

f) all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), capoverso « Art. 20-ter, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 7.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore d'Austria in Italia, René Pollitzer, sul semestre di presidenza austriaca del Consiglio dell'Unione europea (luglio-dicembre 2018) 58

SEDE REFERENTE:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 58

ALLEGATO 1 (*Emendamenti*) 61

ALLEGATO 2 (*Nota depositata dal sottosegretario Molteni*) 63

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1° agosto 2018.

Audizione dell'Ambasciatore d'Austria in Italia, René Pollitzer, sul semestre di presidenza austriaca del Consiglio dell'Unione europea (luglio-dicembre 2018)

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.20 alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia co-

stiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono state presentate cinque proposte emendative, di cui due da parte del Partito democratico e tre da parte del gruppo Fratelli d'Italia (*vedi allegato 1*).

A tal proposito ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce alla Presidenza la facoltà di dichiarare

inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa delle Commissioni relativamente ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce di queste considerazioni, dichiara preliminarmente l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Quartapelle 2-bis.01 in quanto non strettamente attinente al contenuto del provvedimento in esame, concernente un oggetto assai circoscritto. L'emendamento propone, infatti, che gli interventi, di cui all'articolo 2 del provvedimento, siano accompagnati da ulteriori attività che, se pur rientranti negli obiettivi e nel dettato degli accordi richiamati in premessa, estendono le finalità e l'oggetto del decreto-legge.

Comunica, infine, che è pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relativa al disegno di legge in esame.

Eugenio ZOFFILI (Lega), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore.

Piero FASSINO (PD) invita il relatore e il Governo a riconsiderare il parere contrario sull'emendamento 2.1 dal momento che esso risulta del tutto coerente con gli obiettivi del provvedimento in esame, limitandosi a individuare, nell'ambito delle attività di addestramento e formazione del personale della Guardia costiera libica, anche la finalità di un'adeguata preparazione in materia di primo soccorso e di tutela dei diritti umani, secondo gli standard europei. Osserva, peraltro, che tale

disposizione è in linea con le indicazioni fornite dall'Alto Commissariato per i diritti umani (UNHCR), dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e da altri organismi internazionali.

Ivan SCALFAROTTO (PD) chiede alla Presidenza di riconsiderare l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Quartapelle 2-bis.01, dal momento che un emendamento di contenuto analogo è stato ritenuto ammissibile nell'ambito dell'esame del provvedimento al Senato: Peraltro, a suo avviso il contenuto dell'emendamento non amplia la portata del decreto-legge poiché si limita ad individuare in modo più preciso le finalità dell'intervento normativo.

Marta GRANDE, *presidente*, nel confermare l'inammissibilità dell'emendamento in questione, richiama le differenze tra i regolamenti di Camera e Senato in materia.

Eugenio ZOFFILI (Lega), *relatore*, nel ringraziare i colleghi per il contributo alla discussione offerto con la presentazione degli emendamenti, chiede collaborazione per procedere ad un'approvazione rapida del provvedimento, in scadenza l'8 settembre prossimo, e invita a valutare l'opportunità di ritirare le proposte emendative in vista della presentazione di ordini del giorno da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Andrea ORSINI (FI) sottolinea che gli emendamenti presentati dai colleghi dei gruppi di Fratelli d'Italia e del Partito Democratico, pur condivisibili sul piano dei principi, non hanno il contenuto proprio di un provvedimento normativo. Pertanto, preannuncia che il gruppo di Forza Italia si asterrà su tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI, nel confermare il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti, mette a disposizione della Commissione una nota esplicativa che può contribuire a chiarire

le ragioni alla base di questa valutazione e che contiene elementi di dettaglio sulla patrimonializzazione delle imbarcazioni cedute (nello specifico, le due unità navali della Guardia di finanza erano dismesse, e dunque la loro cessione non determina una riduzione dell'efficienza e della capacità operativa delle Capitanerie di porto); i tempi di consegna delle unità navali; le modalità di addestramento e di formazione del personale libico (*vedi allegato 2*).

Con riferimento all'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.3, in base al quale la cessione di unità navali deve essere vincolata alla stipula di un protocollo d'intesa con il Governo libico, precisa che tutti gli accordi fin qui conclusi tra il Governo italiano e le Autorità libiche – dal Trattato di amicizia del 2008 al *Memorandum* d'intesa del 2017 – sono parte integrante del decreto-legge e costituiscono i capisaldi dell'azione del Governo. In particolare il *Memorandum* del 2017 costituisce il « contratto » vigente tra Italia e Libia e che è alla base di questo provvedimento. Evidenzia che l'articolo 1 del provvedimento fa riferimento a specifiche intese da raggiungere nel rispetto delle vigenti disposizioni internazionali ed eu-

ropee per le concrete modalità di utilizzo futuro delle unità navali oggetto del provvedimento.

Quanto alla tutela dei diritti umani e al rafforzamento delle attività di controllo dei confini terrestri nel sud della Libia, oggetto delle proposte emendative presentate dal Partito Democratico, si tratta di principi già sanciti nel *Memorandum* d'intesa del 2017 e ai quali si conforma del tutto l'azione di questo Governo.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Delmastro Delle Vedove 1.1, 1.2 e 1.3.

Ivan SCALFAROTTO (PD), cofirmatario dell'emendamento Quartapelle Procopio 2.1, ne annuncia il ritiro anche in vista della presentazione presso l'Assemblea di un ordine del giorno di analogo contenuto.

Eugenio ZOFFILI (Lega) ringrazia a nome del suo gruppo il collega Scalfarotto per l'atteggiamento collaborativo.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

DL 84/2014: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (C. 1004 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: in materia di sanzioni *inserire le seguenti e*, in ogni caso, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dei livelli di efficienza e di capacità operativa delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e della Guardia di finanza interessate,.

- 1. 1.** Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La cessione di unità navali alla Libia, ai sensi del comma 1, non deve, in alcun caso, comportare una riduzione dei livelli di efficienza e di capacità operativa delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e della Guardia di finanza italiane interessate. A tal fine sono adottate tutte le opportune misure volte a promuoverne la salvaguardia.

- 1.2.** Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La cessione di unità navali alla Libia deve essere vincolata alla stipula di un protocollo d'intesa con il Governo libico finalizzato alla messa in atto di tutti gli strumenti utili a contrastare il fenomeno migratorio, tra i quali anche la

realizzazione di un blocco navale davanti alla costa della Libia.

- 1. 3.** Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: di esseri umani *inserire le seguenti:* , nonché l'adeguata preparazione in materia di primo soccorso e di tutela dei diritti umani, secondo gli standard europei.

- 2. 1.** Quartapelle Procopio, Fassino, Scalfarotto, Franceschini, Orfini, Pini, De Menech.

ART. 2-bis.

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

ART. 2-ter

(Ulteriori disposizioni).

1. Gli ulteriori interventi di manutenzione delle unità navali, nonché in materia di svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici di cui all'articolo 2, sono accompagnati:

a) al sostegno e al finanziamento dei programmi di crescita nelle regioni colpite dal fenomeno dell'immigrazione illegale di cui all'articolo 1 del *Memorandum* d'intesa

sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato di Libia e la Repubblica italiana del 2 febbraio 2017;

b) al completamento del sistema di controllo dei confini terrestri del sud della Libia di cui all'articolo 2 del citato *Memorandum*;

c) all'adeguamento dei centri di accoglienza temporanei in territorio libico e

alla formazione del personale libico ivi impiegato ai sensi dell'articolo 2 del citato *Memorandum*, in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e il Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNCHR).»

2-bis. 01 Quartapelle Procopio, Fassino, Scalfarotto, Franceschini, Orfini, Pini, De Menech.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

DL 84/2014: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (C. 1004 Governo, approvato dal Senato).

NOTA DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO MOLTENI

Elementi di risposta alla Nota di lettura n. 27 del Servizio del Bilancio del Senato relativa all'A.S. 624: "Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici" e agli altri quesiti posti nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni III e XIV.

In relazione alle informazioni richieste con la Nota in oggetto, si offrono i seguenti elementi di valutazione:

Art. 1

Osservazione 1: si rileva che non vengono forniti gli ulteriori elementi e i dati posti alla base della quantificazione degli oneri per il ripristino in efficienza delle unità navali oggetto di cessione. In particolare, si segnala che mentre per quelle della Guardia costiera il ripristino in efficienza è pari a 50.000 euro per ognuna delle unità, per quelle della Guardia di finanza (classe *Corrubia*) esiste una evidente differenza tra gli oneri da sostenere per le due unità (395.000 euro per il G 92 Alberti; 35.000 euro per il G 1155 Zanotti)

Risposta 1: relativamente alle dieci unità navali della Guardia costiera oggetto della cessione, gli oneri per il ripristino in efficienza delle stesse sono stati calcolati sulla base di costi storici inerenti le spese di manutenzione di primo livello dei motori, nonché dalle spese di carenamento ed eliminazione della livrea nazionale. Inoltre è stata stimata una percentuale aggiuntiva di interventi, che normalmente emergono nel corso delle attività di manutenzione e che, conseguentemente, non sono preventivabili. Quindi, l'onere di 50.000 euro per ogni unità, rappresenta un costo stimato medio, da affrontare per assicurare la consegna delle unità navali in piena efficienza.

Relativamente alle due unità della Guardia di finanza, il cui onere complessivo per il ripristino in efficienza è stimato in 430.000 euro, è stato calcolato prevedendo:

- a. 35.000 euro, a fattor comune per ciascuna delle unità, per lavori di carenamento, ed eliminazione della livrea nazionale, smontaggio dell'armamento fisso di bordo nonché sistemazione dei locali interni (elenco di dettaglio dei lavori a bordo del Guardacoste G.92 "Alberti" in allegato 1; per il G.115 "Zanotti" la lista dei lavori differisce solamente per la sostituzione del sistema d'arma - mitragliera "Astra" in luogo del cannone "Breda" - e di un propulsore);
- b. ulteriori 360.000 euro, per la sostituzione di uno dei due motori principali del G.92 "Alberti", attualmente inefficiente per grave avaria tecnica. Il costo della revisione del motore è pari a 330.000 euro, mentre le lavorazioni di disassemblaggio e sbarco del vecchio propulsore nonché l'imbarco e il montaggio del nuovo ammontano a 30.000 euro.

La differenza di oneri è legata, inoltre, alla diversa tipologia e al diverso dislocamento delle unità navali come di seguito riassunto:

Tipo unità navale	Lunghezza fuori tutto	Dislocamento
Guardia Costiera (Classe 500)	9,73 m	7.500 Kg
GdF (Classe Corrubia)	26,8 m	92.120 Kg

Osservazione 2: con riferimento agli oneri del personale, atteso che la quantificazione degli oneri accessori di personale in 12.000 euro non tiene conto del personale delle unità a supporto, andrebbe chiarito se il relativo onere è stato considerato nel costo delle unità per il supporto al convoglio.

Risposta 2: premesso che il problema si pone solo per la Guardia costiera in quanto le unità cedute sono di dimensioni tali da non poter affrontare, senza adeguato supporto, la navigazione d'altura, si

precisa che il calcolo proposto effettivamente non considera i costi di personale dell'unità di appoggio che dovrà scortare il "convoglio" dai porti italiani a quelli libici in quanto, all'atto della redazione del decreto-legge non è stato possibile individuare l'unità in questione. Si sta, tuttavia valutando se sia più sicuro e vantaggioso effettuare il trasferimento a mezzo di idoneo vettore navale, nell'ambito degli stanziamenti resi disponibili dal provvedimento legislativo di cui trattasi.

Osservazione 3: posto che le norme dispongono la cessione a titolo gratuito delle unità navali con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, andrebbero fornite informazioni sul valore di tali beni e sui suoi riflessi sul patrimonio statale.

Risposta 3: di seguito si riporta, per la Guardia costiera una tabella indicante il valore inventariale (comprensivo di ammortamenti) al 31.12.2017 di ogni singola unità, nonché il riflesso sul patrimonio statale.

Unità Navale	Sede assegnazione	Propulsione	Valore inventariale
CP 515	SIRACUSA	IDROGETTO	€ 30.963,60
CP 516	GELA	IDROGETTO	€ 12.012,65
CP 517	VASTO	IDROGETTO	€ 13.678,63
CP 518	OTRANTO	IDROGETTO	€ 35.245,78
CP 519	MONOPOLI	IDROGETTO	€ 6.821,39
CP 520	BARLETIA	IDROGETTO	€ 10.669,94
CP 521	GORO	IDROGETTO	€ 24.414,31
CP 522	PROCIDA	IDROGETTO	€ 12.343,34
CP 526	VENEZIA	ELICA	€ 30.525,77
CP 535	FANO	ELICA	€ 47.308,92
Totale			€ 223.984,33

Il riflesso sul patrimonio statale, pertanto, è pari a 223.984,33 euro, riferito a mezzi operativi ed efficienti, la cui cessione determina una non significativa riduzione della capacità operativa del Corpo, rispetto alla quale potrebbe ipotizzarsi, in prospettiva futura, un pur parziale reintegro di mezzi destinati alla componente navale.

Quanto alla Guardia di finanza, il valore inventariale dei beni risultante dalle scritture contabili, al 31 dicembre 2017, è pari a zero euro per il G. 92 "Alberti" (entrata in servizio: 1997; il prezzo storico era pari a 3.969.546,31 euro) e a 418.651,25 euro per il G. 115 "Zanotti" (entrata in servizio: 2000; il prezzo storico era pari a 4.004.302,09 euro). In ogni caso, la cessione delle due unità navali non comporterà la necessità di acquisire nuovi mezzi navali in sostituzione di quelli ceduti, la cui radiazione era già stata prevista nell'ambito di un più ampio programma di potenziamento e ammodernamento della flotta della Guardia di finanza, frutto di una progettualità di ampio respiro e che sarà attuato con risorse economiche pluriennali rivenienti da diverse linee di finanziamento già normativamente approvate.

Art. 2

Osservazione 4: si rileva che non sono forniti gli elementi e i dati concernenti la quantificazione della fornitura di un "supporto logistico" fino al 31 dicembre 2018 da assicurarsi in territorio libico

da parte di idoneo operatore economico e ammontanti a euro 500.000 per le unità navali della Guardia costiera. Tra l'altro la RT nel quantificare l'onere sottolinea il contesto ambientale e la situazione geo-politica del Paese, senza addurre però l'incidenza di tali fattori sulla stima complessiva dell'onere medesimo.

Risposta 4: relativamente alla Guardia costiera, tale importo rappresenta una spesa largamente stimata che tiene conto del costo manutentivo storico medio dei mezzi per una navigazione annua di circa 250 ore di moto (cadauna) pari a circa 17.000 euro per interventi effettuati su territorio nazionale, oltre una quota non meglio precisabile, ma stimata in eccesso di circa il 200% per interventi manutentivi - compresi i costi per la sicurezza delle maestranze - da effettuarsi da parte di idoneo operatore economico in territorio libico. Quanto alla Guardia di finanza, l'analoga voce di spesa prevede un onere di complessivi 170.000 euro, di seguito meglio specificati:

€ 50.000 per n. 4 carenamenti (n. 2 per ciascun Guardacoste);

€ 80.000 per attività di manutenzione sui motori principali e gruppi elettrogeni, comprensivo di kit manutentivi;

€ 23.200 per fornitura di n.1 coppia di eliche e di n.1 asse porta elica;

€ 3.600 kit anodi sacrificali per n. 4 carenamenti (n. 2 per ciascun Guardacoste);

€ 13.200 per lavorazioni sugli impianti

Osservazione 5: si evidenzia che l'onere manutentivo per le unità navali CP è indicato dalla RT in 50.000 euro per ciascuna unità mentre per le unità navali, classe *Corrubia*, l'onere manutentivo è stabilito in 85.000 euro per ciascuna unità.

Risposta 5: Vedi risposta n° 1

Osservazione 6: con riferimento agli oneri per le attività di formazione e addestramento si osserva che alcune voci di spesa, elencate dalla RT e suddivise per le due tipologie di unità navali, presentano delle differenze nell'ambito dei due corsi pur se apparentemente si riferiscono alla medesima categoria di onere e per tale motivo dovrebbero avere un importo unitario pressoché identico. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti voci di spesa: vitto e alloggio (costo unitario giornaliero di 170 euro per il corso riferito alle unità navali della Guardia costiera e di 250 euro per il corso della Guardia di finanza), voli aerei (rispettivamente 2.000 euro e 1.000 euro a persona), acquisizione di ausili didattici di aula e di bordo (in entrambi i corsi l'importo complessivo dell'onere è 15.000 euro anche se cambia il numero dei corsisti, rispettivamente, 20 e 28+2 tutor), interpretariato per effettuazione corsi e traduzione testi di studio (rispettivamente 46.809 euro e 30.000 euro), polizze assicurative (rispettivamente 320 euro a persona e 600 euro a persona), visti (rispettivamente 70 euro a persona e 30,46 euro a persona). Inoltre, andrebbero chiariti gli elementi posti alla base della quantificazione della voce di spesa riferita al costo del veicolo per trasferimenti dal centro di formazione all'albergo dei corsisti che per l'intero corso e per tutti i 20 corsisti ammonta a 225 euro complessivi.

Risposta 6: si premette che i corsi di formazione si svolgono in strutture formative diverse (Messina - Guardia Costiera e Gaeta - Guardia di finanza). L'ubicazione, la struttura e i servizi offerti delle suddette strutture determinano costi formativi e logistici sensibilmente diversi che, comunque, sono stati individuati in ragione di dati storici acquisiti in precedenti esperienze.

Relativamente alla formazione da rendersi nella struttura di Messina si è previsto l'alloggiamento ed il vettovagliamento del personale presso strutture civili in quanto non è possibile accasermare il personale in base. In particolare, il servizio di vettovagliamento terrà conto, come già avvenuto in precedenti casi, delle regole alimentari legate alla confessione religiosa dei corsisti. Il costo indicato

è stato calcolato in funzione del costo storico nella sede di Messina, determinato in 110 euro al giorno di pernottamento e 60 di vitto.

Per gli altri costi si è tenuto conto delle tratte aeree da Tripoli agli aeroporti più vicini alla sede di svolgimento del corso. E' evidente che la sede di Messina richiede, rispetto alla sede di Gaeta, due tratte aeree nazionali in aggiunta, pertanto un diverso costo medio.

Relativamente agli ausili didattici si è tenuto conto dei costi storici sostenuti per analoghi corsi.

Per quanto riguarda l'interpretariato, per effettuazione corsi e traduzione testi di studio, nonché per polizza assicurativa, si è fatto riferimento ai costi storici sostenuti per i corsi in fase di svolgimento (ad. es. Sea horse); quanto alla differenza dei costi assicurativi la stessa potrebbe essere legata ad una diversa previsione dei rischi assicurati, in funzione delle scelte discrezionali del Dirigente responsabile del progetto.

Relativamente agli oneri legati ai visti si segnala che negli ultimi tempi si è assistito ad una forte fluttuazione dei costi dovuta al variare dell'operatore economico che effettua il servizio di rilascio per conto dell'autorità consolare. Infatti nell'arco di pochi mesi si è passati da 40 a 240 euro.

Infine, si chiarisce che alla base della quantificazione della voce di spesa riferita al costo del veicolo per trasferimenti dal centro di formazione all'albergo dei corsisti per l'intero corso, il costo è legato al solo carburante del mezzo collettivo di servizio utilizzato dal centro di formazione per il trasferimento giornaliero dei corsisti.

Quanto agli oneri relativi alle attività di addestramento a favore del personale della Guardia costiera della Marina militare libica svolta dalla Guardia di finanza, sono stati stimati sulla base dell'esperienza maturata e dei costi effettivamente sostenuti, in occasione della riconsegna, recentemente avvenuta, delle due unità navali battenti bandiera libica, rimesse in efficienza presso il II Reparto Tecnico di Supporto di Nisida.

Il successo del modulo addestrativo utilizzato nelle attività passate ne ha suggerito l'applicazione anche per le attività di cui al decreto-legge in conversione.

Le attività programmate presso la Scuola Nautica di Gaeta, saranno articolate su tre settimane, ventidue giorni solari in tutto, a favore di due equipaggi di quattordici militari ciascuno, oltre a un tutor per ogni equipaggio, per un totale di trenta persone.

Ciascun equipaggio, durante le attività di natura pratica – che saranno effettuate a bordo dei Guardacoste classe *Corrubia* – al fine di massimizzare l'obiettivo formativo sarà suddiviso in tre distinte sezioni (coperta, macchina e comunicazione e scoperta), ciascuna con l'assistenza di un interprete di lingua araba.

Art. 3

Osservazione 7: in merito ai profili di copertura, si chiede conferma della disponibilità delle risorse residue dei fondi speciali. In particolare, relativamente all'utilizzo dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale andrebbe assicurato che tali somme sono libere da eventuali finalizzazioni in adempimento ad obblighi internazionali o comunque possono essere liberate dalle attuali finalizzazioni.

Risposta 7: al riguardo, si conferma la disponibilità e la piena utilizzabilità del Fondo speciale di parte corrente del suddetto Dicastero per la parziale copertura finanziaria del decreto- legge (pari a 1.231.000 euro) il quale trova fondamento giuridico anche in obblighi internazionali assunti dall'Italia con gli accordi e le intese bilaterali citati nelle premesse del decreto medesimo. Le risorse del predetto fondo possono, infatti, essere utilizzate anche per provvedimenti attuativi di obblighi internazionali oltretutto per disegni di legge di autorizzazione alla ratifica.

In merito agli ulteriori chiarimenti richiesti nel corso dell'esame del provvedimento in XIV Commissione, si rappresenta quanto di seguito:

- 1) in ordine ai tempi di consegna delle unità navali, salvo problematiche non prevedibili, i Guardacoste G.115 "Zanotti" e G.92 "Alberti" della Guardia di finanza saranno approntati, rispettivamente, in data 25 luglio e 15 settembre 2018; le motovedette della Guardia costiera:
 - saranno a breve disponibili (si stima entro la fine del mese) presso i porti ove sono attualmente ubicate, con gli interventi di manutenzione programmati già effettuati e, dunque, in piena efficienza;
 - per il trasporto, è stato ritenuto opportuno l'utilizzo di un vettore, dotato di idonea gru, sul quale le motovedette verranno caricate, che effettuerà poi il trasporto in Libia e la messa in acqua;
 - è attualmente in corso di predisposizione la gara per l'individuazione del vettore, il cui bando, come da norme vigenti, verrà pubblicato per 45 giorni;
 - assegnata la commessa, il termine massimo per l'esecuzione sarà di 40 giorni (trattasi termine massimo, ma presumibilmente l'operazione verrà effettuata in termini molto più brevi).L'operazione dovrebbe concludersi entro settembre/ottobre, salvo imprevisti o eventi attualmente non preventivabili.
- 2) quanto alla paventata opportunità di un accollo dei costi relativi al valore inventariale delle navi a valere sul bilancio europeo, è stato valutato che il ricorso alle relative procedure, più lunghe rispetto a quelle necessarie per individuare la copertura finanziaria all'interno del bilancio statale, sarebbe stato incompatibile con la ristrettezza dei tempi che connota il provvedimento d'urgenza. Ciò non toglie, tuttavia, che l'ipotesi in questione potrà essere rimessa a valutazioni da effettuarsi in futuro.
- 3) è stato, altresì, richiesto di chiarire se la copertura finanziaria non attinga a fondi su cui già gravano obblighi internazionali. Anche su tale punto, è stata confermata la disponibilità e la piena utilizzabilità del Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato per provvedimenti attuativi di obblighi internazionali oltreché per disegni di legge di autorizzazione alla ratifica. Al riguardo, il decreto-legge in oggetto trova il suo fondamento giuridico anche in obblighi internazionali contratti dall'Italia con gli accordi ed intese bilaterali citati nelle premesse del provvedimento stesso.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	89

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	69
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	99
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	107
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i>)	71
ALLEGATO 4 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	115
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	74
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2018.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita la relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato 1)*.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1004 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2018, recante Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che all'attuazione dell'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato, in materia di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto indicato nella clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-*bis*;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° agosto 2018. – Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.

Atto n. 16.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero della giustizia e una nota della Ragioneria generale dello Stato, contenenti elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla relatrice nella seduta del 18 luglio 2018 *(vedi allegato 2)*.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (Atto n. 16),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

in relazione all'articolo 1, in materia di trattamento penitenziario, la stima effettuata degli interventi di ristrutturazione degli edifici penitenziari è stata realizzata mediante acquisizione dei dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che ha fornito il quadro generale sulla capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione e presenza dei detenuti, compresi gli stranieri, al 31 dicembre 2017;

sono stati previsti una serie di interventi da realizzare nell'arco di un biennio con una spesa complessiva stimata in circa 4 milioni di euro, spesa che potrà essere fronteggiata mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi connessi alla riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017;

in merito all'articolo 2, comma 1, lettera a), nella parte che introduce i commi 9 e 10 dell'articolo 20 della legge n. 354 del 1975 relativi alla vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie o dei servizi delle prestazioni dei detenuti, si fa presente che per garantire maggiori risorse da destinare sia al lavoro sia alla formazione dei detenuti e degli internati, si prevede di acquisire, attraverso il meccanismo della riassegnazione dall'entrata del bilancio dello Stato, l'assegnazione integrale all'amministrazione penitenziaria dei proventi delle manifatture, delle lavorazioni e dei servizi in ambito carcerario;

ai maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in termini di minor gettito che rimane acquisito all'entrata, quantificati prudenzialmente in 500 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si potrà provvedere mediante riduzione del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017;

pertanto si assicura di poter dare attuazione alla disposizione in esame, precisando altresì che la mancata destina-

zione di risorse alla cassa delle ammende, per effetto della soppressione delle disposizioni di assegnazione, non compromette il funzionamento della cassa stessa, atteso che tutte le attività, anche quelle attualmente finanziate con l'assegnazione dei suindicati stanziamenti, potranno essere svolte con le risorse complessivamente disponibili;

anche l'articolo 2, comma 1, lettera h), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le convenzioni che l'amministrazione penitenziaria stipula con vari soggetti, quali caf, patronati e agenzie di servizi, per l'espletamento di pratiche per il conseguimento di prestazioni di tipo previdenziale o assistenziale, sono stipulate su richiesta del detenuto a esclusivo titolo gratuito, in quanto tali enti sono sovvenzionati direttamente dall'INPS;

pertanto l'assistenza prestata dall'amministrazione penitenziaria, che interviene solo quale semplice intermediario verso i predetti enti, potrà essere svolta con le dotazioni strumentali già in possesso della medesima amministrazione nonché con personale già preposto a tali servizi;

l'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), non è una prestazione tale da configurarsi come diritto soggettivo, ma è da classificarsi come uno strumento gestito dall'ANPAL direttamente o indirettamente tramite propri canali con gestione di tutte le procedure amministrativo-contabili ed il conseguente pagamento degli importi solo successivamente al conseguimento del risultato occupazionale prospettato;

pertanto dalla predetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'attività svolta dall'amministrazione penitenziaria è meramente interlocutoria, poiché volta a facilitare la scelta dell'operatore cui i detenuti possono rivolgersi per la gestione della procedura per la richiesta degli assegni di ricollocazione;

in merito all'articolo 2, comma 2, si fa presente che l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015, istituito in via sperimentale per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, al fine di garantire la copertura degli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è destinata a decorrere dall'anno 2020 alla copertura degli obblighi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali anche dei detenuti ed internati impegnati in lavori di pubblica utilità e in attività volontarie e gratuite;

si conferma altresì che tale integrazione appare sufficiente a coprire l'intera platea dei destinatari come sopra descritti;

all'articolo 5 appare necessario, dal punto di vista formale, specificare che l'onere di 3.530.000 euro a decorrere dal 2021 ha carattere annuale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: a 3.530.000 euro aggiungere la seguente: annui ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Atto n. 20.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero della giustizia contenente elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla relatrice nella seduta del 18 luglio 2018 (*vedi allegato 3*).

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che sul provvedimento deve ancora essere acquisito il parere della Conferenza unificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.

Atto n. 29.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che sul provvedimento deve ancora essere acquisito il parere della Conferenza unificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore.

Atto n. 33.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'e-

conomia e delle finanze, una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato e una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenenti elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla relatrice nella seduta del 18 luglio 2018 (vedi allegato 4).

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (Atto n. 33),

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

la disposizione di cui all'articolo 20, che estende anche alle organizzazioni di volontariato la possibilità di fruire del contributo statale in caso di donazione alle strutture sanitarie pubbliche di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, risulta finanziariamente neutra, in quanto l'erogazione dei contributi trova un limite indefettibile nelle risorse annualmente disponibili, come definite dalla legge di bilancio;

la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 21, che modifica la disciplina in materia di emissione di titoli di solidarietà finalizzati a sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore, è stata effettuata considerando una platea di potenziali beneficiari costituita da 17.122 enti (il 5 per cento degli enti *non profit*), di cui 16.125 costituiti da cooperative sociali e 997 da imprese sociali diverse da cooperative (quali risultanti dalla Banca dati Aida – Bureau Van DjiK), e moltiplicando per quattro la platea medesima a fini prudenziali;

la stima degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 23, che reca modifiche in materia di imposte sui redditi e di

definizione dei parametri di commerciabilità riferibili agli enti del terzo settore, è stata effettuata quantificando una perdita aggiuntiva del 5 per cento rispetto alla relazione tecnica originaria riferita al decreto legislativo oggetto di modifiche e integrazioni da parte del presente schema di decreto, che già considerava un effetto di spiazzamento dovuto all'introduzione della nuova disciplina,

la disposizione introdotta dal medesimo articolo 23 al comma 5-*bis* dell'articolo 79 del Codice del terzo settore, secondo cui i proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'ente, rappresenta una mera disposizione di coordinamento rispetto a quanto già previsto dall'articolo 79, comma 5, del Codice del terzo settore;

la disposizione di cui all'articolo 24, che inserisce le attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del Codice del terzo settore tra quelle che generano ricavi su cui applicare i coefficienti di redditività, rappresenta una disposizione di coordinamento finalizzata ad esplicitare che le attività di raccolta fondi diverse da quelle «occasionalmente», di cui all'articolo 79, comma 4, lettera *a*), del Codice del terzo settore, costituiscono attività commerciali cui si applica il regime opzionale di natura forfetaria;

l'articolo 26, che reca modifiche al regime delle detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali in favore degli enti del terzo settore di cui all'articolo 83 del Codice del terzo settore, non opera un ampliamento della platea dei beneficiari del citato regime, giacché la previsione precedentemente contenuta nel comma 6 del predetto articolo 83, viene ora traspunta nel comma 1;

l'articolo 27, che interviene sul regime fiscale delle organizzazioni di volontariato, è volto a esplicitare che tra le attività che non si considerano commerciali rientrano anche quelle di cui al comma 4 dell'articolo 79 del codice del

terzo settore, la cui non commercialità è prevista per tutti gli enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali;

inoltre, il medesimo articolo 27, laddove prevede un regime di esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, si limita a riproporre un'identica previsione già contenuta a legislazione vigente nell'articolo 8 della legge n. 266 del 1991, recante legge quadro sul volontariato;

la disposizione contenuta all'articolo 29, che riconosce agli enti che realizzano proventi non superiori all'importo di 220 mila euro annui la facoltà di non tenere scritture contabili e di redigere un rendiconto finanziario per cassa, non compromette o limita l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, giacché tale semplificazione lascia invariato l'obbligo di tenuta e conservazione della documentazione comprovante le operazioni svolte;

peraltro la disposizione opera un coordinamento con le norme di carattere generale previste dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli enti del Terzo settore di minori dimensioni;

l'applicazione del regime di esenzione IVA, come modificato dall'articolo 30, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del presente schema di decreto, anche alle prestazioni rese dai soggetti del terzo settore di natura commerciale – escluse le cooperative sociali, le cui prestazioni sono già assoggettate ad aliquota del 5 per cento, e le imprese sociali costituite in forma societaria – dovrebbe essere valutata sotto il profilo della conformità alla direttiva 2006/112/CE (concernente il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto), giacché la richiamata disciplina, prevedendo per le medesime operazioni svolte in modalità commerciale un regime impositivo differenziato tra soggetti del terzo

settore e soggetti di altri settori, potrebbe non essere in linea con il principio di neutralità dell'imposta;

inoltre, la modifica al n. 19 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, introdotta dal predetto articolo 30, comma 3, laddove prevede che l'applicazione del regime di esenzione IVA anche alle prestazioni rese dai soggetti del terzo settore di natura commerciale – escluse le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria – potrebbe non essere conforme all'articolo 132, comma 1, lettera *b)*, della predetta direttiva il quale, per le citate prestazioni rese da enti di diritto privato, subordina l'applicazione del regime di esenzione IVA alla circostanza che le operazioni siano rese alle medesime condizioni vigenti per gli enti di diritto pubblico;

rilevato che:

la disciplina fiscale degli enti del Terzo settore introdotta dal decreto legislativo n. 117 del 2017, come integrato dallo schema in esame, potrebbe determinare un aumento del prelievo fiscale a carico degli utili provenienti dalle attività commerciali, riducendo in tal modo le risorse da destinare alle attività non commerciali;

al fine di escludere la predetta riduzione di risorse, si dovrebbe valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della disciplina europea, che le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)* del Codice del Terzo settore siano considerate non commerciali se svolte da fondazioni *ex Ipab*, qualora gli utili che ne derivano siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e non siano previsti compensi a favore dei relativi organi amministrativi;

dovrebbe essere valutata, alla luce della direttiva 2006/112/CE, l'opportunità di sopprimere l'articolo 30, comma 3, dello schema di decreto in oggetto;

rilevata infine la necessità di apportare modificazioni di carattere formale alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 33,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

All'articolo 33, comma 1, sostituire le parole: « All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, valutati in » con le seguenti: « Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, valutati in ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 33 sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della disciplina europea, di considerare non commerciali le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e c) del Codice del terzo settore svolte da fondazioni ex Ipab, qualora gli utili che ne derivano siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e non siano previsti compensi a favore dei relativi organi amministrativi;

b) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 30, comma 3, del presente schema di decreto ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Vanessa CATTOI (Lega), *relatrice*, nell'illustrare lo schema di decreto in esame, rileva quanto segue.

Lo schema di decreto reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, emanato nell'ambito della attuazione della delega volta alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, per quanto concerne l'ordinamento del personale delle Forze di polizia. Atteso che a legislazione vigente non è prevista analoga facoltà per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, il provvedimento contiene disposizioni nel rispetto del principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Nel rispetto del predetto principio, vengono, pertanto, apportate correzioni e integrazioni di carattere formale, nonché quelle idonee ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Segnala che nell'esposizione considererà le sole norme ritenute meritevoli di interesse per i profili finanziari.

L'articolo, 2, comma 1, modifica innanzitutto i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinali necessari per la nomina ad agente di polizia, aggiungendovi

quello dell'efficienza fisica. Si prevede inoltre la possibilità di adottare ulteriori procedure di svolgimento del concorso per vice sovrintendente tecnico, anche attraverso modalità « telematiche », relativamente all'aliquota del trenta per cento che è ordinariamente destinata al reclutamento mediante concorso interno per titoli ed esami. Al riguardo, andrebbe confermato che l'aggiunta del requisito della efficienza fisica dei candidati possa comunque avvenire utilizzando le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente in relazione agli accertamenti concorsuali. Parimenti, con riferimento alla previsione di modalità telematiche per lo svolgimento del concorso di vice sovrintendente della Polizia di Stato riservato al personale interno, andrebbe acquisita conferma che la disposizione possa trovare attuazione a valere degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente.

L'articolo 2, comma 2, sostituisce la Tabella A allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, con la tabella 1 allegata allo schema, relativamente alle dotazioni organiche dei diversi ruoli ed alle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato. La relazione tecnica evidenzia che le modifiche alla dotazione organica riguardano, tra l'altro, in primo luogo, l'incremento di cinque posti di dirigente generale di P.S. (da 27 a 32), conseguente al recupero di altrettanti posti di dirigente generale già previsti in posizione di fuori ruolo presso il SISDE. Al riguardo, in linea di massima, considerando la dettagliata rappresentazione dei maggiori oneri fornita dalla relazione tecnica relativamente alle variazioni intervenute per il profilo professionale di dirigente generale e vice questore del nuovo organico, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, per i profili di stretta quantificazione, relativamente al computo del maggiore onere in ragione annua previsto per la previsione in organi delle n. 5 posizioni dirigenziali generali di P.S. previste nel nuovo organico, ritiene che andrebbe confermato che i parametri con-

siderati dalla relazione tecnica corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente. Inoltre, come peraltro previsto dalla Circolare n. 32/2010 della Ragioneria generale dello Stato, i dati riportati nel calcolo delle differenze retributive, andrebbero integrati con il computo degli effetti indotti e l'indicazione delle aliquote contributive applicate. È da segnalare comunque che la Tabella 1 sostitutiva della già citata Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, prevede anche un aumento di 83 unità all'interno del ruolo degli agenti e degli assistenti, che però non è evidenziato dalla relazione tecnica. Sul punto ritiene necessario chiedere un chiarimento al Governo.

L'articolo 3 reca una serie di modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica), stabilendo, tra l'altro, che le « Tabelle A e B » allegate al citato decreto sono sostituite, rispettivamente, dalla « Tabella 2 e dalla Tabella 3 », allegate allo schema di decreto in esame. Al riguardo, in considerazione degli elementi forniti dalla relazione tecnica in merito alla piena compensazione e alla neutralità delle variazioni contenute nella tabella 2 associata alla norma in esame, con quelle disposte all'articolo 2, comma 2, per la dotazione del personale appartenente ai ruoli « operativi », di cui si è detto in precedenza, non formula osservazioni.

L'articolo 4 prevede modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato), prevedendo, tra l'altro, che la « Tabella A » e la « Tabella B », allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, siano sostituite, rispettivamente, dalla « Tabella 4 » e dalla « Tabella 5 », allegate al presente schema di decreto. Al riguardo, non formula osservazioni.

L'articolo 6, comma 1, lettera e), stabilisce che il corso di formazione per commissario possa essere ripetuto una

sola volta nei casi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'ammissione d'ufficio al primo corso successivo per coloro che non abbiano superato il corso per la nomina a commissario della polizia di Stato operi comunque nei limiti del computo dei fabbisogni annuali di reclutamento e delle disponibilità organiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'articolo 6, comma 1, lettera g), prevede la modifica della composizione della Commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico e a dirigente generale medico, attraverso l'integrazione dei prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con i prefetti e i dirigenti generali di pubblica sicurezza, direttori di uffici e direzioni centrali. Inoltre, la successiva lettera v) prevede l'integrazione della composizione della Commissione per la progressione in carriera dei funzionari con la partecipazione di tutti i prefetti e dirigenti generali direttori degli Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza. Al riguardo, posto che la norma provvede a definire un ampliamento della composizione della commissione consultiva già prevista ai fini dello scrutinio per la nomina a dirigente generale della pubblica sicurezza, richiede elementi di delucidazione in merito ai compensi previsti dalla legislazione vigente per i componenti di tale organismo, con rassicurazioni in merito alla sostenibilità dei relativi oneri aggiuntivi di spesa, a valere sulle sole risorse finanziarie che sono già previste ai sensi della legislazione vigente nella titolarità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. In tal senso, ritiene che andrebbe altresì confermato che anche per il suo funzionamento e per le attività istruttorie, detta commissione, ampliata per effetto della norma in esame, potrà avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

L'articolo 6, lettere s) e t), prevede la riduzione da un anno a sei mesi della durata del corso di formazione iniziale per l'immissione alle carriere dei medici e dei medici veterinari con corrispondente aumento del periodo di effettivo servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche di medico capo e di medico capo veterinario. La norma prevede inoltre una durata non superiore a tre mesi del corso di formazione dirigenziale per i medici capo e i medici capo veterinari. Al riguardo, premesso che la riduzione della durata del corso per l'accesso al ruolo direttivo sanitario della Polizia di Stato (da 1 anno a 6 mesi) determina una corrispondente «velocizzazione» dell'anzianità da maturarsi ai fini dell'avanzamento dei funzionari medici della Polizia di Stato a medico principale e quindi a medico capo, la relazione tecnica provvede alla puntuale definizione dei maggiori oneri annui, per il decennio 2018/2028, rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali di spesa redatti secondo il criterio della legislazione vigente. Al riguardo osserva che andrebbe confermata la congruità dei parametri retributivi considerati, a partire dalla platea considerata (n. 234) e dalle mensilità considerate per ciascun anno. In ordine ai profili di computo materiale dell'onere unitario lordo, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, andrebbero altresì richiesti i prospetti di calcolo degli oneri contributivi posti a carico dell'Amministrazione per ciascuno dei profili retributivi considerati, con l'indicazione delle aliquote applicate.

L'articolo 6, comma 1, lettera u), dispone che l'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, a normativa vigente rimesso, in via esclusiva, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, possa essere effettuato anche da altri soggetti, non specificati. Al riguardo, per i profili di quantificazione, la relazione tecnica certifica che non vi saranno oneri nemmeno a carico degli enti del Servizio Sanitario in relazione ai corsi in questione. Ritiene comunque opportuno

che il Governo fornisca ulteriori elementi di chiarificazione in merito alla concreta possibilità che siano chiamate comunque anche Amministrazioni pubbliche all'aggiornamento professionale dei medici e veterinari della Polizia di Stato e che maggiori oneri debbano quindi sostenersi a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per tali attività formative. Sul punto, sottolinea che la stessa norma, relativamente ai corsi e percorsi di aggiornamento che siano organizzati dalla medesima Amministrazione della pubblica sicurezza, certifica che gli stessi rivestono carattere di obbligatorietà per i direttivi appartenenti al ruolo sanitario.

L'articolo 7, alle lettere *a) – zz*), reca le modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare per le esigenze di adeguamento della normativa vigente prevista per il personale dell'Arma dei Carabinieri, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di una visita medica, tesa a escludere l'assenza di infermità invalidanti in atto, nonché un accertamento attitudinale per il personale che partecipa ai concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti. Al riguardo, osserva che andrebbe confermato che l'introduzione della visita medica potrà aver luogo a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente per l'Arma dei carabinieri.

L'articolo 7, comma 1, lettera *ee*), prevede che l'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli, riconoscendo la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, ferma restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato. Al riguardo, rispetto alla possibilità che l'iscrizione in ruolo possa essere posticipata a causa dell'articolazione dei corsi di formazione in più cicli, seppure la relazione tecnica chiarisce che a tutti i vincitori viene riconosciuta la medesima decorrenza economica, evidenzia che andrebbe confermato che alcun tipo di effetto finanziario aggiuntivo, nemmeno di

cassa, risulti associabile alla differente materiale tempistica di iscrizione in ruolo per i carabinieri sovrintendenti che siano stati dichiarati vincitori del medesimo concorso.

All'articolo 7, comma 1, lettera *nn*), si eleva l'aumento di anzianità di grado per gli ufficiali già transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, che passa da un aumento di due anni, un mese e ventiquattro giorni, a un aumento di due anni e cinque mesi. La relazione tecnica certifica che l'intervento non comporta oneri, trattandosi di mera rideterminazione di anzianità ai fini giuridici. Al riguardo, posto che il riconoscimento dell'anzianità maturata aumenta da 2 anni, 1 mese e 24 giorni, a 2 anni e 5 mesi, ritiene che andrebbe comunque valutato l'impatto finanziario della disposizione, ai fini della maturazione dell'anzianità utile per gli avanzamenti nella carriera ufficiali a ruolo « aperto » del ruolo speciale a esaurimento, e le conseguenti modifiche rispetto agli effetti tendenziali da ritenersi già scontati a legislazione vigente.

All'articolo 7, comma 1, lettera *oo*), laddove oggi è previsto a legislazione vigente che fino all'anno 2021 è autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unità complessive suddivise in misura non superiore a 160 unità annue, si stabilisce invece che tali unità debbano essere distribuite « equamente per ogni annualità ». Al riguardo, sostiene che il Governo dovrebbe fornire un chiarimento in merito alla compatibilità dell'eventuale superamento del precedente limite annuale con gli effetti da considerarsi già scontati nei tendenziali annui a legislazione vigente.

L'articolo 7, comma 1, lettera *uu*), reca modifiche al regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto, prevedendo, tra l'altro, un limitato incremento del numero delle promozioni al grado di luogotenente per l'anno 2021. Al riguardo, prende atto della quantificazione dell'onere per l'in-

cremento delle promozioni al grado di luogotenente, ricordando che ai sensi della Circolare n. 32/2010 della Ragioneria generale dello Stato, i dati riportati nel calcolo delle differenze retributive andrebbero integrati con il computo degli effetti indotti e l'indicazione delle aliquote contributive applicate. Sulle altre modifiche, posto che gli avanzamenti nel periodo transitorio operano comunque nel limite delle vacanze che si determinano annualmente, e che non modificano in alcun modo la decorrenza amministrativa e giuridica dell'avanzamento al grado, non formula osservazioni.

L'articolo 7, comma 2, prevede il collocamento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri in sovrannumero agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche. La relazione tecnica precisa che l'onere ha natura eventuale (in quanto si verifica esclusivamente nell'ipotesi in cui il comandante generale sia nominato tra gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri) e deriva dalla possibilità di promuovere, ad invarianza di organico, un generale di divisione al grado di generale di corpo d'armata. Al riguardo, alla luce dei dettagliati elementi forniti dalla relazione tecnica per la definizione dell'onere annuo a partire dal 2018, e per il decennio 2018-2028, del collocamento in sovrannumero del posto di comandante generale, non formula osservazioni. Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, ritiene che andrebbe confermata la congruità della retribuzione media annua individuata nei gradi di generale di divisione e generale di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri, nonché dei parametri per l'individuazione dei maggiori oneri corrispondenti alle posizioni retributive lorde di nuovo inquadramento.

L'articolo 7, comma 3, prevede la computabilità del periodo di comando o di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo forestale anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano. Al riguardo, non formula osservazioni nel presupposto che il computo dei periodi di comando

anche nel grado di maggiore o capitano, ai fini dell'avanzamento al grado dirigenziale, non influisca sul contingente delle nomine annue che rimane ancorato al numero dei posti vacanti in organico così come risulta determinato al 1° gennaio di ciascun anno.

L'articolo 8, comma 1, lettera *r*), modifica il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Disposizioni in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), specificando tra l'altro che il personale con anzianità 1° gennaio è inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente. Al riguardo, non formula osservazioni nel presupposto che la modifica in esame produca i propri effetti sull'inserimento quadri annuali di avanzamento al 31 dicembre dell'anno precedente, e che questi operino comunque, annualmente, nei limiti delle vacanze organiche accertate al 1 gennaio di ogni anno.

L'articolo 8, comma 1, lettera *u*), stabilisce che il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di istruzione del Corpo, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà ridefinita sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. Al riguardo, come già rilevato alla lettera *ee*) del comma 1 dell'articolo 7 in relazione ad una analoga disposizione prevista per l'Arma dei Carabinieri, osserva che andrebbe confermato che alcun tipo di effetto finanziario aggiuntivo, nemmeno di cassa, risulti associabile alla differente materiale tempistica di iscrizione in ruolo per i carabinieri sovrintendenti che siano stati dichiarati vincitori del medesimo concorso.

L'articolo 9, alle lettere *a) – l)*, modifica il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78).

L'articolo 9, comma 1, lettera *g)*, esclude il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza dal calcolo delle eccedenze rispetto agli organici di legge che si determinano per effetto del conferimento delle promozioni annuali e che comporta il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, dell'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, dell'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianità di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il più anziano. Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma esclude espressamente la posizione dirigenziale del maestro della banda dalla attuazione del dispositivo sulle eccedenze, osserva che andrebbero chiariti gli effetti finanziari che appaiono onerosi. Ciò detto, atteso che la norma interviene ponendo una espressa deroga-esclusione al numero di ufficiali per cui è prevista l'attivazione di un istituto previsto dalla legislazione vigente in connessione proprio alla salvaguardia della coerenza degli organici dirigenziali, entro i limiti quantitativi individuati dall'ordinamento.

L'articolo 9, comma 1, lettera *h)*, modifica la tabella n. 1 allegata al citato decreto legislativo, che riporta il ruolo normale della Guardia di finanza, prevedendovi, tra l'altro, la riduzione da quattro a due anni del ciclo di promozioni definito dalla tabella con riferimento alla categoria del tenente colonnello, che in precedenza riguardava il periodo 2017-2023, mentre ai sensi del decreto in esame viene riferito al periodo 2017-2019. La relazione tecnica afferma che la norma modifica la tabella n.1 in relazione ai requisiti di comando, all'ordine delle promozioni tra comparti e fasce di valutazione, senza modificare il

numero delle promozioni complessive, pertanto l'intervento non determina nuovi o maggiori oneri. Al riguardo, ritiene che andrebbe compiutamente dimostrata l'invarianza complessiva degli effetti determinati dalle norme in esame che da un lato modificano i requisiti di anzianità per il passaggio da una aliquota di valutazione all'altra dei tenenti colonnelli e dall'altro rimodulano i contingenti di promozioni. Segnala inoltre che, con riferimento alla modifica da quattro a due anni del ciclo di promozioni definito con riferimento ai tenenti colonnello, andrebbero chiariti gli effetti finanziari che ne conseguono.

L'articolo 10, comma 1, alla lettera *a)*, integra le disposizioni relative alla nomina e alle attribuzioni del Comandante generale della Guardia di finanza al fine di prevedere il collocamento in soprannumero agli organici del Comandante generale scelto tra i generali di corpo d'armata della Guardia di finanza. Al riguardo, in considerazione della dettagliata esposizione dei profili di computo del maggior onere connesso alla esclusione dal quadro organico dirigenziale della posizione di Comandante generale della guardia di finanza dalla relazione tecnica rappresentata in un orizzonte decennale (2018/2028) come stabilito dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, non formula osservazioni. Ad ogni modo, in relazione ai parametri retributivi considerati dalla relazione tecnica, al lordo della componente contributiva posta a carico dell'Amministrazione, sostiene che andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con la indicazione delle percentuali applicate.

L'articolo 10, comma 2, prevede l'esclusione dal provvedimento di collocamento in aspettativa anche del colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza. Al riguardo, rinvia alle riflessioni formulate in relazione alla modifica di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 9.

L'articolo 12, comma 1, alle lettere *a) – n)*, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante norme in materia di Isti-

tuzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e ivi apportando modifiche formali necessarie per adeguare il testo normativo al cambiamento della denominazione di alcune qualifiche del ruolo dei direttori tecnici, ora ruolo dei funzionari tecnici. In particolare, il successivo comma 2 sostituisce le Tabelle A e B allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, concernenti, rispettivamente, le dotazioni organiche dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria Banca Dati DNA e l'equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei citati ruoli tecnici, con le Tabelle n. 17 e n. 18, allegate al provvedimento in esame. Al riguardo non ha nulla da osservare, in considerazione della circostanza che le due tabelle sono conformi ai contingenti organici che sono già previsti nelle tabelle che vengono sostituite e ad oggi allegate al decreto legislativo 162/2010.

L'articolo 14, comma 1, alle lettere *a)* – *aa)*, apporta modifiche alle norme di riordino dei ruoli del personale appartenente alla Polizia di Stato, prevedendo la rimodulazione della disciplina dei corsi di aggiornamento e di formazione per i vincitori dei concorsi per vice sovrintendente e per vice ispettore indetti nella fase transitoria (dal 2017 al 2023), nonché la durata minima dei medesimi corsi (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese per quello per vice sovrintendente e non superiore a sei mesi e non inferiore per quello per vice ispettore). La relazione tecnica certifica poi che gli interventi non comportano oneri aggiuntivi anche nell'eventuale ipotesi di riduzione della durata del corso di formazione, atteso che, con la relazione tecnica di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017, è stato fatto riferimento, come copertura finanziaria, ad una decorrenza giuridica ed economica anteriore a quella a quella in cui si concluderanno i rispettivi corsi di formazione. Al riguardo, osserva che andrebbe meglio esplicitata la ragione per cui la rinnovata disciplina non sarebbe suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri, in quanto si sarebbe fatto riferimento, come copertura

finanziaria « ad una decorrenza giuridica ed economica anteriore a quella a quella in cui si concluderanno i rispettivi corsi di formazione », dal momento che la riduzione della durata nei corsi produce giocoforza l'anticipazione della nomina in ruolo e la « velocizzazione » dell'anzianità di servizio utile agli avanzamenti ai gradi successivi cd. a ruolo « aperto ».

L'articolo 14, comma 1, lettere *b)* e *c)*, introduce l'espressa indicazione della medesima decorrenza giuridica ed economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, per la nomina a vice ispettore dei vincitori del primo concorso interno già bandito e del concorso a 1.000 posti – i cui posti possono essere eventualmente incrementati di 500 unità attraverso la contestuale riduzione dei posti per il secondo concorso per vice ispettori – riservati ai soli sovrintendenti capo più anziani, con la previsione della precedenza dell'iscrizione in ruolo dei vincitori dei medesimi concorsi, con almeno due anni di anzianità nella qualifica di sovrintendente capo al 1° gennaio 2017, già destinatari della specifica riserva di posti a salvaguardia della maggiore anzianità effettiva nel ruolo. La relazione tecnica precisa che tali interventi hanno una funzione parzialmente « deflativa » del contenzioso in atto: infatti, l'incertezza interpretativa connessa alla mancata espressa indicazione, nel provvedimento di riordino, di una decorrenza certa della nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, ha determinato un significativo ricorso al giudice amministrativo. L'intervento, limitatamente all'eventuale incremento di n. 500 posti di vice ispettore per il richiamato concorso per 1.000 posti di vice ispettore comporta un maggior onere. Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, relativamente all'anticipazione della decorrenza del grado di sovrintendente coordinatore e successivi dal 2018, considerando l'analitica rappresentazione esposta in relazione tecnica del maggior onere atteso nell'arco del decennio 2017/2028 a ragione dei 500 previsti posti nei concorsi ad ispettore, richiede conferme anche in merito alla

congruità degli elementi singolarmente considerati nel calcolo; delle differenze retributive, in ogni grado di anzianità (assegno *ad personam*, vice ispettore + 17 e +27 anni di servizio) tra sovrintendente capo (dei vari livelli di anzianità) e ispettore (dei vari livelli di anzianità) (Tabella 2), al lordo degli oneri contributivi a carico dell'amministrazione, ivi fornendosi anche i prospetti di computo degli oneri e l'indicazione delle aliquote applicate.

L'articolo 14, comma 1, lettera e) e lettera q), precisa la decorrenza giuridica al 1° gennaio 2017 e non già al 1° ottobre 2017 delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, per effetto della riduzione delle permanenze. La relazione tecnica certifica che l'intervento non comporta comunque nuovi o maggiori oneri, atteso che quelli connessi alla corretta decorrenza delle predette promozioni al 1° gennaio 2017 sono già stati considerati nella relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 95 del 2017. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto che l'anticipazione degli effetti degli avanzamenti al 1° gennaio 2017, anziché al 1° ottobre 2017, risulti esser stata già scontata nei calcoli riportati dalla relazione tecnica annessa al decreto legislativo n. 95 del 2017, circostanza che andrebbe comunque confermata.

L'articolo 14, comma 1, la lettera f), dispone « il recupero » per il prossimo concorso per 300 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento dei posti non coperti (136 unità) nel precedente concorso per 1.500 vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, nonché la possibilità di rimodulare la durata del relativo corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, fissandolo in un arco temporale non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, in sostituzione dell'originario periodo di sei mesi. La relazione tecnica precisa che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che i 136 posti che potranno aggiungersi ai 300 risultano già coperti finanziariamente, con decorrenza giuridica ed economica prece-

dente a quella che avranno i vincitori del concorso a 300 posti. Al riguardo, in considerazione del fatto che gli effetti riconducibili alla norma risultano comunque già scontati nell'ambito dei tendenziali a legislazione vigente, non formula osservazioni.

L'articolo 14, comma 1, lettera o), integra la disciplina del concorso interno per vice ispettore tecnico, prevedendo l'utilizzo anche dei posti disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici al 31 dicembre 2018. La relazione tecnica certifica che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che all'incremento dei posti per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici attraverso concorso interno corrisponderà una contestuale corrispondente riduzione dei posti per i concorsi interni per vice ispettore, i cui oneri sono già stati considerati nella relazione tecnica allegata al medesimo decreto legislativo. Al riguardo, ivi trattandosi di integrazione che lascia inalterati gli effetti già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente, non formula osservazioni.

L'articolo 14, comma 1, la lettera z), reca l'indicazione della decorrenza del 1° gennaio 2017 per la promozione alla qualifica di orchestrale di primo livello, degli orchestrali ispettori superiori tecnici, in analogia a quanto previsto anche per le corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia con la finalità di superare incertezze emerse in sede applicativa. Secondo la relazione tecnica l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che il relativo onere è stato già considerato dalla relazione tecnica allegata al decreto legislativo. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto che gli effetti della norma in esame risultino già scontati nei tendenziali di spesa in quanto contemplati nella quantificazione degli oneri connessi al riordino di cui alla relazione tecnica annessa al decreto legislativo n. 95 del 2017, circostanza che però andrebbe opportunamente confermata.

L'articolo 14, comma 1, la lettera aa), prevede concorsi straordinari interni per

titoli relativi al transito nei ruoli tecnici del personale del ruolo ordinario con un'età non inferiore a 50 anni – in posizione di soprannumero e con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di origine – per lo svolgimento di compiti per i settori di « supporto logistico e supporto logistico-amministrativo », nonché all'accesso al settore logistico e al settore logistico-amministrativo dei ruoli tecnici del personale dei ruoli ordinari che svolge da almeno cinque anni funzioni del settore sanitario, anche se privo dello specifico titolo abilitativo, nonché alla qualifica di vice ispettore tecnico del personale del ruolo dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo. La relazione tecnica certifica che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che al predetto eventuale transito e accesso nella qualifica di vice ispettore tecnico, in posizione soprannumeraria, corrisponde l'indisponibilità di posti nella qualifica di provenienza, nonché nei concorsi interni nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori, attraverso la prevista indisponibilità dei posti nel ruolo degli ispettori. Al riguardo, non formula osservazioni, posto che al fine di assicurare la neutralità delle disposizioni in esame, a fronte della creazione di posizioni soprannumerarie nel ruolo tecnico si prevede l'indisponibilità di un numero di posti, equivalenti sotto il profilo finanziario, nei livelli iniziali della carriera, sia per il reclutamento esterno che per i concorsi interni nel ruolo degli ispettori.

L'articolo 15, comma 1, lettera *a*), dispone « il recupero » di 5 posti da dirigente generale già previsti come posizione di fuori ruolo presso il SISDE dalla legge istitutiva della DIA, con il contestuale incremento della dotazione organica dei dirigenti generali (da 27 a 32). Al riguardo, rinvia all'articolo 2, comma 2, e alle osservazioni in merito formulate.

L'articolo 15, comma 1, lettera *b*), prevede che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso

concorso interno presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, possa articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, fermo restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato. Al riguardo, ritiene che andrebbe chiarito se la previsione di più percorsi formativi attraverso la predisposizione di più cicli didattici, possa ritenersi esperibile potendo avvalersi a tal fine l'Amministrazione della pubblica sicurezza delle sole risorse che sono per essa già previste ai sensi della legislazione vigente.

L'articolo 16 modifica in più parti l'articolo 36 che reca disposizioni transitorie sul riordino dei ruoli del personale delle forze di Polizia. In particolare, il comma 1, lettera *e*), modifica la disciplina in tema di inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale. Si prevede la possibilità di conferire nel 2019 una promozione ulteriore al grado di generale di brigata rispetto a quanto già previsto dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati riportati nella tabella B1 della relazione tecnica, non formula osservazioni.

L'articolo 17, comma 1, lettere *a*) – *g*), reca la modifica parziale di alcune disposizioni transitorie relativamente all'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, prevedendosi tra l'altro che, per il periodo transitorio e dunque fino al 2022, la durata dei corsi di formazione per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente è fissata in un periodo non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e la determinazione delle modalità attuative dei corsi stessi è rinviata ad un decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La relazione tecnica

assicura infine che gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri. Al riguardo, premesso che tra l'altro il dispositivo provvede a stabilire una durata dei corsi inferiore, per gli avanzamenti interni a vice sovrintendente, rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente, ritiene che andrebbero considerati gli effetti in termini di maggiori oneri rispetto a quelli contemplati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente connessi agli avanzamenti automatici per anzianità ai gradi successivi della carriera sottufficiali del Corpo della Polizia penitenziaria.

L'articolo 17, comma 1, lettera *b*), dispone l'incremento dei posti, da 50 ad 80, del concorso interno per titoli, per l'accesso, per una sola volta, al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria. La ridefinizione della disciplina del corso, con riferimento alle modalità e alla durata del corso di formazione, compresa tra un massimo di sei mesi ed un minimo di tre mesi, è rinviata ad un decreto del Capo del Dipartimento. Al riguardo, con riferimento agli oneri quantificati dalla relazione tecnica, premesso che l'attivazione di un ruolo direttivo ad esaurimento nell'ambito della dotazione organica dei funzionari dell'amministrazione penitenziaria per n. 30 posti è accompagnata da una relazione tecnica che reca l'esposizione delle retribuzioni annue e del differenziale tra gli importi spettanti alla qualifica di ispettore capo e ispettore superiore della polizia penitenziaria e commissari del ruolo direttivo della medesima per il periodo 2020-2028, osserva che andrebbero richiesti i prospetti di computo dei singoli emolumenti compresi valori retributivi annui, analogamente a quanto riportato dalla relazione tecnica per gli inquadramenti nel ruolo ad esaurimento del personale non direttivo e non dirigente della Polizia di Stato.

L'articolo 17, comma 1, la lettera *d*), fissa la decorrenza giuridica al 1° gennaio 2017 e non più al 1° ottobre 2017 delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, per effetto della riduzione delle permanenze. Al riguardo, ritiene che

andrebbe confermato che la validità della norma di riduzione del periodo di anzianità, ai fini dell'avanzamento prevista dagli articoli del decreto legislativo n. 443 del 1992, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, anziché con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017 come previsto dalla norma vigente, non determini un'alterazione degli effetti di spesa, rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente per il medesimo anno.

L'articolo 17, comma 1, la lettera *f*), prevede la possibilità di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale del Corpo della Polizia penitenziaria vincitore del medesimo concorso in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso. Al riguardo, come già visto per le disposizioni di analogo tenore previste per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, osserva che andrebbe chiarito se la previsione di più percorsi formativi attraverso la predisposizione di più cicli didattici possa ritenersi esperibile, potendo avvalersi a tal fine l'Amministrazione della pubblica sicurezza delle sole risorse che sono per essa già previste ai sensi dalla legislazione vigente.

L'articolo 18, comma 1, alle lettere *a*) – *g*), reca modifiche ed integrazioni all'articolo 45 recante Disposizioni finali e finanziarie del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni finali e finanziarie per le Forze di polizia. In particolare, il comma 1, lettera *c*), introduce una norma di salvaguardia per i vice questori e qualifiche e gradi corrispondenti che al 1° gennaio 2018 risultavano essere in possesso di un'anzianità di ruolo superiore a 13 anni e inferiore a 18 anni. La relazione certifica che con la disposizione in esame si elimina uno « scavalcamento temporaneo » nel trattamento economico di funzionari e ufficiali promossi alla qualifica di vice questore o al grado di tenente colonnello prima del 1° gennaio 2018, da parte dei vice questori aggiunti/maggiori con pari anzianità di servizio promossi successivamente. Al riguardo, os-

serva che andrebbe chiarita la ragione per cui le differenze retributive cui la norma pone termine fossero di ammontare molto diverso nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza. Infatti, pur avendo gli stessi trattamenti economici di partenza (39.865 euro), in virtù della norma gli interessati appartenenti ai Carabinieri avranno un nuovo trattamento di 42.280 euro mentre gli interessati appartenenti alla Guardia di Finanza avranno un nuovo trattamento di 40.130 euro, essendo le differenze retributive rispettivamente di 2.414 euro e 264 euro. Andrebbero pertanto fornite maggiori informazioni sui parametri che determinano tale differenza di trattamento economico.

L'articolo 18, comma 1, lettera *f*), prevede che per il 2019 non sono computate nel numero delle promozioni annuali da effettuare nell'Arma dei Carabinieri conferimenti conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089 del Codice dell'ordinamento militare. Secondo la relazione tecnica l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, poiché non prevede variazioni della dotazione organica. Al riguardo, evidenzia che la norma, consentendo di non computare tra le promozioni per il 2019 quelle avvenute a seguito di cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089 del Codice dell'ordinamento militare, neutralizza l'efficacia della disposizione contenuta nel medesimo articolo 1089 che prevede di computare la promozione in quelle da effettuare l'anno successivo nel caso in sia stato raggiunto il limite massimo di promozioni stabilite per l'anno. Ritiene quindi opportuno un chiarimento sulle ricadute finanziarie di questa possibile mancanza di compensazione delle promozioni nell'anno successivo.

L'articolo 18, comma 1, lettera *g*), inserisce tra le norme « contrattuali » estese al personale dirigente delle Forze di polizia dal decreto legislativo n. 95 del 2017 il richiamo all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 2009, relativo all'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di

volò, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Secondo la relazione tecnica l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che erano già stati considerati gli effetti finanziari del richiamo anche al predetto articolo 11. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto che l'indennità in parola risulta esser stata già considerata nella determinazione degli oneri conseguenti al riordino delle carriere dalla relazione tecnica annessa al decreto legislativo n. 95 del 2017, circostanza per cui richiede una conferma.

L'articolo 19 reca la modifica dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, che ha introdotto una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area di negoziazione dirigenziale. In particolare si prevede la disapplicazione, per il triennio 2018-2020, della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo « contratto » per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari, atteso che, per il suddetto triennio, è già prevista una adeguata copertura finanziaria. Al riguardo, non formula osservazioni, trattandosi di risorse comunque destinate al trattamento accessorio. Ad ogni modo, pur trattandosi di effetti che sono comunque già contemplati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente, evidenzia che la disapplicazione della clausola prevista dalla norma vigente per le annualità del triennio 2018-2020, determina, giocoforza, l'ampliamento della quota delle risorse già disponibili, per lo stesso triennio 2018-2020, ai fini dell'adeguamento del trattamento accessorio. Circostanza, quest'ultima, su cui richiede un chiarimento.

L'articolo 22 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento nell'ambito della quota di risorse ancora disponibili per la revisione

dei ruoli delle Forze di polizia. Al riguardo, osserva che andrebbe confermata l'esistenza delle citate disponibilità nel bilancio in gestione alla prevista data di emanazione dello schema di decreto legislativo in esame, fornendosi l'indicazione del capitolo di bilancio interessato. Inoltre, in merito allo scrutinio degli effetti finanziari che scaturiscono dal provvedimento, pur considerando che trattasi di norme tutte comportanti maggiori spese di natura economica corrente (personale) e che al solito tali spese sono contraddistinte da una certa « simmetria » nella contabilizzazione degli effetti d'impatto sui singoli saldi di finanza pubblica, evidenzia che la tabella di sintesi AA allegata alla relazione tecnica espone invece la gamma degli oneri in termini assai più « sintetici »: in tal senso, ritiene che il Governo dovrebbe esplicitare l'impatto, per ciascuna annualità, delle singole norme sui tre saldi di finanza pubblica e dei relativi effetti indotti. In merito poi al comma 2 del medesimo articolo 22, che dà conto degli effetti indotti inclusi negli oneri oggetto di copertura, rileva sul piano formale che il riferimento dovrebbe essere all'articolo 18, comma 1, lettera c), e non all'articolo 19 che non reca una lettera c) ed è norma priva di oneri secondo la relazione tecnica. Si dovrebbe quindi trattare dell'estensione alle forze armate della speciale disciplina prevista per le Forze di Polizia dal citato articolo 18. Su tali aspetti ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 36.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, nell'illustrare lo schema di decreto in esame, rileva quanto segue.

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 97 del 2017 e al decreto legislativo n. 139 del 2006, concernentile funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'ordinamento del personale del medesimo Corpo.

Il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6 della legge n. 124 del 2015 ed è corredato di relazione tecnica.

Segnala che nell'esposizione considererà le sole norme ritenute meritevoli di interesse per i profili finanziari.

Con riferimento agli articoli da 1 a 10, recanti Revisione dell'Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è adottato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, con finalità integrative e correttive del decreto legislativo n. 97 del 2017 – relativo all'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – adottato, a sua volta, in attuazione della delega legislativa prevista dal medesimo articolo 8 della legge n. 124 del 2015. A tal fine lo schema di decreto legislativo in esame interviene con modificazioni che riguardano il decreto legislativo n. 97 (articoli 8, 9 e 10 del decreto in esame) operando altresì una complessiva riformulazione del decreto legislativo n. 217 del 2005 (articoli da 2 e 7

del decreto in esame) che disciplina l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Gli articoli 2 e 3, in particolare, prevedono un complesso e articolato quadro di interventi, tra i quali quelli finanziariamente più qualificanti appaiono i seguenti:

la complessiva rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente che esercita funzioni operative prevedendo la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del periodo di effettivo servizio nella qualifica, utile ai fini del suo conseguimento), la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alle qualifiche superiori con la previsione del meccanismo di accesso a « ruolo aperto »;

l'istituzione di nuovi ruoli del personale non direttivo e non dirigente espletante funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera analogo a quello previsto per il personale con funzioni operative;

l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente esercitante funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari);

l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti);

l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi);

la rimodulazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative con la ridefinizione dei percorsi di carriera;

l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative;

l'istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento, ad integrazione di quelli già previsti nel settore antincendio dal decreto legislativo n. 97 del 2017.

Al complesso delle citate misure, e alle altre misure disciplinate dal provvedimento in esame sono associati (articolo 10, comma 2, capoverso articolo 17-ter) oneri pari a euro 16.030.000 corrispondenti a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica e riportati sinteticamente nelle Tabelle da 1 a 12, contenute nella stessa relazione tecnica. In proposito evidenzia che, in base ai dati e agli elementi forniti dalla relazione tecnica e dagli allegati dalla stessa richiamati, l'entità degli oneri è stata determinata sulla base delle innovazioni prodotte dai summenzionati interventi applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e i criteri di avanzamento e promozione « a ruolo aperto » alla qualifica superiore. La relazione tecnica indica in modo analitico i dati risultanti dai procedimenti di stima e le sottostanti informazioni, di tipo statistico-amministrativo, nonché l'iter logico seguito ai fini della quantificazione. Premesso, pertanto, che le quantificazioni appaiono corrette sulla base dei dati esposti e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica, evidenzia i seguenti aspetti, sui quali andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione.

Con riferimento, in generale, alle procedure di riqualificazione del personale e alle accelerazioni dei percorsi di carriera previsti dal provvedimento, osserva che le stesse appaiono suscettibili di determinare un conseguente potenziamento delle dotazioni organiche delle qualifiche più elevate con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche di quelle inferiori. Ritiene che andrebbe chiarito se tale configurazione risulti coerente con le esigenze operative del Corpo al fine di escludere che, per effetto delle stesse, possano porsi le premesse di futuri oneri, cui far fronte

mediante una ridefinizione delle dotazioni per le qualifiche di base, con conseguenti assunzioni ovvero mediante il ricorso a personale esterno di supporto.

Con riferimento alla rideterminazione in aumento del ruolo del personale specialista – aeronaviganti, specialità nautiche e sommozzatori (articolo 2, capoverso articoli da 29 a 65), la relazione tecnica asserisce che la stessa è disposta con parallela riduzione dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative. Tuttavia gli effetti netti delle modifiche apportate determinano un incremento di 20 unità nel predetto ruolo specialista. Osserva che andrebbero forniti elementi volti a dimostrare la complessiva compensatività, sul piano finanziario, delle variazioni introdotte al fine di escludere maggiori oneri. Con riferimento ai ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative (articolo 3, comma 1, capoverso, articoli da 141 a 152), ritiene opportuno che sia chiarito attraverso quali meccanismi contabili le somme del Fondo di produttività spettanti ai Direttori vicedirenti a titolo di produttività e straordinari, possano essere invece destinate alla remunerazione dei dirigenti. In merito al concorso straordinario per il reclutamento dei dirigenti previsto dall'articolo 260, comma 1, lettera a), evidenzia che la quantificazione proposta presuppone che il concorso si svolga nel 2019 laddove la norma in questione non dispone espressamente questo vincolo. Evidenzia, pertanto, che andrebbe esclusa un'eventuale anticipazione al 2018 al fine di evitare oneri aggiuntivi.

Con riguardo all'istituzione del nuovo ruolo dei direttivi tecnico-scientifici (articolo 3, comma 1, capoverso, articoli da 171 a 177), osserva che non è prevista l'assegnazione di unità di personale alle funzioni espressamente previste con riguardo al predetto ruolo. L'istituzione del ruolo sembra quindi costituire la premessa per l'emanazione di futuri provvedimenti volti ad assegnare personale al ruolo medesimo, per i quali non è individuato uno specifico finanziamento. Ritiene, pertanto, necessario che siano valutati i possibili oneri consequen-

ziali alla scelta di natura organizzativa effettuata con l'emanazione delle norme in oggetto ovvero siano indicati i ruoli per i quali si assume che la dotazione organica di fatto possa essere ridotta per l'alimentazione del ruolo in oggetto.

In merito ai ruoli dei direttivi e dirigenti sanitari e ginnici sportivi (articolo 3, comma 1, capoverso articoli da 178 a 197; articolo 8, comma 2, capoverso articoli 13-*octies*, 13-*novies*, 13-*decies*, 13-*undecies*), osserva che né dalla norma né dalla relazione tecnica si evince un espresso divieto di procedere alla nomina di dirigenti fintanto che risultino ancora in servizio quelli assegnati ai corrispondenti ruoli ad esaurimento dei dirigenti in questione. In proposito evidenzia che, ove non risultasse rispettato tale divieto, la dotazione organica dei predetti dirigenti risulterebbe raddoppiata, con conseguente insorgenza di oneri. In proposito ritiene quindi necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, capoverso articoli da 245 a 259, osserva che tali disposizioni recano la disciplina dell'inquadramento del personale del Corpo nazionale e appaiono strumentali alla ridefinizione dei ruoli e delle qualifiche, nonché all'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, disposte dagli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame. Come evidenziato dalla relazione tecnica i maggiori oneri derivati da tali previsioni sono ricompresi nelle stime complessive di spesa derivanti dall'istituzione dei nuovi ruoli dei direttivi logistico-gestionali e informatici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articoli da 173 a 177 del provvedimento in esame e sono riferiti alla differenza retributiva esistente tra la retribuzione stipendiale dirigenziale e quella percepita dal personale direttivo, nel cui ruolo la dotazione organica viene diminuita in numero corrispondente. Non formula peraltro osservazioni in proposito sulla base di tale presupposto.

Non ha nulla da osservare, altresì, con riguardo alle norme introdotte dall'articolo 9, comma 1 e comma 2, capoverso articoli da 14-*bis* a 14-*septies*, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Con specifico riferimento all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 14-*sexies*, comma 1, che garantisce al personale appartenente al gruppo sportivo Vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonché gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, osserva che ne andrebbe, comunque, confermata la natura ricognitiva di quanto già previsto a normativa vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che al comma 2, capoverso 17-*ter*, la disposizione in esame prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal decreto legislativo n. 97 del 2017, recante le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come modificato dal presente provvedimento, si provveda mediante utilizzo del « fondo per l'operatività del soccorso pubblico », istituito dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 97.

A questo riguardo ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 15, il « fondo per l'operatività del soccorso pubblico » poteva essere destinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'erogazione di specifiche misure nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, facendo comunque salva l'eventuale quota da destinare al rifinanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nel ricordare che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato adottato in data 14 febbraio 2018, evidenzia che le risorse stanziare nel predetto fondo, pari a 103.030.000 euro annui, al netto di quelle utilizzate dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari a 87 milioni di euro annui,

risultano corrispondenti a quelle necessarie alla copertura degli oneri indicati dalla disposizione in esame, pari, come detto, a 16.030.000 euro annui.

Tutto ciò considerato, pur rilevando che il fondo utilizzato reca le occorrenti disponibilità, ritiene comunque necessario acquisire chiarimenti del Governo in merito ai seguenti aspetti:

all'opportunità di indicare la clausola di copertura finanziaria come disposizione a sé stante e non come novella al decreto legislativo n. 97, del 2017, giacché gli oneri oggetto di copertura non sembrano derivare esclusivamente dalle modifiche introdotte al predetto decreto;

all'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa come mera previsione e non come limite massimo di spesa, giacché essa si riferisce ad oneri attinenti al trattamento economico del personale che, in quanto tali, risultano incomprimibili nell'ambito di un tetto di spesa, intendendosi con ciò automaticamente applicabile, così come accade per ogni previsione di spesa, la clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009;

all'opportunità di precisare, nella clausola di copertura finanziaria, che gli oneri oggetto di copertura hanno carattere annuale.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.
C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

31 LUG. 2018

1-1045

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento Rapporti con il Parlamento

E, p.c.:

Al Ministero dell'Interno
- Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Loro sedi.

OGGETTO: A.C. 1004 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. **Trasmissione Relazione Tecnica positivamente verificata.**

Si trasmette, per il seguito di competenza, la Relazione Tecnica al passaggio, ex articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009, predisposta dal Ministero dell'Interno, positivamente verificata dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

654



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale del Bilancio
UFFICIO XII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
31 LUG. 2018
Prot. n. 1-1044

Roma, 31 LUG. 2018

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 186952/2018
Prot. Entrata N. 018681/2018
Allegati:
Risposta a nota del:

e, p. c All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: AC 1004 - Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno
RELAZIONE TECNICA AL PASSAGGIO.

E' stata esaminata la relazione tecnica di passaggio alla Camera dei Deputati, concernente il disegno di legge in oggetto, recante "Disposizioni urgenti in oggetto per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici", integrata nella parte relativa all'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce la stessa positivamente verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prot: RGS 0186817/2018

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO

Lo schema di decreto-legge persegue l'esigenza, di carattere straordinario e urgente, di incrementare, per l'anno 2018, la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza attraverso la cessione a titolo gratuito, da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e della Guardia di finanza, di unità navali, nonché assicurando le risorse necessarie per garantirne la manutenzione fino al 31 dicembre 2018 e lo svolgimento di attività addestrative e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

Le Amministrazioni che partecipano alla suddetta operazione sono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, si provvede alla cessione di complessive 12 unità navali così ripartite:

- a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: fino a un massimo di n. 10 unità navali, in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
- b) Ministero dell'economia e delle finanze: fino a un massimo di n. 2 unità navali in dotazione alla Guardia di finanza.

In particolare, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera contribuisce attraverso la cessione delle seguenti "unità navali CP", classe 500, contraddistinte dai numeri CP 515, CP 516, CP 517, CP 518, CP 519, CP 520, CP 521, CP 522, CP 526, CP 535.

Per la materiale cessione delle suddette unità navali sono previsti interventi di manutenzione finalizzati a ripristinare la perfetta efficienza compresa la cancellazione della livrea. Il costo complessivamente stimato per detti lavori è pari a euro 500.000 (allegato n. 1, colonna 3).

Il trasferimento dai porti italiani a quelli libici avverrà in "convoglio" con l'assistenza di unità maggiori; pertanto, nel calcolo delle spese da sostenere si è tenuto conto del costo aggiuntivo relativo alle spese delle unità di altura impiegate per il supporto al "convoglio" durante il trasferimento (2 classi 200 ed una classe Dattilo) per un onere complessivo di euro 195.000, inclusi euro 12.000 di costi di personale (allegato n. 1, colonna 4).

Più nel dettaglio, si precisa che sono stati stimati quattro giorni di navigazione comprensivi delle eventuali soste tecniche. Il personale impiegato (3 persone per unità navale) percepirà il compenso forfettario di impiego (ex art. 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163) stimato, come detto, in euro 12.000, secondo quanto si evince dalla tabella sottostante.

A. GIORNI DI NAVIGAZIONE	B. N° PERSONE	C. N° MOTOVEDETTE	D. IMPORTO GIORNALIERO MEDIO (lordissimo)	• TOTALE • A x B x C x D
4	3	10	100,00	€ 12.000,00

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei suddetti mezzi è stata presa a riferimento la tabella di onerosità della classe (costi per ora di navigazione).

Inoltre, in attesa che la componente manutentiva libica acquisisca le necessarie capacità tecniche, è stata prevista la fornitura di un "supporto logistico" fino al 31 dicembre 2018 da assicurarsi in territorio libico da parte di idoneo operatore economico. In ragione del particolare contesto ambientale e della situazione geo-politica la spesa stimata è di euro 500.000 (allegato n. 1, colonna 5).

Prot: RGS 0186817/2018

La Guardia costiera curerà anche la formazione e l'addestramento del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

La quantificazione dei costi ha considerato un corso della durata di 28 giorni, a favore di 20 frequentatori.

Per il calcolo degli oneri, determinati in complessivi euro 300.000 (allegato n. 1, colonna 6), sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- costi del personale (compenso forfettario di impiego e fuori sede) impiegato dal Corpo nelle attività formative (lo stesso prevede sia il personale impiegato nell'attività didattica in aula che l'utilizzo di due motovedette classe 500, con i rispettivi equipaggi di 4 militari cadauna);
- costi di personale relativi all'invio in missione presso la sede di Messina di un ufficiale formatore e del trattamento straordinario di un ufficiale che assolverà le funzioni di ufficiale di collegamento e tutor;
- costi di viaggio del personale frequentatore libico;
- costi di vitto e alloggio per ciascun partecipante al training presso apprestamento civile;
- costi per l'acquisto di ausili didattici necessari per lo svolgimento delle lezioni;
- costi per l'utilizzo e l'acquisto di beni e materiali per l'effettuazione del corso;
- costi orari di impiego delle motovedette per le attività formative in mare, desunte dalle relative tabelle di onerosità;
- costi di somministrazione di kit didattici, vestiario e dispositivi di protezione individuale per i frequentatori;
- costo del servizio di interpretariato, desunto dai valori attuali di mercato;
- costi di assicurazione sanitaria, visti e diaria a favore dei frequentatori;
- costi indivisibili della struttura che ospiterà il corso, calcolati nella percentuale del 6,5% sul totale dei costi diretti.

Costi	unità di misura	numero di unità	Costo unitario (in EUR)	Costo totale (in EUR)
1. Risorse umane				
1.1 Costo del personale				
1.1.1 Personale impiegato come accompagnatore ed Ufficiale di collegamento (oneri di straordinario - media 2 ore giorno per 28 giorni)	Per giorno	56	18	€ 1.008,00
1.1.2 Personale istruttore impiegato a bordo delle vedette Compenso forfettario di Impiego e Indennità di fuori sede per 8 militari (equipaggio di due motovedette) per 40 giorni (trasferimento dei mezzi più 28 giorni di corso)	Per giorno	320	100	€ 32.000,00
1.2 Costi di missione				
1.2.1 Personale istruttore di aula avviato in missione a Messina per 28 giorni di corso più viaggio	Per giorno	30	110	€ 3.300,00
1.2.2 Frequentatori del corso (albergo e vettovagliamento)	Per diem	560	170	€ 95.200,00
Subtotale risorse umane				€ 135.008,00
2. Costi di viaggio				
2.1. Viaggio aereo A\R per corsisti	Per flight	20	2000	€ 40.000,00
2.2 Trasporti locali da e per aeroporto per corsisti	Per flight	20	60	€ 1.200,00

Prot: RGS 0186817/2018

Costi	unità di misura	numero di unità	Costo unitario (in EUR)	Costo totale (in EUR)
2.3 Costi di Viaggio personale istruttore in aula da inviare in missione a Messina	Per viaggio A/R	1	400	€ 400,00
Subtotale viaggi				€ 41.600,00
3. Forniture ausili didattici				
3.2 Acquisizione di ausili didattici di aula e di bordo	Per kit	1	15000	€ 15.000,00
Subtotale forniture ausili didattici				€ 15.000,00
4. Equipaggiamento e beni di consumo utili all'effettuazione del corso				
4.1 Costo veicolo per trasferimenti da centro di formazione ad albergo dei corsisti	Per corso	1	225	€ 225,00
4.2 Beni di consumo	Per corso	1	1203	€ 1.203,00
4.4 Costi di impiego delle motovedette per attività formativa (4 ore al giorno per 28 giorni)	per ora	224	66,18	€ 14.824,32
Subtotale forniture ausili didattici				€ 16.252,32
5. Altri costi				
5.1 Fornitura di Pubblicazioni per i corsisti	kit	20	60	€ 1.200,00
5.5 Interpretariato per effettuazione corsi e traduzione testi di studio	package	1	46809,82	€ 46.809,82
5.6 vestiario e DPI per corsisti	kit	20	600	€ 12.000,00
Subtotale altri costi				€ 60.009,82
6. Altro				
6.1 Assicurazione sanitaria	Package	20	320	€ 6.400,00
6.2 Visti	Number	20	70	€ 1.400,00
6.3 diaria per i corsisti	per giorno	560	17	€ 9.520,00
Subtotale altro				€ 17.320,00
Subtotale costi diretti				€ 201.690,14
8. Costi di struttura indivisibili calcolati in quota parte	6,5%			€ 18.309,86
9. Totale costi (20 corsisti per 28 giorni di corso)				€ 300.000,00

La previsione di spesa complessivamente considerata è, dunque, pari a euro 1.495.000 (allegato n. 1, colonna 7).

La Guardia di finanza contribuisce, a sua volta, attraverso la cessione di 2 unità navali da 27 metri della classe Corrubia, della stessa tipologia dei Guardacoste ex classe Bigliani già riconsegnati alle Autorità di quel Paese nella primavera del 2017 ed ancora oggi impiegati dalla Guardia costiera libica nel pattugliamento delle aree marittime di loro competenza.

Per la materiale cessione a titolo definitivo delle suddette due unità navali, denominate G. 92 Alberti e G. 115 Zanotti, sono previsti interventi di manutenzione finalizzati a ripristinarne la perfetta efficienza compresa il cambio della livrea esterna e lo sbarco dell'armamento fisso e di tutte le strumentazioni/dotazioni classificate.

Il costo complessivamente stimato per detti lavori è pari a euro 430.000 (allegato n. 2, colonna 3).

La consegna delle unità avverrà nel territorio nazionale. Non sono previsti oneri di personale del Corpo per il trasferimento delle unità navali in territorio estero. Infatti, al termine della formazione,

Prot: RGS 0186817/2018

l'attività verrà effettuata direttamente dagli equipaggi libici per un onere complessivo di € 25.000,00 relativo al solo costo del carburante (allegato n. 2, colonna 4).

Inoltre, in attesa che la componente manutentiva libica acquisisca le necessarie capacità tecniche, è stata prevista la fornitura di un "supporto logistico" fino al 31 dicembre 2018 da assicurarsi in territorio libico da parte di idoneo operatore economico o, in subordine, da personale tecnico del Corpo. In ragione del particolare contesto ambientale e della situazione geo-politica, la spesa stimata del servizio di "supporto logistico" ammonta a euro 170.000, comprensiva di un *kit* di ricambi (fornito per ciascun Guardacoste) per le manutenzioni degli apparati di propulsione - *step* 250 e 500 ore moto - e dei gruppi elettrogeni - *step* 200 e 400 ore di funzionamento (allegato n. 2, colonna 5).

La Guardia di Finanza curerà anche l'addestramento dei due equipaggi di 14 unità ciascuno (per un totale di 28 + 2 *tutor*), presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza. Il corso di formazione avrà la durata di tre settimane (22 giorni solari), con un costo unitario giornaliero a persona stimato in euro 606,06.

Per la quantificazione, determinata in complessivi euro 400.000 (allegato n. 2 colonna 6), sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

- costi del personale impiegato dal Corpo nelle attività formative, oneri di insegnamento stimati per n. 9 docenti;
- oneri di straordinario ed altre indennità per il personale incaricato dell'attività di tutor;
- costi di viaggio del personale frequentatore libico (con vettore aereo civile);
- costi di vitto e alloggio per ciascun partecipante al training presso apprestamento civile;
- costi per acquisto ausili didattici necessari per lo svolgimento delle lezioni;
- costi per l'utilizzo e l'acquisto di beni e materiali per l'effettuazione del corso;
- costi orari di impiego dei n. 2 Guardacoste classe "Corrubia" per le attività formative in mare;
- costo del servizio di interpretariato (n. 3 per ogni equipaggio) desunto dai valori attuali di mercato;
- costi di assicurazione a favore dei frequentatori;
- oneri per cerimonia finale di consegna unità navali;
- costi per tasse governative a favore dei frequentatori.

Budget per il corso (28 frequentatori + 2 tutor per 3 settimane - 22 giorni solari di corso)	unità di misura	numero di unità	Costo unitario (in EUR)	Costo totale (in EUR)
1. Risorse umane				
1.1 Costo del personale				
1.1.1 Oneri di insegnamento: per 380 periodi pratici e 182 teorici di lezione	periodi teorici pratici	182 380	€ 41,31 € 20,65	€ 15.365,42
1.1.2 Oneri di straordinario maturato per i <i>tutor</i> del Corpo: 10 ore per 22 giorni	ore di straordinario	220	€ 17,95	€ 3.949,00
1.1.3 Oneri per altre indennità per personale di scorta h.24 alla delegazione: nr.3 militari per 22 giorni	indennità giornaliera	66	€ 18,20	€ 1.201,20
1.2 Costi di missione				
1.2.1 Oneri di vitto e alloggio in pensione completa presso strutture civili per i frequentatori del corso	per 22 giorni	30	€ 250,00	€ 165.000,00
Sub-totale risorse umane				€ 185.515,62

Prot: RGS 0186817/2018

Budget per il corso (28 frequentatori + 2 tutor per 3 settimane - 22 giorni solari di corso)	unità di misura	numero di unità	Costo unitario (in EUR)	Costo totale (in EUR)
2. Costi di viaggio				
2.1. Viaggio aereo verso l'Italia per corsisti e accompagnatori con vettore civile	passaggeri	30	€ 1.000,00	€ 30.000,00
Sub totale viaggi				€ 30.000,00
3. Forniture ausili didattici				
3.2. Acquisizione di ausili didattici di aula e di bordo, software e cancelleria	per kit	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Sub totale forniture ausili didattici				€ 15.000,00
4. Equipaggiamento e beni di consumo utili all'effettuazione del corso				
4.1 Costi di impiego del nr.2 Guardacoste classe "Corrubia" per attività formativa: nr.60 ore di moto per ciascuna unità (totale nr.120 ore di moto)	ore di moto	120	€ 796,42	€ 95.570,58
Sub totale forniture ausili didattici				€ 95.570,58
5. Altri costi				
5.1 Interpretariato per effettuazione corsi e traduzione testi di studio: nr.3 per ciascuna unità (totale nr.6)	prestazioni	6	€ 5.000,00	€ 30.000,00
5.2 Oneri per cerimonia finale di consegna unità navali	numero	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Sub totale altri costi				€ 55.000,00
6. Altro				
6.1 Polizze assicurative in favore del personale in addestramento	polizze	30	€ 600,00	€ 18.000,00
6.2 Tasse governative permesso di soggiorno	numero	30	€ 30,46	€ 913,80
Sub totale altro				€ 18.913,80
Sub totale costi diretti				€ 400.000,00
B. Totale costi (28 frequentatori + 2 tutor per 3 settimane - 22 giorni solari di corso)				€ 400.000,00

La previsione di spesa complessivamente considerata è, dunque, pari a euro 1.025.000 (allegato n. 2, colonna 7).

Agli oneri derivanti dalle suddette cessioni, pari complessivamente a euro 2.520.000, per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 900.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 389.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1.231.000 euro.

Nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica è stata introdotta una disposizione (art. 2-bis), che prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale volto a disciplinare le modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. La disposizione ha carattere esclusivamente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Prot: RGS 0186817/2018

Nel merito, il Corpo delle Capitanerie di Porto ha già da tempo avviato studi finalizzati ad analizzare gli ambiti di impiego nei droni nello scenario operativo ove opera la Guardia Costiera Italiana, con particolare riferimento alle capacità di scoperta e l'impiego combinato con i pattugliatori di altura del Corpo, sia in ambito SAR, che ambientale e di tutela delle risorse ittiche.

L'inizializzazione e lo sviluppo della componente "droni" da parte dello stesso Corpo delle Capitanerie di Porto, è già oggetto del "Piano programmatico degli investimenti 2014 – 2020" (para 13.11 scheda n°3-aer), sviluppato in continuità con gli atti di programmazione strategica della spesa che fanno capo al CdR/Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che contempla, in particolare, l'acquisizione di due velivoli a pilotaggio remoto da imbarcare sulle unità maggiori del Corpo. Si tratta di mezzi della categoria fino a 25 Kg che hanno una autonomia di volo tra i 30 ed i 45 minuti (in relazione alle attrezzature installate) e possono essere configurati con attrezzature di scoperta quali telecamere, flir, fari, etc..

Nel citato piano pluriennale degli investimenti 2014-2020 del Corpo delle Capitanerie di Porto sono individuati i seguenti principali settori di impiego degli stessi: operazioni di ricerca e soccorso; sicurezza territoriale, delle frontiere e lotta ai narcotrafficanti; telerilevamento ambientale; monitoraggio siti archeologici; monitoraggio centrali termoelettriche e impianti industriali; videoriprese e fotografie in generale.

La mancanza di regolamentazione circa la modalità di utilizzo di tali aeromobili, ha finora bloccato la procedura di acquisto già programmata e che si realizzerà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo n. 7853 "SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta uno stanziamento di oltre 29 milioni di euro per l'anno 2018, 31 milioni di euro per l'anno 2019 e 33 milioni di euro per l'anno 2020. Si ricorda in proposito che il costo del drone varia dai 35.000 ai 100.000 € in ragione del loro allestimento e, che comunque si intende acquistare mezzi con dotazioni di livello standard.

All'attuazione dell'articolo 2-bis si provvederà, quindi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Prot: RGS 0186817/2018

Allegato n. 1

**RIEPILOGO DEGLI ONERI DA SOSTENERE PER LA CESSIONE DELLE
UNITA' NAVALI
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA**

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Unità	Sede assegnazione	Ripristino in efficienza (articolo 1)	Trasferimento unità Consumi e oneri del personale (articolo 1) ¹	Manutenzione (articolo 2) ²	Spese per attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera libica (art. 2)	Totale Unità
Cp 515	Siracusa	€ 50.000	€ 3.283	€ 50.000		€ 103.283
Cp 516	Gela	€ 50.000	€ 3.219	€ 50.000		€ 103.219
Cp 517	Vasto	€ 50.000	€ 9.900	€ 50.000		€ 109.900
Cp 518	Otranto	€ 50.000	€ 6.175	€ 50.000		€ 106.175
Cp 519	Monopoli	€ 50.000	€ 7.671	€ 50.000		€ 107.671
Cp 520	Barletta	€ 50.000	€ 7.866	€ 50.000		€ 107.866
Cp 521	Goro	€ 50.000	€ 12.122	€ 50.000		€ 112.122
Cp 522	Procida	€ 50.000	€ 6.175	€ 50.000		€ 106.175
Cp 526	Venezia	€ 50.000	€ 13.900	€ 50.000		€ 113.900
Cp 535	Fano	€ 50.000	€ 12.002	€ 50.000		€ 112.002
Oneri accessori di personale			€ 12.000			€ 12.000
Unità supporto per trasferimento ³		//	100.687			€ 100.687
Spese per attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera libica					€ 300.000	€ 300.000
Totale		€ 500.000	€ 195.000	€ 500.000	€ 300.000	€ 1.495.000

¹ Spese per primi livelli motori e carenamenti (con cancellazione livrea GC) comprensive di oneri imprevisi al fine di assicurare la piena efficienza delle unità navali.

² Trattasi di spesa di "supporto logistico" da assicurarsi in territorio libico fino al 31 dicembre 2018. Tale azione si rende necessaria al fine di assicurare l'efficienza delle unità navali nel medio termine ed in attesa che la componente manutentiva libica acquisisca le necessarie capacità tecniche. In ragione del particolare contesto ambientale e la situazione geo-politica la spesa stimata del servizio di "supporto logistico" è stimato in € 500.000.

³ Spese delle unità di altura impiegate per il supporto al "convoglio" durante il trasferimento dai porti italiani a Tripoli (2 classi 200 ed una classe Dattilo).

Prot: RGS 0186817/2018

Allegato n. 2

**RIEPILOGO DEGLI ONERI DA SOSTENERE PER LA CESSIONE DELLE UNITA' NAVALI
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Unità	Sede assegnazione	Ripristino in efficienza (articolo 1) ⁴	Trasferimento unità Consumi (articolo 1) ⁵	Manutenzione (articolo 2) ⁶	Spese per attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera libica (art. 2) ⁷	Totale Unità
G 92 Alberti	Venezia	€ 395.000	€ 12.500	€ 85.000	//	492.500
G 115 Zanotti	V. Valentia	€ 35.000	€ 12.500	€ 85.000	//	132.500
Oneri accessori di personale		//	//	//	//	//
Unità supporto per trasferimento		//	//	//	//	//
Spese per attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera libica				//	€ 400.000	€ 400.000
Totale		€ 430.000	€ 25.000	€ 170.000	€ 400.000	€ 1.025.000

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO

 NEGATIVO

Il Capitano Generale dello Stato

31 LUG. 2018

⁴ Interventi di manutenzione correttiva finalizzati a ripristinare la perfetta efficienza, al cambio della livrea esterna e allo sbarco dell'armamento fisso e di tutte le strumentazioni/dotazioni classificate.

⁵ Trasferimento in Libia dei due Guardacoste a cura degli equipaggi libici, oneri per il solo carburante.

⁶ Oneri di manutenzione stimati per 300 ore di moto per ciascuna piattaforma (comprensivi di un kit di ricambi, per ciascun Guardacoste, per le manutenzioni degli apparati di propulsione - step 250 e 500 ore moto - e dei gruppi elettrogeni - step 200 e 400 ore di funzionamento).

⁷ Addestramento dei due equipaggi di 14 unità ciascuno, per un totale di 28 militari + 2 tutor. Il corso di formazione si svolgerà presso la Scuola Nautica e avrà la durata di tre settimane (22 giorni solari).

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO***Ministero della Giustizia***GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria***All'Ufficio Legislativo*

OGGETTO: A.G. 16: Schema di decreto legislativo recante “*riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83, 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103*”
Osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera dei deputati.

In riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera dei deputati, relativamente agli effetti finanziari connessi all'attuazione del provvedimento in oggetto indicato, si rappresenta quanto segue.

In relazione a quanto segnalato *all'articolo 1*, si rappresenta che la stima effettuata degli interventi di ristrutturazione degli edifici penitenziari è stata realizzata mediante acquisizione dei dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica che ha fornito il quadro generale sulla capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione e presenza dei detenuti compresi gli stranieri al 31.12.2017. L'analisi dei dati ha permesso di valutare sulla base del numero complessivo degli istituti, pari a 190, suddivisi per regione, il grado di abitabilità delle camere di pernottamento e le condizioni strutturali degli edifici. Tali dati sono stati incrociati con quelli estrapolati dai rapporti delle associazioni di settore/onlus che si occupa dei diritti e delle garanzie nel sistema penale, rilevando che i 2/3 degli immobili sono stati già ristrutturati e dispongono di adeguati locali e spazi per lo svolgimento di attività di vario genere: lavorative, formative, sportive, ricreative, di culto e di socializzazione. Per i restanti edifici, che si localizzano maggiormente in otto regioni a maggior rischio di sovraffollamento carcerario (Puglia, Lazio, Campania, Calabria, Lombardia, Veneto, Molise ed Emilia Romagna) ai fini dell'attuazione della disposizione in esame, sono stati previsti una serie di interventi da realizzare nell'arco di un biennio *con una spesa complessiva stimata in*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

circa 4.000.000 di euro, suddivisa secondo le esigenze emerse dai dati sopra riportati, nella tabella riepilogativa allegata, nella relazione tecnica, all'articolo di cui si sta discutendo, spesa che potrà essere fronteggiata mediante riduzione del "Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103", di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 1) lett. a, nella parte che introduce i commi 9 e 10 dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354 relativi alla vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie o dei servizi delle prestazioni dei detenuti, si deve considerare che, allo stato attuale, i proventi delle manifatture carcerarie sono assegnati, per una quota del 50%, al bilancio del Ministero della giustizia per il finanziamento di progetti per la promozione e lo sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati e sono gestiti da Cassa Ammende; la restante quota del 50% rimane, invece, acquisita all'erario. Sulla rilevazione dei dati di consuntivo per l'anno 2016 (ultimo dato di consuntivo disponibile) le risorse ammontano ad euro 938.778,54 ripartite sul capitolo 2413 art. 1 per euro 64.588,12 e art. 5 per euro 650.514,34, sul capitolo 2405 per euro 223.676,08. Si conferma, la correttezza contabile del meccanismo sopra descritto di riassegnazione delle manifatture carcerarie.

Orbene, per garantire maggiori risorse da destinare sia al lavoro che alla formazione dei detenuti e degli internati, si prevede di acquisire attraverso il meccanismo della riassegnazione dall'entrata del bilancio dello Stato, l'assegnazione integrale all'amministrazione penitenziaria dei proventi delle manifatture, delle lavorazioni e dei servizi in ambito carcerario. Agli effetti di maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in termini di minor gettito che rimane acquisito all'entrata, quantificati prudenzialmente in 500.000 euro (pari a circa il 50% delle previsioni di entrata) a decorrere dall'anno 2018, si potrà provvedere mediante riduzione del "Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103", previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Pertanto, alla luce dei dati indicati e dimostrato l'onere quantificato in relazione tecnica, si assicura di poter dare attuazione alle disposizioni in esame, precisando altresì che le risorse non più destinate alla cassa delle ammende, in virtù della soppressione delle disposizioni di assegnazione, non compromettono il funzionamento della cassa stessa, atteso che tutte le attività, anche quelle precedentemente finanziate con l'assegnazione dei suindicati stanziamenti, potranno essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Arca Economico-Finanziaria

Anche per la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera h) del presente schema di decreto si garantisce l'assenza di profili di onerosità, atteso che le convenzioni che l'amministrazione penitenziaria stipula con caf, patronati, agenzie di servizi etc. per l'espletamento di pratiche per il conseguimento di prestazioni di tipo previdenziale o assistenziale nonché per l'erogazione di servizi di politiche attive del lavoro, sono stipulate su richiesta del detenuto a esclusivo titolo gratuito, in quanto tali enti sono sovvenzionati direttamente dall'ente previdenziale (Inps) di riferimento: a tale riguardo si evidenzia che l'amministrazione interviene solo quale semplice intermediario, favorendo il contatto con i patronati o fornendo ai detenuti interessati gli strumenti idonei per la trasmissione telematica delle richieste. *Si conferma, quindi, che tale assistenza potrà essere svolta con le dotazioni strumentali già in possesso dell'amministrazione penitenziaria nonché con personale già preposto a tali servizi, in quanto gli adempimenti in esame sono espletati già in favore del personale della propria amministrazione.*

In ordine a quanto rappresentato per la quantificazione dell'onere dell'assegno di ricollocazione, di cui *all'articolo 2, comma 1 lettera i)*, si evidenzia, innanzitutto, che l'assegno in esame, rappresenta una delle misure di politica attiva del lavoro di livello nazionale, coordinata da ANPAL e gestita tramite la rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro oppure attraverso convenzioni stipulate direttamente da ANPAL con alcuni istituti di patronato. Tale assegno consiste in un importo (voucher) da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro (centri per l'impiego o agenzie per il lavoro accreditate, alle quali il destinatario dell'assegno può liberamente rivolgersi, pertanto l'importo dell'assegno viene riconosciuto non alla persona disoccupata, ma all'ente che fornisce il servizio di assistenza alla ricollocazione e solo se la persona titolare dell'assegno trova lavoro. L'importo varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro a secondo del tipo di contratto che è alla base del rapporto di lavoro e del grado di difficoltà per ricollocare la persona disoccupata. A completamento delle suddette considerazioni, si osserva che la prestazione qui illustrata non è tale da configurarsi come diritto soggettivo, ma è da classificarsi come uno strumento gestito dall'ANPAL direttamente o indirettamente tramite propri canali con gestione di tutte le procedure amministrativo-contabili ed il *conseguente pagamento degli importi solo successivamente al conseguimento del risultato occupazionale prospettato*. Infine, si deve sottolineare che le modalità operative nonché l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

determinati periodicamente con delibera dell'ANPAL sulla base delle risorse finanziarie che concorrono al finanziamento dell'assegno di ricollocazione, come stabilito dal decreto legislativo n. 150 del 2015, vale a dire: le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 e dalle risorse dei programmi operativi cofinanziati con i fondi strutturali.

Da quanto appena detto, ne consegue che l'attività svolta dall'amministrazione penitenziaria è meramente interlocutoria, in quanto volta a facilitare la scelta dell'operatore cui i detenuti possono rivolgersi per la gestione della procedura per la richiesta degli assegni di ricollocazione. Pertanto, non si ravvisano profili di onerosità connessi agli adempimenti espletati da questa amministrazione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 2, del presente provvedimento, si evidenzia che l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 25 dicembre 2015, n. 208, istituito in via sperimentale per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, al fine di garantire la copertura degli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e con l'intento di favorire il volontariato di persone beneficiarie di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito previste dalla normativa vigente (disoccupate - cassaintegrati e successivamente stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno), ingaggiate dalle stesse organizzazioni di volontariato - quale ad esempio "Diamoci una mano" - è destinata a decorrere dall'anno 2020 alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni anche dei detenuti ed internati impegnati in lavori di pubblica utilità e in attività volontarie e gratuite.

Si conferma, altresì, che tale integrazione appare sufficiente a coprire l'intera platea dei destinatari come sopra descritti, dal momento che anche i dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, hanno evidenziato che la spesa inizialmente sostenuta per l'applicazione di tale istituto nell'anno 2017 è risultata alquanto esigua - soprattutto per le criticità riscontrate dai volontari nella procedura di attivazione della copertura assicurativa presso l'INAIL che appariva poco chiara e completamente carente di assistenza tecnica del personale INAIL - mentre tali criticità, attraverso il rodaggio e perfezionamento della procedura, ad oggi risultate completamente superate.

In ultimo, per quanto concerne l'articolo 5, si valuta favorevolmente l'ipotesi di riformulare la disposizione in termini di previsione di spesa anziché di autorizzazione, al fine di rendere possibile l'attivazione dei meccanismi di monitoraggio previsti dall'articolo 17, comma 12 e seguenti della



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

legge 31 dicembre 2009, n. 196 e si specifica che l'onere di 3.530.000 euro di cui allo stesso articolo 5, comma 1, previsto a decorrere dal 2021 è previsto a regime ed ha carattere annuale.

Il Dirigente

Massimiliano Micheli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Micheli'.



Prot. n. 179489/2018
 Entrata prot. n. 178556/2018
 Allegati:
 Riferimento a nota n.

All'Ufficio del coordinamento
 legislativo
 Sede

e p.c. All'Ufficio legislativo
 Economia
 Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
 Sede

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante “*Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario*” (Atto del Governo n. 16). Dossier luglio 2018.

È stato esaminato il dossier datato luglio 2018 predisposto dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati relativo al provvedimento indicato in oggetto e, per quanto di competenza, nel prendere atto di quanto ivi contenuto, si fa presente quanto segue.

Articolo 1. Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario. Il Servizio Bilancio, nel rilevare che la relazione tecnica riporta unicamente i dati riepilogativi degli oneri stimati senza fornire indicazioni relative ai singoli elementi di costo che hanno determinato la spesa riferita al singolo intervento, evidenzia l’opportunità di acquisire elementi informativi aggiuntivi per suffragare le stime indicate dalla RT e chiede elementi volti a confermare che lo sviluppo per cassa della spesa in questione sia conforme a quello stimato per le risorse del Fondo di cui all’art. 1, co. 475, della legge di bilancio 2018, tenendo conto del complesso degli elementi da finanziare a carico del medesimo Fondo.

Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del competente Ministero della giustizia per l’acquisizione degli ulteriori elementi informativi, si conferma, che lo sviluppo per cassa della spesa in questione è conforme a quello stimato per le risorse del Fondo di cui all’art. 1, co. 475, della

gM

legge di bilancio 2018, tenuto anche conto dello stato di attuazione di tutti i decreti delegati previsti dalla legge n. 103/2017.

Articolo 2 e 4, comma 1. Lavoro penitenziario. Con riferimento allo stanziamento di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, ad integrazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 208/2015, disposto "anche" per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei detenuti che svolgono lavori di pubblica utilità, il Servizio Bilancio, nel rilevare che non vengono definite puntualmente le specifiche finalità di spesa e le occorrenze finanziarie che concorrono a determinare il predetto importo chiede di acquisire elementi di valutazione nonché un chiarimento in relazione allo sviluppo temporale dello stanziamento, previsto dal 2020, mentre le esigenze di spesa indicate potrebbero prodursi anche prima della predetta decorrenza. Al riguardo, nel rinviare agli elementi di approfondimento che potrà fornire il competente Ministero della giustizia, si chiarisce che la norma ha provveduto ad incrementare lo stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 208/2015 dall'anno 2020 atteso che per gli anni 2018 e 2019 lo stesso era stato già integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 205/2017.

Articolo 2, comma 1, lettera h): il Servizio Bilancio chiede conferma della neutralità della disposizione che prevede l'obbligo dell'amministrazione penitenziaria di garantire ai detenuti un servizio di assistenza anche per le pratiche relative a prestazioni previdenziali, assistenziali e di politica attiva del lavoro, ove per il predetto servizio non vengano attivate convenzioni non onerose.

Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del Ministero della giustizia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'acquisizione di maggiori elementi informativi, si segnala, per quanto di competenza, che, come chiarito anche dalla relazione tecnica, il provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le domande dovranno essere prodotte per via telematica e che la relativa assistenza potrà essere garantita con le dotazioni strumentali già in possesso dell'amministrazione penitenziaria, nonché con il personale già predisposto a tali servizi.

Quanto alla soppressione delle disposizioni che prevedono la destinazione di risorse alla Cassa delle ammende, il Servizio Bilancio chiede conferma che il venir meno di tali risorse non

comprometta funzioni della cassa finanziata a valere sulla medesima somma. Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del competente Ministero della giustizia.

Circa l'opportunità di acquisire elementi di quantificazione per definire un ordine di grandezza della nuova spesa da sostenere per l'ampliamento della platea dei soggetti cui può essere attribuito l'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 150/2015 -disposto con il presente provvedimento mediante le modifiche apportate all'art. 46 dell'ordinamento penitenziario -, si fa rinvio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 5. Disposizioni finanziarie. La Commissione bilancio rileva, dal punto di vista formale, l'opportunità di specificare che l'onere di 3.530.000 euro a decorrere dal 2021 ha carattere annuale. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO***Ministero della Giustizia***GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria***All'Ufficio Legislativo*

OGGETTO: A.G. 20 – : Schema di Decreto Legislativo recante: “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83, 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”.
Osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera dei deputati.

In riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera, relativamente agli effetti finanziari connessi all’attuazione del provvedimento in oggetto indicato, si rappresenta quanto segue.

In relazione a quanto segnalato *all’articolo 2*, si rappresenta che il magistrato di sorveglianza è tenuto sempre e comunque a valutare la possibilità di destinare il minore ad una struttura in cui favorire il reinserimento del medesimo in ambito sociale, potendo ponderare tra differenti soluzioni le misure alternative alla detenzione che soddisfino alla predetta esigenza. Laddove, quindi, le strutture residenziali siano incapienti, la scelta del magistrato potrà orientarsi, sotto la guida degli USSM, verso uno strumento giudiziario di pari spessore ed efficacia, senza che ciò comporti l’attivazione di nuove convenzioni con soggetti privati o enti pubblici.

Riguardo alle presenze nei servizi residenziali, al numero di soggetti in carico agli uffici di servizio sociale e di frequentanti centri diurni si rappresenta che i dati forniti dalla RT sono stati elaborati dalla sezione statistica del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità (SISM) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 e riportano anche note esplicative dei medesimi dati, da intendersi come “Dati riepilogativi” che si differenziano da quelli “di flusso” indicati nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 dello stesso Dipartimento, che invece sono legati e dipendono dal periodo di presa in carico dei soggetti minori ivi compresi i minori stranieri.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Per quanto concerne i dati statistici riferiti all'anno 2017, si fornisce, a cura del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Ufficio I del Capo Dipartimento, sezione statistica, un quadro sintetico dei minorenni e giovani adulti (fino ai venticinque anni) che per provvedimenti di natura penale sono presenti nei servizi minorili residenziali o in carico ai servizi sociali per i minorenni.

Alla data del 31 dicembre 2017, si è osservata la presenza di 1.430 minorenni e giovani adulti nei Servizi minorili residenziali:

- 6 nei Centri di prima accoglienza (CPA),

- 425 negli Istituti penali per i minorenni (IPM), • 999 nelle Comunità (21 nelle comunità ministeriali, 978 in strutture private). L'utenza in area penale esterna, in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM), risulta costituita da minorenni e giovani adulti nella seguente posizione:

- 2.253 in messa alla prova, • 487 in altre misure all'esterno,

- 4.154 in carico per indagini sociali e progetti trattamentali,

- 5.596 in altra situazione, ossia che hanno completato l'esecuzione della misura o per i quali l'Ufficio ha evaso la richiesta dell'Autorità Giudiziaria e che sono in attesa dell'udienza.

Alla data considerata, inoltre, si osservano 116 minorenni e giovani adulti in carico ai Centri diurni polifunzionali (CDP).

Con riferimento ai Servizi minorili residenziali, i dati di flusso evidenziano:

- 1.275 ingressi nei Centri di prima accoglienza,

- 1.837 collocamenti in Comunità,

- 1.057 ingressi negli Istituti penali per i minorenni.

Con riferimento alle Comunità, i collocamenti disposti nell'anno 2017 sono stati 1.837 (esclusi i trasferimenti tra le comunità). I dati confermano l'utilizzo delle comunità sia per



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

l'applicazione della specifica misura cautelare del collocamento in comunità (art.22 D.P.R.448/88) sia nell'ambito di altri provvedimenti giudiziari, soprattutto della messa alla prova.

Prendendo in esame i dati di flusso riferiti a tutto l'anno 2017, si osserva che complessivamente i minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni sono stati 20.466, il 35% dei quali preso in carico per la prima volta nel corso dell'anno ed il 65% in carico da periodi precedenti.

Con specifico riferimento agli adempimenti in capo agli Uffici per l'esecuzione penale esterna, del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, si fornisce rassicurazione che i diversi interventi, anche di natura finanziaria, tesi al potenziamento delle relative attività istituzionali possono essere sostenuti attraverso l'incremento delle risorse finanziarie previste dalla legge di bilancio 2018, in particolare con lo stanziamento del capitolo 2134 "Spese per l'attuazione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria" per 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Riguardo *all'articolo 4* si segnala che le comunità in esame accolgono anche i minori stranieri non accompagnati, ai quali si applica la disciplina in questione qualora commettano reati e siano ritenuti meritevoli dell'applicazione della misura alternativa *de qua* da parte del magistrato.

In relazione all'incremento di n. 55 unità annue rispetto alla platea attuale di affidamenti in prova, si precisa che sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è stato possibile stimare la percentuale di aumento della misura: considerando per il triennio 2015-2017 il numero complessivo degli ingressi, compresi quelli in comunità, e verificato il trend evolutivo degli stessi, si è preso come base di calcolo il valore medio del dato e si è stimata in via prudenziale la percentuale di aumento, quantificata nel 30%.

In merito al costo giornaliero pro-capite stimato in euro 50,00 per il mantenimento dei minori affidati alle comunità, si ritiene che tale importo sia congruo, in quanto si tratta di una integrazione della spesa già sostenuta per pari importo dagli altri enti locali, essendo il costo totale medio giornaliero valutato in circa 100 euro per minore.

In relazione a quanto segnalato *all'articolo 5*, si conferma la possibilità di dare attuazione alle previsioni della predetta disposizione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal momento che l'eventuale applicazione della misura dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare è subordinata alla valutazione del tribunale di sorveglianza, non solo



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

dell'esistenza dei requisiti di necessità ma anche della effettiva disponibilità di luoghi di esecuzione, che al di fuori dell'ipotesi dell'abitazione dell'affidato, sono messi a disposizione da enti pubblici o privati del c.d. terzo settore, nell'ambito di protocolli d'intesa con gli uffici dell'esecuzione penale minorile.

Va altresì rilevato che la disposizione in esame riguarda una casistica di carattere meramente residuale dal momento che va a coprire quel limitato spettro di situazioni nelle quali al minore da sottoporre alla misura alternativa indicata deve essere assegnato un luogo di esecuzione alternativo a quello del proprio nucleo familiare, luogo che al tempo stesso garantisca un regime rafforzato che scongiuri il pericolo di commissione di nuovi reati.

Riguardo *all'articolo 6*, si rappresenta che l'ampliamento della platea dei beneficiari di cui all'attuale articolo 47-ter O.P. comma 1, è dovuto alla circostanza che la valutazione del magistrato per l'applicazione della presente misura alternativa è connessa non solo alle comprovate esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia, ma anche a considerazioni ulteriori legate alla personalità ed alle modalità di recupero del minore: pertanto, la detenzione domiciliare verrà applicata tutte le volte in cui non sia possibile ricorrere alla concessione della misura più favorevole dell'affidamento sociale, anche in comunità, e nei limiti delle strutture disponibili. In ordine all'aumento del limite di pena, si rappresenta che il riferimento contenuto in RT riguardava il limite di espiazione di pena previsto per la detenzione domiciliare speciale di cui all'articolo 47 quinquies, venendo superato il riferimento all'espiazione di almeno un terzo della pena detentiva o di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, mentre, in relazione all'incremento di n. 97 unità annue rispetto alla platea attuale di detenzione domiciliare, si precisa che sulla base dei dati forniti sempre dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è stato possibile stimare la percentuale di aumento della misura: considerando per il triennio 2015-2017 il numero complessivo degli ingressi, tra cui quelli in comunità, e verificato il trend evolutivo degli stessi, si è preso come base di calcolo il valore medio del dato e si è stimata in via prudenziale la percentuale di aumento, quantificata circa nel 50%.

In merito al costo giornaliero pro-capite, stimato in euro 50,00 per il mantenimento dei minori affidati alle comunità, ribadendo il discorso già effettuato per l'articolo 4, si ritiene che tale importo sia congruo, in quanto si tratta di una integrazione della spesa già sostenuta per pari



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

importo dagli altri enti locali, essendo il costo totale medio giornaliero valutato in circa 100 euro per minore.

Per quanto concerne *l'articolo 7*, si rappresenta che l'adozione della misura della semilibertà, di scarsa applicazione nel regime attuale, si interpone tra il trattamento custodiale negli IPM e quello maggiormente favorevole dell'affidamento sociale o della detenzione domiciliare. Tale trattamento, incentivato soprattutto nei casi in cui il minore ha una pena di entità maggiore da scontare - quindi soprattutto nei casi di cui all'articolo 1 comma 4-bis dell'ordinamento penitenziario - permette di accedere ad un percorso istruttivo e/o formativo per un numero di ragazzi che hanno espiato almeno 1/3 della pena comminata o la metà della stessa nei casi più gravi, rimodulando la casistica rispetto alle precedenti percentuali previste dall'ordinamento penitenziario.

Se si considera che dai dati statistici del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - riferiti al 31 dicembre 2017, i detenuti ricompresi nella fascia di età tra i 18 e i 25 anni (giovani adulti), fascia maggiormente rappresentativa, ammessi al regime della semilibertà erano 36 rispetto al totale di 1.025 interessati da tutte le tipologie di misure alternative alla detenzione, ai quali aggiungere una esigua platea di minori ricompresi tra i 13 e i 17 anni (che per l'età usufruiranno di misure di comunità più favorevoli) il dato più ampio da considerare a seguito del maggior beneficio previsto dall'applicazione della misura, potrà attestarsi intorno ad un massimo di 50 interessati in totale.

Dal punto di vista dell'istruzione, si rappresenta che i soggetti collocati in regime di semilibertà fruiranno delle attività trattamentali, scolastiche, di formazione professionale e ricreative presenti sul territorio di competenza dell'Istituto penitenziario minorile e che il personale docente e Ata sarà quello ordinariamente assegnato alle citate istituzioni senza che venga utilizzato, presso tali istituzioni, un maggior numero di personale per gli scopi descritti e che possano, dunque, determinarsi costi aggiuntivi per effetto dell'attuazione della nuova norma in esame.

Per quanto riguarda il trattamento formativo del minore, si osserva, invece, che lo stesso è effettuato presso enti o associazioni che offriranno, a titolo liberale, le prestazioni professionali che, pertanto, resteranno a totale carico di tali istituzioni.

Pertanto, sia per l'attività di istruzione che per l'attività di formazione, non si ravvisano oneri aggiuntivi essendo tali attività suddivise per un numero minimo di interessati dislocati su 17 IPM



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

presenti sul territorio nazionale, mentre per tali istituti si evidenzia un contenimento dei costi dovuti al trattamento penitenziario dei soggetti ammessi alla misura in esame.

In ordine *all'articolo 10*, con riferimento all'estensione del regime di esecuzione della pena previsto per i minori anche ai c.d. "giovani adulti" nel caso di cumulo di sentenze di condanna per fatti commessi prima e dopo la maggiore età, si ribadisce che sussiste un bilanciamento degli oneri sostenuti, atteso che gli istituti penali ordinari in cui tali soggetti attualmente scontano la pena loro comminata, vengono sgravati dei costi di mantenimento, mentre gli IPM si faranno carico della predetta spesa solo nel caso eventuale in cui costoro non beneficino dei percorsi rieducativi offerti dalle misure alternative di cui si sta discutendo.

Per quanto riguarda *l'articolo 11*, si assicura che la disposizione in esame *non è suscettibile di determinare oneri ulteriori per la finanza pubblica*, in quanto in termini di esecuzione di pena, gli Istituti carcerari per adulti disporranno di un numero maggiore di posti a disposizione, in quanto "i giovani adulti" verranno indirizzati presso gli istituti penitenziari minorili, che risultano attualmente privi di problemi di "sovraffollamento" e potranno usufruire della programmazione del trattamento rieducativo che consentirà loro un accesso più rapido alla concessione di misure alternative alla detenzione.

Riguardo *all'articolo 12* si rinvia a quanto già rappresentato in ordine all'articolo 2.

In relazione *all'articolo 14* si ribadisce che l'intervento educativo e l'inserimento sociale sono attività già presenti nell'ambito della prassi trattamentale e la disposizione in esame è diretta a registrare la ripartizione dei compiti e i rapporti di collaborazione previsti tra i servizi sociali dell'amministrazione minorile e quelli degli enti locali. Tuttavia, si rappresenta che le misure trattamentali minorili sono, per loro natura, caratterizzate da prescrizioni individuali e non predeterminate per categorie generali, motivo per cui non è possibile programmare l'operatività del personale di servizio sociale della giustizia: si assicura, ad ogni modo, che l'attività del citato personale è organizzata sulla base delle risorse umane a disposizione in relazione al numero di persone che è possibile prendere in carico nonché alle caratteristiche soggettive delle medesime.

Pertanto, allo stato, non è possibile determinare una ripartizione netta fra le funzioni svolte dai servizi sociali dell'amministrazione minorile e quelli degli enti locali, se non approssimativamente individuando i compiti dell'amministrazione minorile nella fase iniziale del progetto di intervento



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

educativo e i compiti dell'amministrazione locale nella fase finale di esecuzione delle misure di comunità. Si ribadisce che la disposizione in esame, quindi, non determina alcun aggravio di costi sia per l'amministrazione minorile che per quelle locali che provvederanno ai rispettivi adempimenti attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nei relativi bilanci.

In relazione **all'articolo 15**, si rimanda alla ripartizione effettuata dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sezione statistica, di cui si è fatto ampio cenno in punto di risposta all'articolo 2.

Per quanto concerne **l'articolo 16**, si conferma che gli istituti penali per minorenni non hanno al momento problemi di sovraffollamento e che l'attuale indice di occupazione delle camere di pernottamento è pari all'86 %, e in prospettiva i programmi di edilizia in corso per l'Istituto di Milano, di Firenze e di Cagliari nonché il nuovo Istituto di Rovigo permetteranno di migliorare ulteriormente la situazione complessiva del sistema detentivo. Pertanto, si conferma l'adeguatezza del finanziamento previsto a fronte del fabbisogno di spesa calcolato su 8 Istituti pari al 50% di quelli presenti sul territorio nazionale.

Riguardo **all'articolo 17**, a seguito dell'ulteriore analisi della carta dei servizi di ciascuno dei 17 IPM, presente sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, si rappresenta la coerenza dei dati forniti nella RT circa la dotazione - da parte di più del 50% dei citati istituti - di adeguati spazi attrezzati per attività fisica e ricreativa (aree verdi, campi sportivi, palestre etc.) che consentono la permanenza all'aperto dei minori detenuti e l'organizzazione della vita sociale e che tali strutture, come evidenziato nell'articolo 16, non hanno al momento problemi di sovraffollamento.

Per **l'articolo 18**, si rassicura l'adeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e che, dunque, ai progetti di istruzione e formazione professionale all'esterno a favore dei minori, potrà provvedersi con le risorse già previste in bilancio alla U.d.V. 1.3 giustizia minorile e di comunità, C.d.R. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'azione: Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria, capitolo 2131, pg 1 che reca uno stanziamento di 1.293.636 di euro per il 2018 e di 2.033.103 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Analogamente riguardo *all'articolo 19* si conferma la dotazione presso gli IPM di ambienti idonei per favorire i colloqui con familiari e difensori, in quanto già predisposti per le attività funzionali a terapie trattamentali o assistenziali (con psicologi, assistenti ed educatori).

Riguardo, poi, *all'articolo 21* si conferma l'invarianza finanziaria della norma, in quanto l'attività di vigilanza dinamica delle camere di pernottamento potrà essere meglio garantita attraverso l'utilizzo del personale di polizia penitenziaria di cui è stata autorizzata l'assunzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 287 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, atteso che dai dati forniti dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità l'indice delle camere di pernottamento è pari all'86%, evidenziando la insussistenza di problemi legati al sovraffollamento degli IPM.

Per quanto concerne *l'articolo 25* dello schema di decreto, si rappresenta che, indipendentemente dal numero di dimissioni e in mancanza di dati facilmente quantificabili perché soggetti a variabili dovute all'individualizzazione del trattamento seguito da ciascun minore detenuto, l'onere derivante dall'applicazione della norma troverà sicura copertura grazie all'incremento dello stanziamento del capitolo 2134 "Spese per l'attuazione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria" per 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

In ultimo, riguardo *all'articolo 26* si assicura l'effettiva sostenibilità del provvedimento in esame attraverso un'oculata programmazione della spesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si conferma, altresì, a parere di quest'amministrazione, la correttezza dell'indicazione presente nella nota di copertura finanziaria, intesa ad utilizzare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 475 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante riduzione dello stesso, considerato che la norma di dotazione del suddetto Fondo non è formulata in termini di autorizzazione di spesa.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI
UFFICIO V

All' Ufficio Legislativo- Economia
legislativo@mef.gov.it

in risposta a e-mail del 04/07/2018 delle ore 18.59

All. : 1

OGGETTO: Bozza di NL sull'A.G 33 recante "Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore".

Con riferimento alla richiesta pervenuta da codesto Ufficio con la e-mail sopra emarginata, si trasmettono in allegato alla presente gli elementi di risposta della Direzione studi e ricerche economico-fiscali alle osservazioni formulate nel Dossier del Servizio Bilancio del Senato della Repubblica. Si evidenzia che l'allegato documento era stato già trasmesso per le vie brevi con e-mail del 10 luglio u.s. delle ore 12.22.

IL DIRETTORE
Maria Teresa Monteduro
[Firmato digitalmente]

allegato al documento DF.DFDEF.REGISTRO
UFFICIALE.0001869.10-07-2018.U

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore
(Atto del Governo n. 33)**

Risposte alle Osservazioni del Servizio Bilancio del Senato della Repubblica

Articolo 21

(Modifiche all'articolo 77 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017)

Con riferimento alle osservazioni del Servizio del Bilancio del Senato in merito alle stime contenute nella Relazione Tecnica, si evidenzia quanto segue.

In particolare, la Commissione afferma che non è riscontrabile l'indicazione della quota del 5% di enti del terzo settore che sarebbero di natura commerciale rispetto al totale degli enti del citato comparto. Al riguardo, si evidenzia che, dai dati ISTAT (censimento permanente ISTAT delle Istituzioni *non profit*), il numero totale delle Istituzioni *non profit* risulta pari a 336.275, mentre il numero delle cooperative sociali risulta essere di 16.125. In assenza di un dato specifico, per le imprese sociali, diverse dalle cooperative sociali, si è preso in considerazione l'ultimo dato disponibile (banca dati Aida – Bureau Van Dijk) che risulta essere pari a 997. Nel complesso, si ottiene una platea di potenziali beneficiari costituita da 17.122 enti, che rappresenta il 5% degli enti *non profit*.

La Commissione, inoltre, osserva la mancanza della considerazione circa l'impatto finanziario di un possibile effetto incentivo ascrivibile alla norma in termini sia di incremento della numerosità di detti soggetti che si avvalgono dei titoli di solidarietà sia di un eventuale effetto spiazzamento tra enti attualmente operanti ma non presenti nel settore che potrebbero trovare conveniente una loro iscrizione al Registro unico nazionale. Al riguardo, si evidenzia che proprio al fine di considerare tali effetti è stata in un'ottica prudenziale quadruplicata la quota del 5%.

In merito alle osservazioni relative all'esenzione dall'imposta di bollo delle comunicazioni finanziarie relative ai titoli di solidarietà, si evidenzia che gli effetti finanziari sono indicati nella Relazione Tecnica.

Articolo 23

(Modifiche all'articolo 79 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017)

In merito all'articolo in esame, la Commissione suggerisce di effettuare una micro-simulazione degli effetti delle modifiche del nuovo comma 2-bis, modifiche volte a garantire una

maggior flessibilità nella gestione degli enti al fine di evitare la fuoriuscita dal regime forfetario nel caso di oscillazioni contenute nel rapporto costi/ricavi. Al riguardo, si evidenzia che nella Relazione Tecnica originaria, la stima è stata effettuata sull'intero comparto considerando anche un eventuale effetto spiazzamento; si ritiene, pertanto, che gli eventuali effetti dovuti alle modifiche in esame, possano essere già ricompresi nella stima stessa. Ciò nonostante, in un'ottica ispirata a criteri di prudenzialità, si è preferito indicare una perdita aggiuntiva del 5%.

Con riferimento alle modifiche apportate dal comma 1, lettera c) – ed, in particolare, all'introduzione del comma 5-bis - che, inter alia, mirano ad includere tra le entrate non commerciali da considerare ai fini della qualificazione della natura dell'ente (come commerciale o non commerciale) anche i proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, si fa presente che la modifica de qua risponde all'esigenza di coordinare le disposizioni attualmente contenute nel comma 5 dell'articolo 79 del CTS con quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo 79, atteso che i predetti proventi derivanti da raccolte fondi occasionali già non concorrono – ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del predetto comma 4 e al pari delle entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 - alla formazione del reddito imponibile dell'ente e pertanto – come queste ultime - non devono essere computate ai fini della determinazione della natura dell'ente. Pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti.

Articolo 24

(Modifiche all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017)

Con riferimento all'inserimento delle attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 tra quelle che generano ricavi su cui applicare i coefficienti di redditività – comma 1, lettera a) - si fa presente che la modifica è da ritenersi di coordinamento, atteso che la stessa è finalizzata ad esplicitare che le attività di raccolta fondi diverse da quelle "occasional", di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a), del CTS, costituiscono attività commerciali cui si applica il regime opzionale di natura forfetaria previsto dall'articolo in esame.

Si conferma pertanto l'assenza di effetti finanziari derivanti dalla modifica in esame.

Articolo 25

(Modifiche all'articolo 81 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017)

Con riferimento alla presunta disparità di trattamento fra soggetti titolari di reddito d'impresa e persone fisiche non titolari di reddito d'impresa - comma 1, lettera a) - in merito alla modalità di fruizione del credito d'imposta, si segnala che la modifica non introduce alcun tipo di sperequazione tra soggetti ma ha lo scopo di consentire la fruizione del credito d'imposta in sede di

dichiarazione dei redditi ai soggetti persone fisiche che non hanno titolo ad utilizzare il modello F24.

Con riferimento, poi, alla modifica di cui al comma 1, lettera b), diretta a modificare l'articolo 81, comma 5, del CTS al fine di espungere dallo stesso le parole "in via prevalente", si fa presente che la stessa - come precisato nella relazione illustrativa - è diretta a coordinare detta previsione con quanto disposto al comma 1 del medesimo articolo 81, ove si legge che il credito di imposta assegnato agli enti deve essere utilizzato "esclusivamente" (e non in via prevalente) per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5, con modalità non commerciali.

Pertanto, si conferma che l'articolo in esame non determina effetti finanziari.

Articolo 26

(Modifiche all'articolo 83 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017)

La Commissione, affermando che la modifica di cui al comma 1 di fatto opera un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle erogazioni liberali in quanto viene espunto il riferimento agli enti non commerciali, chiede di verificare se gli enti ricompresi nella platea soggettiva siano stati considerati nella stima originaria.

Al riguardo, si evidenzia che la modifica in esame non opera un ampliamento della platea atteso che la previsione precedentemente contenuta nel comma 6, dell'art. 83, è stata trasposta nel comma 1.

Per quanto concerne il comma 1, lettera b), nella parte in cui, con riferimento alle deduzioni d'imposta riconosciute in relazione a liberalità di qualunque natura a favore degli enti del Terzo settore, espunge il riferimento al calcolo dell'eccedenza qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, e lo sostituisce con la semplice indicazione della "eventuale eccedenza", si fa presente che la novella proposta non ha inteso modificare il senso originario della disposizione limitandosi a voler semplificare il dato letterale della stessa. In tal senso, la relazione illustrativa connota come formale la modifica. Qualora si dovesse ritenere che permangono dubbi interpretativi, si suggerisce, ove possibile, di ripristinare la disposizione originaria.

Dal punto di vista finanziario, si conferma, pertanto, che le disposizioni in esame non comportano ulteriori effetti rispetto a quelli già stimati in sede di relazione tecnica alla norma originaria

Articolo 27**(Modifiche all'articolo 84 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017)**

La Commissione chiede se e in che termini si sia tenuto conto dalle modifiche introdotte dall'articolo in esame, ovvero della possibilità prevista per le organizzazioni di volontariato di svolgere attività non commerciali ulteriori a quelle indicate all'articolo 79 (tra l'altro interessato da proposte di modifica che ampliano l'ambito oggettivo delle attività considerate non commerciali).

Con riferimento al comma 1, lett. b), si segnala che la modifica è finalizzata ad esplicitare che tra le attività che non si considerano commerciali rientrano anche quelle di cui al comma 4, dell'articolo 79, la cui non commercialità è prevista per tutti gli enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali.

Con riferimento al comma 1, lettera c) – che introduce il comma 1-bis - che dispone un regime di esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV, si segnala che tale nuovo comma ripropone un'identica previsione già contenuta nell'articolo 8 della legge n. 266 del 1991.

Articolo 30**(Coordinamento normativo - Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017)**

Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), si segnala che le disposizioni - nell'ottica del necessario coordinamento con quanto previsto a legislazione vigente dal Testo unico delle imposte sui redditi - sono finalizzate a confermare l'applicazione in via sistematica delle disposizioni del TUIR agli enti che non sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Con riferimento, poi, al comma 3, che modifica le disposizioni dell'articolo 10, n. 15, 19, 20 e 27 del d.P.R. n. 633 del 1972 che disciplinano alcune ipotesi di operazioni esenti da IVA, si rappresenta quanto segue.

Le disposizioni vigenti prevedono, per quanto interessa il Terzo settore, il regime di esenzione IVA per le prestazioni di trasporto di malati e feriti con veicoli all'uopo equipaggiati (n. 15), per le prestazioni di ricovero e cura (n. 19), per le prestazioni didattiche (n. 20) e per quelle socio sanitarie (n. 27-ter), a condizione che siano rese da enti del terzo settore di natura non commerciale.

Inoltre la tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, al n. 1, che le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter sono assoggettate alla aliquota IVA del 5% se rese da cooperative sociali e loro consorzi.

La relazione illustrativa chiarisce che il comma 3 si pone nell'ottica del necessario coordinamento della disciplina IVA e imposte dirette estendendo l'ambito di applicazione del regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, ai numeri 15), 19) 20) e 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1. La relazione precisa che le modifiche operate, tuttavia, escludono dall'ambito di applicazione di alcune delle disposizioni in esame le cooperative sociali, tenuto conto che a queste ultime è oggi riservato il regime IVA agevolato di cui alla Tabella A – Parte II bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In merito alle modifiche proposte, a seguito di ulteriore approfondimento, si osserva che l'applicazione del regime di esenzione anche alle prestazioni rese dai soggetti del terzo settore di natura commerciale (vale a dire a coloro che rendono le prestazioni con modalità diverse da quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017) - escluse le cooperative sociali, le cui prestazioni sono già assoggettate ad aliquota del 5%, e le imprese sociali costituite in forma societaria - dovrebbe essere valutata sotto il profilo della conformità alla direttiva 2006/112/CE (concernente il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto) in quanto potrebbe essere non in linea con il principio di neutralità dell'imposta prevedere, per le medesime operazioni svolte in modalità commerciale, un regime impositivo differenziato tra soggetti del terzo settore e soggetti di altri settori.

Inoltre, la modifica al n. 19 dell'articolo 10 potrebbe essere non conforme all'art. 132, comma 1, lett. b), della medesima direttiva il quale, per le prestazioni di ospedalizzazione e cure mediche rese da enti di diritto privato, subordina l'applicazione del regime di esenzione alla circostanza che le operazioni siano rese alle medesime condizioni vigenti per gli enti di diritto pubblico.

325



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
23 LUG. 2018
Prot. n. 173692/2018 Roma, 23 LUG. 2018

Prot. n. 173692/2018
Entrata prot. n. 172472/2018
Allegati:
Riferimento a nota n.

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

e p.c. All'Ufficio legislativo
Economia
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: Schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 recante Codice del Terzo Settore". Atto del Governo n. 33) – Dossier luglio 2018.

È stato esaminato il dossier datato luglio 2018 predisposto dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica relativo al provvedimento indicato in oggetto e, per quanto di competenza, nel prendere atto di quanto ivi contenuto, si fa presente quanto segue.

Articolo 20 (Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017): si rimanda ai chiarimenti che potrà fornire il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferimento alle osservazioni del Servizio bilancio in merito alle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, confluite, in attuazione dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, nel capitolo n. 3523 appositamente istituito nello stato di previsione della spesa del menzionato Ministero e destinate nei limiti di un importo pari a 7,75 milioni di euro all'intervento di cui trattasi (lettera c) del citato articolo 73, comma 1).

Articolo 29 (Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017): con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal Servizio bilancio in merito alla necessità di verificare se la possibilità, per gli enti che non superano l'importo di 220.000 euro di proventi, di

non tenere le scritture contabili non comprometta o limiti l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, si fa rinvio al Dipartimento delle finanze.

Relativamente all'articolo 33 (*Disposizioni finanziarie*), per il quale è richiesta la conferma da parte del Governo sull'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e sul fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime autorizzazioni di spesa, si rinvia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In ordine alle osservazioni e ai chiarimenti richiesti nel predetto documento, in particolare per quanto illustrato nella relazione tecnica sulle disposizioni degli articoli 21 (*Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), 24 (*Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), 25 (*Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), 26 (*Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), 27 (*Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017*) e 30 (*Coordinamento normativo*), afferenti alla materia fiscale, si rimanda agli elementi di risposta utili che potrà fornire il competente Dipartimento delle finanze.

Il Ragioniere Generale dello Stato



INPS.29.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0004545.09-07-2018



Al Ministero dell'economia e delle finanze

– Ufficio del coordinamento legislativo

– Ufficio legislativo economia

SEDE

Oggetto: A.G. 33 – Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n.106”.

Con riferimento alla richiesta di elementi di risposta in merito alle osservazioni formulate nel Dossier del Servizio bilancio del Senato, per quanto di competenza di questa Amministrazione, si rappresenta quanto segue.

Articolo 3 dello schema di decreto (Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

Si conferma che le associazioni animaliste già oggi costituiscono una significativa componente del Terzo settore e sono iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato o nell’anagrafe delle ONLUS.

Articolo 20 dello schema di decreto (Modifiche all’articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

L’estensione soggettiva anche alle organizzazioni di volontariato del contributo statale correlato alla donazione di ambulanze e altri autoveicoli per attività sanitarie, ripristina il regime giuridico già previsto dall’articolo 96, comma 1, della legge n.342/2000. Si tratta di una disposizione finanziariamente neutra, in quanto l’erogazione dei contributi trova un limite indefettibile nelle risorse annualmente disponibili (come stabilite nella legge di bilancio), il cui stanziamento è predeterminato per legge in complessivi 21.960 milioni di euro. Peraltro, giova evidenziare che il codice del Terzo settore ha introdotto un elemento di flessibilità nella gestione di dette risorse (provenienti da diverse normative di settore), prevedendo, all’articolo 73, comma 2, che annualmente con atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è determinata la destinazione di detto importo complessivo alle diverse finalità individuate dal legislatore: a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato; b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale; c) contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

Articolo 23 dello schema di decreto correttivo (Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

Per quanto attiene alle osservazioni in merito al nuovo comma 5-bis dell’articolo 79, va specificato che tali modifiche consistono in una mera riformulazione e specificazione di carattere formale, volta a chiarire che devono essere ricompresi tra i proventi di natura non commerciale – ai fini della qualificazione dell’ente – anche quelli derivati dalle raccolte fondi occasionali di cui all’art. 79, comma 4, lettera a). Anche in assenza di tale

specificazione, tali proventi non potrebbero comunque essere assimilati ad entrate di natura commerciale: la modifica è volta quindi a scongiurare possibili problematiche di carattere interpretativo. Essa non comporta, pertanto, effetti finanziari diversi rispetto a quelli originariamente stimati.

Articolo 25 dello schema di decreto (Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

Con riguardo alle osservazioni in merito alla proposta di modifica di cui alla lettera a), si segnala che la disciplina del social bonus in esame viene in tal modo uniformata a quella dell'analoga agevolazione del c.d. "art bonus", in relazione al quale la possibilità di utilizzo del credito in compensazione è limitata ai soggetti titolari di reddito d'impresa (articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83/2014).

Con riguardo alle osservazioni relative alla proposta di modifica di cui alla lettera b), non si ritiene opportuna una riformulazione della norma, in quanto il primo comma dell'articolo 81 stabilisce già nell'attuale formulazione che le erogazioni liberali in questione debbano essere usate dall'ente esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, con modalità non commerciali. La modifica, pertanto, è volta ad uniformare le disposizioni del comma 1 con gli obblighi comunicativi di cui al comma 5.

Articolo 26 dello schema di decreto (Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

Con riguardo alle osservazioni riguardanti la modifica di cui al comma 1 lettera a), occorre preliminarmente chiarire che il decreto correttivo non apporta alcuna modifica all'ambito soggettivo di applicazione della norma. L'articolo 83, comma 6, del d.Lgs. n. 117/2017, infatti, prevede già nel testo attualmente in vigore la possibilità di beneficiare delle agevolazioni in questione per le erogazioni liberali effettuate a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali non costituite in forma di società, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ai sensi, cioè, dell'articolo 8, comma 1, del Codice). Le modifiche proposte, pertanto, non mutano l'ambito applicativo della norma, ma sono rivolte ad assicurare una migliore e più organica formulazione del testo.

Con riferimento alle osservazioni riguardanti la proposta di modifica di cui al comma 1, lettera b), si segnala che la novella è volta a semplificare l'interpretazione della norma, evitando equivoci o criticità legate alla portata applicativa (l'attuale formulazione, ad esempio potrebbe implicare la necessaria esistenza di un reddito dichiarato nell'anno, che non sempre è associata ad una carenza finanziaria dal punto di vista civilistico).

Articolo 30 dello schema di decreto (Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

Con riguardo alle osservazioni in merito alla modifica di cui al comma 1 lettera a), si segnala che l'eliminazione del primo periodo del comma 3 dell'articolo 89 rappresenta una modifica di carattere sistematico: tale disposizione rappresenta infatti una precisazione superflua che potrebbe generare, in quanto tale, equivoci interpretativi.

In merito alle osservazioni riguardanti la modifica di cui al comma 2, si segnala che essa ha portata ricognitiva, in quanto è volta a reinserire determinate attività assistenziali (fondi integrativi del servizio sanitario nazionale ed enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale) nell'ambito di applicazione dell'art. 148, comma 3, del TUIR. La modifica non determina, in ogni caso, un'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione, ma semmai una sua restrizione, sia perché vengono definite in maniera più puntuale le attività rientranti nell'agevolazione (mediante la sostituzione dell'attuale generico riferimento alle "associazioni assistenziali"), sia perché la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR troverà applicazione, a regime, nei confronti dei soli enti che non si

iscriveranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore (in base all'articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. 117/2017).

Si segnala, infine, che per quanto concerne gli aspetti relativi alla stima degli effetti finanziari, si rimanda alle valutazioni del MEF.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00288 Covolo: Concentrazione di scadenze fiscali nella seconda metà del mese di agosto	126
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	129
5-00285 Tabacci: Agevolazioni fiscali per i lavoratori rimpatriati	127
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	130
5-00286 Baratto: Disposizioni attuative per l'operatività del Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto a causa della violazione di obblighi da parte di istituti di credito.	
5-00287 Del Barba: Disposizioni attuative per l'operatività del Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto a causa della violazione di obblighi da parte di istituti di credito	127
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	132
5-00289 Raduzzi: Sulla nomina del Presidente della CONSOB Mario Nava.	
5-00290 Pastorino: Sulla nomina del Presidente della CONSOB Mario Nava	128
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	133

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci e Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.05.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute

per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte inoltre che, su richiesta della deputata Covolo, l'interrogazione n. 5-00288, sarà svolta per prima.

5-00288 Covolo: Concentrazione di scadenze fiscali nella seconda metà del mese di agosto.

Silvia COVOLO (Lega) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia COVOLO (Lega) si dichiara soddisfatta della risposta, accogliendo positivamente l'intento del Governo di migliorare i rapporti tra il fisco e i contribuenti.

5-00285 Tabacci: Agevolazioni fiscali per i lavoratori rimpatriati.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatta e ringrazia il Governo della risposta precisa e puntuale che finalmente apporta chiarezza sul tema oggetto dell'interrogazione.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che le interrogazioni Baratto n. 5-00286 e Del Barba n. 5-00287 saranno svolte congiuntamente in quanto vertenti sulla medesima materia.

5-00286 Baratto: Disposizioni attuative per l'operatività del Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto a causa della violazione di obblighi da parte di istituti di credito.

5-00287 Del Barba: Disposizioni attuative per l'operatività del Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto a causa della violazione di obblighi da parte di istituti di credito.

Raffaele BARATTO (FI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Mauro DEL BARBA (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde alle interrogazioni in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Sottolinea inoltre che la questione è tra le priorità del Governo; uno dei primi atti compiuti dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo la sua nomina, è stato infatti quello di incontrare i risparmiatori danneggiati dalle recenti crisi bancarie. Dai successivi incontri del Governo con le associazioni rappresentative dei risparmiatori sono emerse le principali criticità del decreto su cui occorre intervenire. In particolare, sono emersi l'insufficiente capienza del fondo, la necessità di velocizzare le procedure di risarcimento e di eliminare l'onere della prova in capo al risparmiatore danneggiato, l'opportunità di una sburocratizzazione delle procedure, nonché l'inadeguatezza del testo normativo, che dovrà fare riferimento al concetto di risarcimento anziché di ristoro. Ribadisce, infine, l'impegno del Governo a fornire una risposta, in tempi brevi, ai risparmiatori danneggiati.

Raffaele BARATTO (FI) esprime apprezzamento per l'intenzione espressa dal sottosegretario di procedere alla sburocratizzazione e alla velocizzazione delle procedure ed auspica che quanto il Governo si è impegnato a fare possa realizzarsi in tempi brevi, a tutela delle famiglie e delle imprese.

Mauro DEL BARBA (PD) si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta con riferimento all'onestà intellettuale dimostrata dal sottosegretario, ma non del merito della risposta, rilevando come essa manchi di affrontare la questione relativa alla tempistica, oggetto specifico dell'interrogazione. Esprime quindi il benvenuto al sottosegretario nella « casta » – per usare un termine caro al M5S – ovvero ciò che personalmente preferisce chiamare la complessità del lavoro di Governo.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che le interrogazioni Raduzzi n. 5-00289 e Pastorino n. 5-00290 saranno svolte congiuntamente, poiché vertenti sullo stesso argomento.

5-00289 Raduzzi: Sulla nomina del Presidente della CONSOB Mario Nava.

5-00290 Pastorino: Sulla nomina del Presidente della CONSOB Mario Nava.

Raphael RADUZZI (M5S) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Stefano FASSINA (LeU) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario

Il sottosegretario Riccardo FRACCARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raphael RADUZZI (M5S) ringrazia il sottosegretario per la risposta ed il Governo per l'attenzione dimostrata verso questa vicenda.

Stefano FASSINA (LeU) si dichiara parzialmente soddisfatto. Consapevole che il Governo è tenuto al rispetto dell'indipendenza e autonomia della Consob, rimarrà in attesa della documentazione che l'Esecutivo ha già richiesto alla Consob stessa. Rinnova invece la richiesta di poter prendere visione dei pareri rilasciati dalla Presidenza del Consiglio e dalla Corte dei Conti relativi alla compatibilità tra il comando e la nomina del dottor Nava, documenti che già sono in possesso del Governo.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Martinciglio ha svolto la relazione illustrativa ed ha preannunciato una proposta di parere favorevole, il cui testo è stato inviato ieri pomeriggio a tutti i componenti della Commissione.

Ricorda inoltre che la Commissione Finanze è chiamata a concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*), che illustra.

Silvia FREGOLENT (PD) interviene per dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sul parere in esame.

Luca PASTORINO (LeU) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata.

Giulio CENTEMERO (Lega) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul parere in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1° agosto 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-00288 Covolo: Concentrazione di scadenze fiscali nella seconda metà del mese di agosto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano che la disciplina fiscale vigente prevede una sovrapposizione delle scadenze fiscali per i contribuenti e chiedono al Governo iniziative idonee a attenuare la concentrazione degli adempimenti fiscali con particolare riferimento a quelli in scadenza nella seconda metà di agosto.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La normativa fiscale attualmente in vigore consente diverse modalità di pagamento rateale delle imposte, con connessi possibili differimenti e sospensioni dei versamenti.

In particolare, per il 2018, fermo restando il pagamento dell'ultima rata entro il 16 novembre, i soggetti titolari di partita IVA possono procedere al versamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi mediante una rateazione con scadenze mensili.

Il pagamento delle singole rate può essere differito di 30 giorni qualora il contribuente decida di versare con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Considerato che i pagamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione, l'effetto concreto è quello per cui la prima (2 agosto) e la seconda rata (16 agosto) – maggiorate per effetto del differimento di 30 giorni – vengono a scadenza nel medesimo giorno (ossia, appunto, il 20 agosto).

Il contribuente potrebbe comunque evitare la sovrapposizione delle scadenze versando quanto dovuto in momenti diversi, pur nel rispetto dei termini.

Qualora, invece, il contribuente intenda adempiere allo scadere del termine ultimo per l'adempimento, si verifica la sovrapposizione, sopra descritta, della prima e della seconda rata.

Tanto premesso, questo Governo si propone di delineare una riforma strutturale del sistema fiscale con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti tributari e costruire un rapporto di leale collaborazione tra il Fisco e i contribuenti. In questo quadro saranno individuate anche apposite iniziative normative che prevedano, a regime e nel rispetto dei vincoli di gettito, una diversa modulazione della rateazione del versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, in presenza delle segnalate criticità relative al calendario delle scadenze fiscali.

In particolare, si valuterà una eventuale proposta tesa ad evitare, per i soli soggetti titolari di partita Iva che optino per il pagamento rateale, con il differimento previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 435 del 2001, l'accavallamento dei termini di versamento di due rate nel medesimo giorno (peraltro di un mese «vacanziero»).

Meno avvertito è il problema per i soggetti non titolari di partita Iva in quanto per costoro non vi è coincidenza nella scadenza del termine delle due rate.

ALLEGATO 2

5-00285 Tabacci: Agevolazioni fiscali per i lavoratori rimpatriati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver fatto presente che ai fini dell'applicazione del regime speciale dei lavoratori rimpatriati è previsto, in particolare, il requisito « sostanziale » della continuità dell'attività di lavoro svolta fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi, chiedono di sapere se il predetto requisito possa ritenersi comunque soddisfatto, ai fini dell'agevolazione in esame, nel caso di cambio del posto di lavoro che determini una interruzione tra un contratto e l'altro dovuta al solo fatto che tra il termine del primo contratto di lavoro e l'inizio del nuovo rapporto siano intercorsi giorni festivi.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2015, come risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 150, lettera c), della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), disciplina un regime speciale di tassazione per i lavoratori rimpatriati, al fine di favorire lo sviluppo economico, culturale e tecnologico del Paese.

L'agevolazione fiscale spetta ai lavoratori, anche autonomi, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, ovvero siano cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia

negli ultimi ventiquattro mesi o più, oppure abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

L'agevolazione prevede che nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, e per i quattro periodi successivi, il reddito di lavoro prodotto in Italia concorra alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento (misura applicabile a decorrere dal 2017).

Da ultimo, con la circolare n. 17 del 23 maggio 2017, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione del regime in argomento specificando che per quanto attiene, in particolare, al requisito dello svolgimento dell'attività di lavoro all'estero, lo « svolgimento dell'attività di lavoro o studio all'estero in modo continuativo negli ultimi ventiquattro mesi, non deve necessariamente far riferimento all'attività svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l'interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all'estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi ».

Fatta tale premessa, con riferimento al quesito posto dagli Onorevoli interroganti, nel caso in cui si verifichi un'interruzione tra il termine del primo contratto e l'inizio del secondo dovuta esclusivamente al ricorrere di un giorno festivo deve ritenersi, in linea generale, comunque

soddisfatto il requisito « sostanziale » della continuità dell'attività di lavoro svolta all'estero.

A diverse conclusioni può, invece, giungersi in situazioni diverse da quella specificamente rappresentata, trattandosi

di valutare le singole circostanze alla luce della ratio della disciplina agevolativa in commento. A tal fine, uno strumento utile può essere l'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ALLEGATO 3

5-00286 Baratto: Disposizioni attuative per l'operatività del Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto a causa della violazione di obblighi da parte di istituti di credito.

5-00287 Del Barba: Disposizioni attuative per l'operatività del Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto a causa della violazione di obblighi da parte di istituti di credito.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con le interrogazioni in riferimento, di analogo contenuto, si chiede quali siano i tempi per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'operatività del fondo, previsto dalla legge di bilancio per il 2018, in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto – in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza – a seguito della risoluzione/liquidazione coatta amministrativa di varie Banche sul territorio nazionale.

In primo luogo, si sottolinea il deciso impegno di questo Governo, sin dalla fase dell'insediamento, a dare immediato seguito alle richieste dei risparmiatori vittime dei *default* bancari.

A tal fine si è ritenuta fondamentale una prima fase interlocutoria e di ascolto, anche alla luce delle numerose critiche,

rivolte dalle Associazioni rappresentative dei risparmiatori interessati, al decreto previsto dalla legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) e si sono svolti incontri anche per raccogliere le indicazioni delle predette Associazioni.

Nella sede delle interlocuzioni, sono emersi anche altri temi, quali la necessità di stabilire criteri oggettivi di priorità al fine del ristoro dei danni effettivamente subiti, ipotizzando anche l'istituzione di una cabina di regia per regolare le tempistiche dei risarcimenti.

In conclusione, pur nella consapevolezza del ritardo accumulato, il Governo si impegna ad adottare al più presto le necessarie misure correttive e attuative, nella direzione dinanzi richiamata, in modo da garantire ai risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto il ristoro dovuto.

ALLEGATO 4

**5-00289 Raduzzi: Sulla nomina del Presidente della CONSOB
Mario Nava.****5-00290 Pastorino: Sulla nomina del Presidente della CONSOB
Mario Nava.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo alle interrogazioni a risposta immediata in Commissione 5-00289 Onorevole Raduzzi ed altri e 5-00290 Onorevole Pastorino ed altri in merito al dottor Nava che è stato nominato Presidente della CONSOB con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2018.

Secondo quanto stabilito dal quinto comma, dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge n. 216 del 1974, il Presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

Gli articoli 3 e 4 del regolamento di organizzazione della CONSOB precisano poi che i componenti di nuova nomina, nella prima riunione cui partecipano, debbano dichiarare formalmente, assumendosi la responsabilità, di non versare in

alcuna delle situazioni di incompatibilità previste. Ove un componente incorra in una delle cause di incompatibilità, la Commissione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale il componente è tenuto ad esercitare l'opzione. Trascorso il termine, ove non sia cessata la causa di incompatibilità ovvero il componente non abbia presentato le proprie dimissioni, è prevista una comunicazione, da parte della CONSOB, al Presidente del Consiglio dei ministri sulle cause di decadenza dall'ufficio sussistenti nei confronti del componente medesimo.

In relazione agli atti di sindacato ispettivo in esame, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto alla CONSOB se il procedimento di verifica delle incompatibilità dei Componenti di detta Autorità sia stato formalmente esitato, formulando, altresì, richiesta di trasmissione di copia dei relativi atti.

Al momento non risulta ancora pervenuto un riscontro dalla CONSOB alla predetta richiesta.

Questo Governo, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della CONSOB, attende di conoscere le definitive determinazioni del suddetto Collegio, riservandosi di valutarle alla luce del vigente quadro normativo.

ALLEGATO 5

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (C. 1004 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato il decreto-legge n. 84 del 2018, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (C. 1004 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che il provvedimento in esame si pone nel solco dell'impegno profuso dall'Italia negli ultimi anni per il rafforzamento degli strumenti operativi a disposizione di Tripoli per esercitare la sua autorità statale nel controllo delle acque antistanti la costa libica, nel quadro delle attività volte al controllo ed alla sicurezza dei mari, nonché al contrasto dell'immigrazione irregolare e del traffico di esseri umani;

preso atto, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge dispone la cessione a titolo gratuito di 12 unità navali italiane, e che 2 di tali unità sono cedute dal Ministero dell'economia e delle finanze fra quelle in dotazione alla Guardia di finanza, della stessa tipologia dei guardiacoste precedentemente forniti alla

Libia, e ancora oggi impegnati nel pattugliamento delle aree marittime di loro competenza;

rilevato che la consegna delle 2 unità navali cedute dalla Guardia di finanza avverrà – l'una il 25 luglio, l'altra il 15 settembre – nel territorio nazionale, che è prevista la fornitura di un supporto logistico fino al 31 dicembre 2018 e che le attività di addestramento degli equipaggi verranno svolte dalla Guardia di finanza;

considerato che la cessione alla marina militare libica delle due unità navali della Guardia di Finanza non comporterà la necessità di acquisire nuovi mezzi navali in sostituzione di quelli ceduti, come comunicato dal Governo in sede di discussione del provvedimento presso la 5^a Commissione Bilancio del Senato;

visto infine il parere favorevole espresso sul provvedimento dalla 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, nel presupposto che le unità navali della Guardia di finanza non debbano essere oggetto di reintegrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, sulle linee programmatiche del suo dicastero, limitatamente alle parti di competenza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 135

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 136

D.L. n. 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e della attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 137

ERRATA CORRIGE 140

AUDIZIONI

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, sulle linee programmatiche del suo dicastero, limitatamente alle parti di competenza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Nel dare la parola al Ministro, avverte i colleghi che il Ministro è chiamato a svolgere alcune interrogazioni a risposta immediata in Assemblea a partire dalle ore 15.

Il Ministro Danilo TONINELLI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, sull'ordine dei lavori, lamentandosi della sostanziale impossibilità di svolgere il dibattito in tempi così limitati i deputati Chiara BRAGA (PD), Alessio BUTTI (FdI), Umberto DEL BASSO DE CARO (PD), Piergiorgio CORTELAZZO (FI) e Osvaldo NAPOLI (FI), cui risponde brevemente, a più riprese, il Ministro Danilo TONINELLI.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia il Ministro per la rela-

zione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 15.10.

Sull'ordine dei lavori

Chiara BRAGA (PD) ritiene che la Commissione non possa continuare a svolgere i propri lavori senza che venga stigmatizzato il comportamento del Ministro Toninelli. Giudica infatti inaccettabili le affermazioni da lui svolte sul ritardo dei precedenti Ministri nello svolgimento delle rispettive audizioni sulle linee programmatiche del Dicastero cui erano preposti, sottolineando come il Ministro Lupi abbia svolto la propria audizione davanti alla Commissione in data 21 maggio 2013, proseguendola il successivo 12 giugno e il Ministro Del Rio la abbia svolta l'11 marzo 2014, concludendola il successivo 20 marzo.

Osserva, inoltre, che non è credibile neanche la giustificazione addotta dal Ministro rispetto all'impossibilità di negare la propria presenza per lo svolgimento in Assemblea delle interrogazioni a risposta immediata, essendo noto che è lo stesso Governo a indicare il Ministro disponibile, che dovrebbe aver cura di rispettare gli impegni precedentemente presi. Rileva che un siffatto episodio getta un'ombra anche

sull'operato del presidente della Commissione, che non è riuscito a garantire un corretto svolgimento del dibattito.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) avendo ricevuto di persona dal Ministro un diniego rispetto alla possibilità di tornare in audizione nei primi giorni della prossima settimana, auspica che vengano messe in atto tutte le misure necessarie affinché questi possa assicurare la propria presenza in Commissione prima della pausa estiva e premettere ai Gruppi di formulare le proprie domande e ricevere le necessarie risposte.

Ritiene che la relazione svolta dal Ministro rappresenti un mero libro dei sogni e che le affermazioni in esso contenute mettano a rischio le grandi aziende che operano in campi strategici come l'edilizia e le infrastrutture. Nell'interpretare il dispiacere del Presidente della Commissione rispetto al comportamento del Ministro, che ha fatto una mera prova di lettura di un testo scritto, senza interloquire con i commissari, ritiene che tutto sia frutto di un corto circuito interno al Movimento 5 Stelle, che esprime sia il presidente della Camera che il Ministro dei rapporti con il Parlamento nonché il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad esito del quale la Commissione, dopo un'attesa di sessanta giorni, non ha potuto affrontare alcuna questione né svolgere il necessario e dovuto dibattito.

Stefano VIGNAROLI (M5S) riconosce che lo svolgimento dell'audizione non ha consentito un adeguato confronto e auspica che il Ministro possa tornare presto in Commissione per ascoltare le domande dei commissari e fornire le relative risposte. Al fine di ottimizzare i tempi e rendere il lavoro più celere e organizzato, propone che i commissari formulino quesiti da inviare per le vie brevi al Ministro alle quali questi potrebbe rispondere nel prossimo intervento davanti alla Commissione.

D.L. n. 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e della attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudia GOBBATO (Lega), *relatrice*, riferisce alla Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 86 del 2018, riguardante il riordino delle attribuzioni di alcuni ministeri. Osserva che il provvedimento è all'esame della Commissione, in sede consultiva, principalmente in quanto interviene, all'articolo 2, sulle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM).

In particolare, il comma 1 attribuisce al MATTM le funzioni, attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale volti a garantire la sicurezza agroalimentare nei territori della regione Campania, nonché azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, in Campania e nei comuni di Taranto e Statte (disciplinati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Il comma 2 reca dunque le conseguenziali modifiche alle norme vigenti.

Al riguardo, si trasferisce dalla Presidenza del Consiglio al MATTM – affidandone al ministro la presidenza *pleno iure* – il Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania (lettera *a*)).

Analogamente, si interviene sulla composizione della Commissione interministeriale, la cui presidenza è anch'essa attribuita al rappresentante del Ministero dell'ambiente (lettera *b*)).

Conseguentemente, alle strutture organizzative del MATTM sono affidati compiti di segreteria del Comitato e di supporto tecnico per la Commissione (lettera *c*)).

Il comma 3 attribuisce al Ministero dell'ambiente l'esercizio delle funzioni – già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, mentre restano ferme le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio.

La disposizione reca a tal fine una serie di modifiche all'attuale normativa. Tra queste, la novella al comma 1074 della legge di bilancio per il 2018 stabilisce che il programma nazionale per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord – ivi previsto – sia approvato dal CIPE su proposta del Ministero dell'ambiente. Tale potere di proposta viene quindi sottratto alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche della Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente, viene mutato il quadro dei soggetti chiamati a sottoscrivere l'apposito accordo di programma – e ad esprimersi nel processo autorizzatorio per la stipula di mutui a favore dei presidenti delle regioni o delle province autonome – individuando come soggetti competenti il Ministro dell'ambiente e il presidente della regione o della provincia autonoma interessata (e non più il Presidente del Consiglio).

Il comma 4 modifica il decreto legislativo n. 300 del 1999. In primo luogo, al fine di inglobare nelle competenze del Ministero dell'ambiente le politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse – fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico – nonché il coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati (lettera *a*)). In secondo luogo, al fine di modificare la norma relativa al conferimento dell'incarico di Segretario generale: il rinvio all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 diviene generale e viene meno il richiamo al comma 5-*bis* della stessa che consentiva la nomina anche di dirigenti non appartenenti ai ruoli dei dirigenti in presenza di determinate condizioni.

Il comma 5 affida ad un decreto del Presidente del Consiglio la quantificazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni trasferite, da adottare entro il termine di novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Sempre con riguardo alle risorse – già trasferite nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio per il 2018 e disponibili – il comma 6 ne dispone la riassegnazione al Ministero dell'ambiente, nei cui capitoli di bilancio confluiranno gli stanziamenti degli anni prossimi.

Il comma 7 demanda ad un regolamento di organizzazione l'adeguamento delle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La procedura di adozione del regolamento – disciplinata dall'articolo 4-*bis* – prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, deliberati dal Consiglio dei ministri.

Si evidenzia che tale procedura deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) che prevede regolamenti di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

Di tale facoltà di deroga il Governo può avvalersi solo fino al 30 giugno 2019.

Sui decreti è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. A differenza dei regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, non è riconosciuta l'obbligatorietà del parere da parte del Consiglio di Stato, ma solo la

facoltà al Presidente del Consiglio di richiederlo, né è previsto il parere delle Commissioni parlamentari. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

Il comma 8 stabilisce infine l'invarianza finanziaria delle disposizioni dell'articolo in esame.

Involge – sia pure in modo indiretto – i profili di competenza della Commissione anche l'articolo 4 che sopprime il Dipartimento Casa Italia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Occorre precisare che il progetto finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo, anche in funzione di prevenzione e sicurezza rimane in essere e la competenza resta comunque attribuita alla Presidenza del Consiglio, ma non attraverso un Dipartimento *ad hoc*.

Fa presente inoltre che, nel testo originario del decreto, figurava anche una disposizione – soppressa nel corso dell'esame al Senato – secondo cui la parte di risorse del Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, specificatamente destinata al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, fosse trasferita nel Fondo unico per l'edilizia scolastica e poteva essere utilizzata esclusivamente per le verifiche di vulnerabilità degli edifici ricadenti nella zona sismica 1. Come detto, tale disposizione è stata però soppressa al Senato.

L'articolo 4 reca anche alcune modifiche all'articolo 1, commi 487-489, della legge di bilancio per il 2017, in materia di interventi di edilizia scolastica, competenza che viene – sulla base di una norma introdotta al Senato – demandata alle attribuzioni del Ministero dell'istruzione.

Conclusivamente, ritiene che il provvedimento licenziato dal Senato sia pienamente condivisibile nella sua impostazione complessiva.

Sottolinea che il testo, infatti, appare fondamentalmente ispirato dalla logica di favorire lo snellimento burocratico e la

speditezza delle procedure amministrative, riconducendo nell'alveo di ciascun Dicastero le funzioni che gli sono proprie e per il cui esercizio dispone delle capacità tecniche e ne assume la responsabilità politica.

Si riserva di formulare la proposta di parere alla luce dei contributi e delle valutazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Vincenza LABRIOLA (FI) nel ringraziare la relatrice per la relazione introduttiva e il Governo per la sua presenza in Commissione, sottolinea che avrebbe auspicato da parte del Governo un intervento molto più incisivo. Osserva infatti che i riordini, come quello oggetto del provvedimento in discussione, costituiscono il terreno ottimale per la riorganizzazione delle competenze in modo efficace e funzionale, cosa che invece non è avvenuta in questo caso. Segnala infatti che, pur avendo lo stesso Ministro dell'ambiente più volte fatto riferimento alla pluralità di « terre dei fuochi » del nostro Paese, nel provvedimento si fa riferimento alla sola Campania.

Per quanto riguarda invece il riferimento ai comuni di Taranto e Statte, pur ritenendo apprezzabile l'intervento previsto dal punto di vista sanitario, con la garanzia degli esami sanitari per i cittadini appartenenti a quei territori, giudica del tutto insufficiente la previsione solo di un ulteriore monitoraggio, ritenendo invece indispensabili misure che, intervenendo per il ripristino delle matrici ambientali, invertano la *trend* negativo che si registra sulla salute dei cittadini.

Fa presente che il decreto-legge in esame sembra dividere l'Italia in due blocchi, il centro-nord interessato dal rischio idrogeologico e il Sud interessato dall'emergenza rifiuti, essendo invece il rischio idrogeologico un problema che investe anche molte regioni del Sud Italia.

In ultimo, si sarebbe aspettata, stante anche la sensibilità in questo campo dimostrata dal Ministro Costa, un riferimento all'emergenza idrica che nel Paese

si affronta solo quando l'assenza prolungata di piogge obbliga il Governo di turno ad intervenire. Al riguardo ricorda come, nel corso della legislatura precedente, chi era all'opposizione e oggi è al Governo più volte è intervenuto delineando le possibili azioni che il Governo avrebbe dovuto compiere e delle quali oggi non c'è traccia in questo provvedimento. Giudica fondamentale intervenire sui luoghi contaminati, non solo per la salvaguardia dell'agricoltura e dell'allevamento, ma anche della pesca e auspica che vengano messi in campo interventi volti alla manutenzione degli argini dei fiumi.

In conclusione, esprime un generale rammarico per l'assenza di un programma volto a fare immediate bonifiche delle aree contaminate, supportato da adeguate risorse per la sua realizzazione.

Stefania PEZZOPANE (PD) esprime rammarico per il fatto che, rispetto ad un tema assai rilevante come quello oggetto del provvedimento in esame, ci sia una forte distrazione da parte dei componenti di maggioranza della Commissione. Osserva che sarebbe stato utile poter interloquire con il Ministro oltre che dei numerosi temi cui questi ha fatto accenno nella sua relazione anche della riorganizzazione di competenze sancita da questo decreto-legge, attraverso i numerosi scorpori e riaggregazioni di strutture che hanno interessato il Ministero dell'ambiente, nonché del ruolo interministeriale svolto dalla Presidenza del Consiglio, per comprendere se la formula più efficace per raggiungere gli obiettivi proposti sia proprio quella disegnata dal provvedimento in esame. Ritiene infatti insensate le ragioni di alcune scelte operate dal decreto-legge e stigmatizza, in particolare, la soppressione del Dipartimento Casa Italia, una recente struttura sulla quale sarebbe stato comprensibile un intervento volto a metterne a punto in modo più efficace le funzioni, ma risulta del tutto incomprensibile la soppressione.

Sottolinea infatti la delicatezza del tema dell'emergenza sismica, rispetto alla quale i territori non possono più aspettare. Fa presente, al riguardo, che erano state già allocate delle risorse, che avrebbero potuto certamente essere incrementate nel caso si fossero rivelate insufficienti. Auspica, in conclusione, che il Governo, nell'ambito della riorganizzazione dei Ministeri che si occupano di temi di interesse della Commissione, decida velocemente a chi affidare la competenza sull'emergenza sismica, nei modi più adeguati ed efficaci per affrontare questo delicato problema.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di inter-

venire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 43 del 26 luglio 2018: a pagina 65, seconda colonna, alla fine della seconda riga, dopo la parola: « Sambo, » aggiungere le seguenti: « del direttore generale di Concessioni autostradali Lombarde Spa, ing. Giacomo Melis e del direttore generale di Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa, ing. Paolo Besozzi, ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione delle proposte di legge recanti introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (C. 646 Bergamini, C. 651 Meloni, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti).

Audizione di rappresentanti del CNR e della Polizia stradale	142
Audizione di rappresentanti di Remmy Srl, Artsana SpA, F.S.V. Srl	142
Audizione del Direttore generale per la Motorizzazione e di rappresentanti dell'Istituto Secondario di Istruzione Superiore (ISIS) Enrico Fermi di Bibbiena	142

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	142
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. C. 646 Bergamini, C. 651 Meloni, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti (<i>Seguito della discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>) ..	142

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	143
5-00280 Pizzetti: Iniziative per il potenziamento della copertura del segnale Isoradio sulla rete autostradale	143
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	148
5-00281 Capitanio: Criticità in merito alla sospensione degli aumenti tariffari da parte degli operatori telefonici.	
5-00282 Fidanza: Criticità in merito alla sospensione degli aumenti tariffari da parte degli operatori telefonici	143
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	150
5-00283 Serritella: Iniziative in materia di tecnologia <i>Blockchain</i>	144
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	152

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	144
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	153

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere)</i>	156
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	157

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1° agosto 2018.

Nell'ambito della discussione delle proposte di legge recanti introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (C. 646 Bergamini, C. 651 Meloni, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti).

**Audizione di rappresentanti del CNR
e della Polizia stradale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.05 alle 8.35.

**Audizione di rappresentanti di Remmy Srl,
Artsana SpA, F.S.V. Srl.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.

Audizione del Direttore generale per la Motorizzazione e di rappresentanti dell'Istituto Secondario di Istruzione Superiore (ISIS) Enrico Fermi di Bibbiena.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.15.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 9.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche mediante la trasmis-

sione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

C. 646 Bergamini, C. 651 Meloni, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti.

(Seguito della discussione e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio 2018.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, chiede se vi siano deputati che intendano intervenire nella discussione sulle linee generali.

Simone BALDELLI (FI) sottolinea come il gruppo di Forza Italia giudica le proposte di legge in esame di assoluto rilievo, ricordando come nella scorsa legislatura la Commissione aveva già esaminato la proposta di legge a prima firma della collega Bergamini, abbinata nel corso dell'esame del provvedimento di riforma del codice della strada, non approvato in via definitiva. Il contenuto della proposta di legge era stato infatti ripreso da un emendamento approvato.

Ritiene che oggi vi siano tutte le condizioni politiche per giungere rapidamente all'approvazione di un testo ampiamente condiviso in sede legislativa, auspicando la massima collaborazione da parte di tutti i gruppi parlamentari per un intervento normativo assolutamente necessario, una volta esperiti gli approfondimenti tecnici opportuni.

Segnala come il Ministro delle infrastrutture e trasporti Toninelli, intervenendo in audizione al Senato nella giornata di ieri, abbia confermato la disponibilità del Governo a stanziare le risorse finanziarie adeguate per l'attuazione delle disposizioni in esame.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Invita i relatori a formulare la loro proposta per l'adozione del testo base.

Carlo FIDANZA (FdI), *relatore*, anche a nome della collega Murelli, propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori della Commissione in sede legislativa il testo della proposta di legge C. 651 Meloni ed altri recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi acustici e luminosi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. Si tratta di un testo snello, che consentirà alla Commissione, attraverso l'esame degli emendamenti presentati, di apportare tutte le modifiche migliorative che si giu- dicheranno opportune.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta dei relatori Fianza e Murelli di adottare come testo base la proposta di legge C. 651 Meloni ed altri.

La Commissione approva.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, svoltosi nella giornata di ieri, martedì 31 luglio, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti sul testo base adottato dalla Commissione alle ore 16.00 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Andrea Cioffi.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità della seduta verrà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-00280 Pizzetti: Iniziative per il potenziamento della copertura del segnale Isoradio sulla rete autostradale.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luciano PIZZETTI (PD), intervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, il quale ha preannunciato interventi di potenziamento della copertura del segnale di ISORADIO, che auspica possano essere realizzati entro tempi ragionevolmente brevi.

5-00281 Capitanio: Criticità in merito alla sospensione degli aumenti tariffari da parte degli operatori telefonici.

5-00282 Fianza: Criticità in merito alla sospensione degli aumenti tariffari da parte degli operatori telefonici.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni nn. 5-00281

Capitano e 5-00282 Fidanza, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Il deputato Massimiliano CAPITANIO (Lega) illustra l'interrogazione.

Il deputato Carlo FIDANZA (FdI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano CAPITANIO (Lega), intervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che, pur nel rispetto delle specifiche competenze delle istituzioni interessate, riconosce agli utenti il diritto ad un'informazione completa e l'esercizio del legittimo diritto di recesso nonché di poter fruire dei rimborsi entro il 31 dicembre p.v. Auspica, in ogni caso, che le istituzioni competenti proseguano un monitoraggio continuo della vicenda in questione.

Carlo FIDANZA (FdI), intervenendo in sede di replica, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, evidenziando come, pur in presenza di un intervento da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, persistono comportamenti illegittimi da parte di alcuni operatori telefonici. Ritiene quindi che siano necessari opportuni interventi da parte delle istituzioni coinvolte al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente.

5-00283 Serritella: Iniziative in materia di tecnologia Blockchain.

Il deputato Davide SERRITELLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide SERRITELLA (M5S), intervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.

Atto n. 31.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2018.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato concordato un breve rinvio per l'espressione del parere, al fine di svolgere alcuni specifici approfondimenti.

Guia TERMINI (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere nella parte relativa all'ambito di applicazione dello schema di decreto, che riguarderà le sole unità navali nuove. Rileva come i dubbi sollevati nella seduta del giorno precedente, sulla base di alcune considerazioni dell'associazione ita-

liana di diritto della navigazione interna, fossero in gran parte dovuti alla formulazione del parere del Senato, che conteneva un riferimento alle navi « esistenti » non contenuto nella proposta di parere presentata alla Camera. Illustra inoltre alcune limitate modifiche relative alle motivazioni per cui l'ambito di applicazione sarà limitato alle navi di nuova costruzione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, alla III Commissione esteri sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 84 del 2018, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), *relatore*, riferendo sui contenuti del provvedi-

mento, fa presente che il decreto-legge si compone di cinque articoli.

In particolare, l'articolo 1 dispone l'autorizzazione alla cessione, a titolo gratuito, al Governo dello Stato di Libia di dodici unità navali, con la relativa autorizzazione di spesa.

È previsto, in particolare, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze siano autorizzati alla cessione a titolo gratuito fino a un massimo di 10 unità navali CP, classe 500, fra quelle in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, e fino a un massimo di 2 unità navali da 27 metri, classe Corrubia, fra quelle in dotazione alla Guardia di finanza. La cessione avviene conformemente a specifiche intese con le autorità libiche e nel rispetto delle vigenti disposizioni internazionali ed europee in materia di sanzioni.

Per il ripristino in efficienza e per il trasferimento delle unità navali dall'Italia alla Libia, è autorizzata una spesa complessiva per il 2018 di 1,15 milioni di euro, di cui 695.000 in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 455.000 in favore del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2 stabilisce l'autorizzazione ad una spesa complessiva di 1,37 milioni di euro per il 2018 – di cui euro 800.000 per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed euro 570.000 per il Ministero dell'economia e delle finanze – per la manutenzione delle singole unità navali cedute e per lo svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.

Gli oneri complessivi del provvedimento sono dunque quantificati in 2,52 milioni di euro per il solo 2018, alla cui copertura l'articolo 3 provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando accantonamenti relativi ai Ministeri dell'interno (euro 900.000), delle infrastrutture e dei trasporti (euro 389.000) e degli affari esteri e della cooperazione internazionale (euro 1.231.000).

Con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, è stato introdotto il nuovo articolo 2-*bis*, in materia di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte della Guardia costiera.

In particolare, il comma 1 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), siano disciplinate le modalità di utilizzo, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini dell'attività di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonché per l'espletamento dei compiti d'istituto. Il termine per l'emanazione del decreto è stabilito in 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale all'attuazione dell'articolo 2-*bis* si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 reca, infine, le disposizioni concernenti l'entrata in vigore del provvedimento. È stabilito che il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In conclusione osserva che il provvedimento affronta un tema di estrema attualità e rappresenta un concreto segnale di aiuto per la Libia che si trova ad affrontare, in prima linea, la questione del contenimento dei flussi dei migranti. Ricorda che recentemente la Guardia costiera libica ha salvato e riportato sulla costa libica 611 persone.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 5*).

Carlo FIDANZA (FdI) esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in esame, che è volto a contenere in parte il fenomeno dei flussi migratori provenienti dalla Libia. Al riguardo propone al relatore di valutare un'integrazione della proposta di parere, prevedendo una specifica condizione volta a salvaguardare l'efficienza delle dotazioni della Guardia costiera italiana.

Luciano PIZZETTI (PD) evidenzia come il gruppo del Partito democratico si appresta ad esprimere un voto consapevole sul provvedimento in esame, che rappresenta un intervento in continuità con le linee seguite dal governo Gentiloni in materia di contrasto all'immigrazione.

Osserva come il provvedimento dell'attuale governo ha certamente un impatto limitato, prevedendo interventi di sostegno alla Libia, paese che si trova in una posizione strategica nel Mediterraneo.

Più in generale, evidenzia come siano necessarie politiche di integrazione che non fomentino fobie nei confronti degli immigrati per i quali, al contrario servono politiche di sostegno da parte del Governo.

Segnala infine che, in base alle affermazioni del ministro Toninelli, la Guardia costiera italiana non sarebbe stata coinvolta nelle ultime operazioni di salvataggio in mare. Auspica che tali affermazioni corrispondano al vero, al fine di non incrinare i rapporti fra Governo e Parlamento.

Nicola STUMPO (LeU) evidenzia come se si trattasse di un provvedimento neutro potrebbe anche valutarsi l'ipotesi di un contributo migliorativo. In realtà la vicenda della cessione presenta, a suo giudizio, degli aspetti problematici, in quanto si prevede di cedere delle unità navali ad uno Stato come la Libia che non può essere considerato uno Stato sicuro e che non può garantire asilo per eventuali richiedenti. Preannuncia, quindi, il voto

contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Elena MACCANTI (Lega), con riferimento alla proposta di integrazione del parere avanzata dal collega Fidanza, ritiene che sarebbe preferibile inserire un'osservazione nelle premesse anziché prevedere una specifica condizione.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), *relatore*, dichiara di accedere alla richiesta di

integrazione formulata dal collega Fidanza, inserendola nelle premesse della proposta di parere, al fine di garantire l'operatività e l'efficienza della dotazione strumentale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come nel testo riformulato (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-00280 Pizzetti: Iniziative per il potenziamento della copertura del segnale Isoradio sulla rete autostradale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione a risposta immediata in parola premettendo che, l'emittente di pubblica utilità, dedicata alle informazioni di viabilità autostradale ha annunciato l'avvio della pubblicità su Isoradio a decorrere dallo scorso 22 luglio. In realtà si tratta di un ritorno, giacché la pubblicità aveva fatto la sua comparsa su Isoradio già nel biennio 1992/93. Questi brevi *spot* si aggiungono a quelli molto più completi che già da anni vanno in onda sulla sicurezza stradale.

Con i proventi derivanti dall'introduzione degli *spot* pubblicitari, la Rai dovrà e potrà potenziare ulteriormente il servizio e la copertura del segnale.

Il Ministero dello sviluppo economico, su richiesta della Rai, procede, come già avvenuto in passato, a rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio di nuovi impianti ad integrazione della rete già esercita da Isoradio.

In particolare, l'attuale rete di Isoradio è composta complessivamente da 330 postazioni (fonte CdS Rai-Stato 2018-22) con copertura di circa 3.500 Km di autostrade.

A riguardo, la Rai ha specificato che, il servizio Isoradio FM 103,3 MHz non è ricevibile in tutta Italia (a differenza di Radio 1, 2 e 3).

La succitata rete, nata dall'esigenza di coprire i percorsi autostradali e le maggiori arterie, utilizzando un'unica frequenza (portante a 103,3 MHz), è realizzata con numerosi impianti « a raso » posizionati lungo il tracciato autostradale e, laddove possibile, mediante la diffusione da impianti « a monte », ovvero impianti installati presso stazioni in quota che servono i percorsi autostradali.

Il segnale, in diversi tratti, è diffuso anche nelle gallerie usando un cavo fessurato steso lungo la galleria. La ricezione, pertanto, può essere più difficoltosa in caso di percorso stradale eccessivamente tortuoso.

Ciò detto non può non evidenziarsi che il servizio radiofonico in tecnica analogica in FM in Italia paga il peccato originale dovuto ad uno sviluppo negli anni, che ha determinato (ed ancora determina) situazioni interferenziali di difficile composizione, che, in alcuni casi, coinvolgono il servizio Isoradio. La Rai è impegnata con il Ministero dello sviluppo economico nella risoluzione di tali problematiche (con esiti non sempre soddisfacenti).

Inoltre, il servizio Isoradio effettuato da postazioni « a raso » talvolta risente dei lavori di adeguamento della rete autostradale. A tal proposito, ad esempio, si segnala che, recentemente, lavori di estensione della A14 hanno di fatto comportato la temporanea demolizione degli impianti « a raso » deputati al servizio.

Si osserva altresì che, a causa della carenza di frequenze libere ed in particolare dell'indisponibilità su tutto il territorio della frequenza 103,300 MHz, il servizio Isoradio negli anni è stato esteso anche con frequenze portanti diverse, comunque consentendo l'automatica sintonizzazione del ricevitore d'utente in continuità di ascolto, grazie all'introduzione del sistema *Radio Data System* (RDS).

La Rai è inoltre impegnata nello sviluppo del servizio Isoradio, mediante la nuova piattaforma in tecnologia radiofonica digitale DAB+ (già presente in Italia

ed in via di estensione), coerentemente con la pianificazione Agcom che, garantirà un servizio finalmente privo delle criticità di cui soffre la radiofonia analogica.

Il Ministero dello sviluppo economico che, con il contratto di servizio vigente, agli articoli 4, comma 2, lettera *g*), 5, comma 2, lettera *h*), e 13, ha già previsto il potenziamento della copertura del se-

gnale di Isoradio, continuerà a monitorare e verificare che la copertura del segnale sia estesa e sia raggiungibile da un numero più elevato possibile di utenti anche attraverso la realizzazione di una piattaforma multimediale incentrata su servizi interattivi per gli utenti, con priorità alle informazioni sulle condizioni meteo e sul traffico.

ALLEGATO 2

5-00281 Capitano: Criticità in merito alla sospensione degli aumenti tariffari da parte degli operatori telefonici.**5-00282 Fidanza: Criticità in merito alla sospensione degli aumenti tariffari da parte degli operatori telefonici.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente agli atti in titolo trattando gli stessi il medesimo argomento.

Preliminarmente vorrei far presente che la competenza in materia spetta all'AGCOM, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 172 del 2017. L'Autorità, già a partire dal mese di gennaio 2018, ha svolto la propria attività di vigilanza, al fine di verificare il rispetto della normativa di settore, in merito alla trasparenza e completezza delle informative rese alla clientela, nonché ai tempi e modalità per l'esercizio del diritto di recesso.

L'AGCOM ha comunicato al riguardo che, all'esito di tale attività, con le diffide impartite con le proprie delibere 37/18/CONS (TIM), 38/18/CONS (Fastweb), 39/18/CONS (Vodafone) e 40/18/CONS (Wind Tre), nell'ambito del ripristino della cadenza di rinnovo e fatturazione delle offerte su base mensile, sono state rilevate diverse criticità sotto il profilo del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e, nel contempo, la stessa Autorità ha fornito precisi indirizzi in ordine al contenuto delle informative da rendere agli utenti, con particolare riferimento alla indicazione del prezzo delle offerte e alla gratuità del diritto di recesso.

In tale contesto, con il provvedimento del 21 marzo 2018, richiamato anche negli atti in discussione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha deliberato che Assotelecomunicazioni-ASSTEL, Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre «sospendano, nelle more del procedi-

mento, l'attuazione dell'intesa oggetto del procedimento avviato con delibera del 7 febbraio 2018, concernente la determinazione del *repricing* comunicato agli utenti in occasione della rimodulazione del ciclo di fatturazione in ottemperanza alla legge n. 172 del 2017 e che, per l'effetto, ogni operatore definisca i termini della propria offerta di servizi in modo indipendente dai concorrenti ».

A seguito di tale provvedimento dell'AGCM, i citati operatori hanno assunto condotte diversificate: due operatori, al fine di darvi ottemperanza, hanno rideeterminato il prezzo in misura inferiore all'8,6 per cento in precedenza già comunicato agli utenti, un operatore ha lasciato invariato l'aumento già annunciato ed un altro ha sospeso l'aumento.

Con riferimento alla rideterminazione, da parte degli operatori, dell'annunciato aumento dei rinnovi delle offerte, ferma restando la competenza dell'AGCM, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in virtù di quanto disposto dall'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, ha richiamato TIM S.p.A. e Wind Tre S.p.A. al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore in materia di informativa, nei confronti degli utenti interessati dalla nuova manovra al fine di consentire, anche mediante il legittimo esercizio del diritto di recesso, scelte contrattuali consapevoli.

L'AGCOM comunica al riguardo che, in esito al monitoraggio svolto, è emerso che

gli operatori richiamati non abbiano assicurato, per il tramite delle comunicazioni rese all'utenza con SMS e sito aziendale, informazioni chiare, complete e trasparenti. Le stesse risultano, a parere della medesima Autorità, non adeguate per comprendere le reali condizioni economiche e così consentire agli utenti di scegliere se esercitare il diritto di recesso.

La stessa ha informato, altresì, che i due operatori citati non avrebbero rispettato il quadro regolamentare in materia di diritto di recesso, con particolare riferimento alle modalità per esercitarlo.

Di conseguenza, per i precisati motivi, l'Autorità ha avviato, in data 15 maggio 2018, i relativi procedimenti sanzionatori tuttora in fase istruttoria. A tale proposito, la medesima Autorità ha fatto presente che, ai sensi del « Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni », allegato alla delibera n. 410/14/CONS, il termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori è di 150 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto di contestazione, salvo sospensione o proroga per ulteriori approfondimenti istruttori.

ALLEGATO 3

5-00283 Serritella: Iniziative in materia di tecnologia *Blockchain*.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo in merito alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti, rappresentando quanto segue.

Come noto la *blockchain* è una tecnologia che, nata con i Bitcoin, la più nota criptovaluta, sta nel tempo acquistando una centralità nello scenario tecnologico a livello globale per la possibilità offerta di scambiare dati e valori in maniera certificata superando la necessità di un'autorità centrale che validi i dati o le transazioni effettuate.

Come sottolineato dai più attenti osservatori, la suddetta tecnologia sarà sempre più comune nei vari settori della vita economica e sociale, dai servizi finanziari, alla logistica fino al settore pubblico.

In generale, si ritiene che la sua ampia diffusione possa rappresentare un passo fondamentale verso l'efficientamento e la digitalizzazione dei processi, obiettivo che il Ministero dello sviluppo economico persegue fortemente, come dichiarato dallo stesso Ministro in audizione in Commissioni riunite il 12 luglio 2018 nonché davanti a questa Commissione la scorsa settimana.

L'azione del Ministero con riferimento alla *blockchain* sarà articolata su più fronti. Anzitutto, come annunciato dal Ministro dinanzi a questa Commissione, si stanno compiendo i passi formali per aderire alla «Dichiarazione per una *partnership* europea sulla tecnologia *blockchain*», la quale ha lo scopo di promuovere lo scambio di esperienze tecniche e regolatorie nel settore.

Tale adesione rappresenterà per l'Italia un importante passo in avanti e andrà a colmare una grave lacuna, anche conside-

rate le risorse che la Commissione europea intende destinare allo sviluppo di questa tecnologia.

Sul fronte interno pensiamo sia prioritario delineare una Strategia nazionale sulla *blockchain* che si proponga come obiettivi principali quelli di: 1) creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo di un'economia fondata sulla *blockchain* nel nostro Paese, similmente a quanto sta avvenendo in altri paesi anche europei; 2) favorire l'acquisizione di competente in materia, anche in collaborazione con altri Ministeri competenti; 3) fornire una cornice giuridica di riferimento che dia certezza giuridica agli operatori del settore.

La Strategia che si intende elaborare coinvolgendo in un'interlocuzione virtuosa esperti ed operatori del settore, sarà ispirata a due principi cardine: la neutralità tecnologica, nella consapevolezza che la tecnologia in parola sia adatta per specifici casi di uso ma non rappresenti una soluzione valida per tutti i problemi e il mantenimento del carattere decentralizzato della tecnologia *blockchain*. In questa direzione il Ministero agevolerà la sperimentazione di soluzioni basate sulla *blockchain* in settori strategici di competenza del MISE, come la tutela del *Made in Italy*.

In conclusione, dunque, con le azioni che il Governo intende intraprendere, da un lato, si renderà l'Italia un Paese favorevole all'adozione di questa tecnologia innovativa e sotto altro profilo, si forniranno alle imprese gli strumenti per operare efficacemente in questo settore di frontiera.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (Atto n. 31).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE;

considerato che il provvedimento intende recepire nell'ordinamento italiano le norme europee che – al fine di innalzare i livelli di sicurezza nel settore del trasporto fluviale e, al contempo, evitare distorsioni della concorrenza tra i Paesi membri – hanno modificato la previgente disciplina relativa ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna fluviale e lacustre e alla gestione dei procedimenti amministrativi per il rilascio dei certificati di abilitazione alla navigazione;

sottolineato come, in passato, l'Italia si fosse avvalsa della facoltà, espressamente prevista dalle norme europee, di esentare dall'applicazione delle direttive le proprie navi, essendo queste destinate ad operare esclusivamente su idrovie non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile di altri Stati membri;

condiviso l'obiettivo, sotteso al recepimento della normativa europea già disposto con il decreto legislativo n. 22 del 2009, di favorire l'acquisizione da parte della cantieristica italiana delle conoscenze tecniche utili per poter operare in

Europa, nonché di adeguare gli *standard* di sicurezza ai più avanzati parametri adottati a livello europeo;

preso atto dell'intenzione di incrementare, in coerenza con gli obiettivi europei, il trasporto fluviale, ancora molto limitato nel nostro Paese, anche al fine di ridurre il trasporto su rotaie o su strada;

valutate positivamente le principali novità contenute nello schema in esame, tra le quali figurano l'introduzione di una procedura per il rilascio del nuovo Certificato unico europeo della navigazione interna, l'aggiornamento di una serie di regole costruttive, la previsione di una Banca europea degli scafi e di un numero unico di identificazione delle navi, la definizione più precisa dei poteri di controllo delle autorità pubbliche, nonché delle condotte che integrano fattispecie d'illecito, amministrativo o penale;

evidenziata la possibilità, in linea con le disposizioni europee, di definire norme che tengano conto delle caratteristiche delle vie navigabili interne nazionali e delle attività esercitate;

considerate le nuove funzioni attribuite dal provvedimento agli Uffici della Motorizzazione civile;

preso atto delle precisazioni fornite dal Governo circa l'estensione della rete di navigazione italiana;

segnalata l'opportunità di valutare l'incremento della capacità operativa della banchina fluviale di Torretta nel comune

di Legnago (VR), al fine di favorire il trasferimento delle merci dalla gomma all'acqua e sfruttare appieno le potenzialità del Fissero-Tartaro-Canalbiano, nonché di rendere navigabile il fiume Mincio, nel tratto tra Peschiera del Garda e Mantova,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al fine di evitare che l'adeguamento ai nuovi criteri costruttivi definiti in sede europea comporti il fermo della flotta nazionale esistente a causa dell'impossibilità di farvi fronte a costi sostenibili e coerentemente con la scelta già operata in sede di recepimento della direttiva 2006/87/CE, si modifichi l'articolo 2, commi 1 e 2, lettere da *a*) a *c*), per limitare il campo di applicazione della normativa introdotta alle sole navi di nuova costruzione, come segue:

« 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente alle seguenti unità navali nuove, nelle principali vie d'acqua interne indicate nell'allegato I:

a) identica;

b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;

c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali di cui alle lettere *a*) e *b*) o dei galleggianti speciali;

d) navi da passeggeri, ad esclusione delle unità considerate al successivo comma 2, lettera *a*);

e) identica.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali:

a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione

che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unità siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall'autorità competente;

b) identica;

c) unità navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori »;

2) compatibilmente con la possibilità di derogare alle prescrizioni europee, date le caratteristiche della rete interna italiana di vie navigabili, all'articolo 2, comma 2, lettere *d*) ed *e*), si sostituiscano le parole: « entrano temporaneamente » con le seguenti: « in navigazione », con l'effetto di consentire la navigazione nelle acque interne di navi della navigazione marittima e di unità da diporto;

3) si modifichi l'allegato IV, previsto dall'articolo 3, comma 1, laddove consente che le navi abbiano requisiti tecnici ridotti quando navigano in zona 4, al fine di non consentire ai traghetti esistenti di ridurre i mezzi di salvataggio;

4) all'articolo 3, sia aggiunta la seguente definizione: « unità navali nuove »: unità la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018 »;

5) l'articolo 5, comma 1, sia modificato in modo da ribadire l'applicazione del decreto legislativo alle sole unità di nuova costruzione;

6) si preveda che la visita addizionale sia effettuata allorquando il sinistro marittimo possa compromettere la sicurezza dell'unità navale, e non in ogni caso. Pertanto, l'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 6, lettera *a*), sia sostituita dalla seguente: « *a*) ogni volta che si verifica un sinistro o si manifesta un difetto che possa compromettere, a giudizio dell'autorità competente, la sicurezza dell'unità navale, l'efficienza o l'integrità dei mezzi di salvataggio o di altri apparati della stessa »;

7) si elenchino le vie navigabili oppure, in via subordinata, si modifichi il

testo dell'allegato I dello schema di decreto come segue: « Si considerano incluse nella zona 4 le principali vie d'acqua navigabili conformemente al diritto nazionale »;

8) in considerazione del fatto che il trasporto di merci pericolose non risulta essere regolato, sebbene dalle audizioni svolte sia emerso, in particolare, che il quantitativo di GPL che risale il Po sino alla città di Ferrara non sia irrilevante, il Governo adotti con propri provvedimenti le misure tecniche opportune, in analogia con il trasporto marittimo di tali sostanze;

e con le seguenti osservazioni:

a) sarebbe opportuno valutare con attenzione l'adeguatezza delle risorse disponibili in relazione alla compatibilità delle attuali dotazioni organiche degli uffici della motorizzazione civile rispetto all'attribuzione di nuove competenze, potenziando gli uffici specificatamente interessati con le opportune riallocazioni di risorse umane e materiali, atte a favorire l'espletamento delle funzioni di controllo ed ispettive assegnate, lasciando invariato

l'organico complessivo della Motorizzazione civile, in coerenza con la clausola d'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 24 dello schema di decreto;

b) al fine di evitare incertezze interpretative o duplicazioni di procedure, sembra necessario il coordinamento delle funzioni attribuite alla Motorizzazione civile in relazione al rilascio del nuovo certificato europeo, rispetto a quelle già esercitate, in base alla legislazione vigente, dagli Ispettorati di porto con riferimento alla licenza e al certificato di navigazione, chiarendo al contempo se il certificato europeo sostituisca la licenza e il certificato di navigazione rilasciato dagli Ispettorati di porto;

c) sarebbe opportuno, all'articolo 19, comma 1, prevedere indicativamente i termini temporali entro i quali gli organismi di classificazione possano svolgere i compiti di controllo di competenza;

d) occorrerebbe chiarire, con riferimento all'articolo 22, commi 4 e 5, la formulazione delle disposizioni in materia di sanzioni, garantendo il rispetto del principio di proporzionalità.

ALLEGATO 5

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (C. 1004 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della

difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici, come modificato dal Senato (C. 1004 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (C. 1004 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici,

come modificato dal Senato (C. 1004 Governo);

sottolineata la necessità di garantire l'operatività e l'efficienza della dotazione strumentale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*)

158

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.

Il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali e di riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. Il provvedimento, dopo l'esame da parte del Senato, consta di otto articoli.

L'articolo 1, che è di primario interesse per la X Commissione, in virtù delle competenze in materia di turismo, trasferisce le funzioni in materia di turismo fino ad oggi esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Come afferma la relazione introduttiva al decreto-legge « la finalità è quella di promuovere e valorizzare il turismo italiano anche attraverso i prodotti delle attività primarie, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si tratta di eccellenze del *made in Italy* che costituiscono un patrimonio unico, al pari delle destinazioni turistiche del nostro Paese, e che, trattate unitariamente da un solo Dicastero, mediante attente operazioni di *marketing*, potranno costituire un importante volano di sviluppo, competitività e innovazione. Questa innovazione organizzativa consentirà di valorizzare altresì la produzione agroalimentare, attraverso il legame con il

territorio e la connessa attività turistica, dando l'opportunità a chi visita l'Italia di conoscere il nostro Paese anche attraverso le produzioni tipiche.»

Nel dettaglio il comma 1 trasferisce appunto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (che assume – in base al comma 4 – la nuova denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – MIPAAFT) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, MIBACT, il quale, secondo il comma 5, torna ad assumere la denominazione di Ministero per i beni e le attività culturali – MIBAC. Con decorrenza dal 1° gennaio 2019, al MIPAAFT sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo del MIBACT nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone la soppressione della DG turismo e la contestuale istituzione, presso il MIPAAFT, del Dipartimento del turismo, al quale sono trasferiti i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale. Con una modifica apportata al Senato si prevede che la soppressione della DG turismo e la contestuale istituzione del nuovo Dipartimento del turismo siano operative a decorrere dal 1° gennaio 2019. Il comma 2 altresì dispone che i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del MIPAAFT è rideterminata nel numero massimo di 13 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3 novella alcune disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999. In particolare, sono espunti i riferimenti alle competenze in materia di turismo in capo al Ministero delle attività

produttive, mediante le modificazioni agli articoli 27, comma 3, e 28, comma 1, lettera a). La lettera b-bis) – inserita nel comma 3 dell'articolo 33 – individua le nuove competenze del MIPAAFT. Con la novella all'articolo 34, viene elevato da 2 a 4 il numero massimo dei dipartimenti istituiti presso il MIPAAFT. Con il comma 6 si dispone che restano attribuite al MIBAC le competenze, già previste a legislazione vigente, relative alla Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora ridenominata « Scuola dei beni e delle attività culturali ») nonché le risorse necessarie al suo funzionamento. Il Senato ha introdotto un comma 6-bis che novella l'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, al fine di adeguare anche in quel provvedimento il cambio di denominazione dei ministeri dei beni e delle attività culturali e delle politiche agricole alimentari forestali e di aggiungere la previsione dei Ministri per il sud e per gli affari europei, ove nominati. La puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e la definizione della disciplina per il loro trasferimento al MIPAAFT sono demandate dal comma 7 a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali. Dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla DG turismo con la società *in house* ALES S.p.A. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre am-

ministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del MIPAAFT. È riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro 15 giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le facoltà assunzionali del MIBAC sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il MIPAAFT provvede all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. Con una modifica apportata al Senato, si prevede che le facoltà assunzionali del Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. In base al comma 8, al fine di mantenere inalterato il numero massimo di 25 uffici dirigenziali di livello generale del MIBAC, previsto dall'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, la dotazione organica di tale Ministero, ridotta per effetto del trasferimento della DG turismo, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i maggiori oneri del quale, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Le dotazioni organiche e le strutture organizzative del MIBAC sono adeguate con successivo regolamento di organizzazione (per la cui emanazione non è previsto un termine). Analogamente, in base al comma 9, anche l'adeguamento delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative del MIPAAFT è demandato a un futuro regolamento di organizzazione (per la cui emanazione non è previsto un termine). Il comma 10 dispone che fino al 31 dicembre 2018 il MIPAAFT si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIBAC. Con la legge di bilancio 2019 le risorse finanziarie da trasferire sono assegnate ai pertinenti capitoli dello

stato di previsione del MIPAAFT. Il comma 11 devolve, rispettivamente, al Ministro e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le competenze relative all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo e alla società Promuovi Italia S.p.A., come detto, in liquidazione. A tal fine novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014. In base al comma 14, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, lo statuto dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIPAAFT. Il comma 12, modificato dal Senato, abroga l'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 che disponeva in materia di riordino della composizione degli organi del Club Alpino italiano.

È di interesse delle competenze della X Commissione anche l'articolo 4-*quater*, introdotto dal Senato, che modifica la composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, stabilendo che il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) non ne sia più componente di diritto e possa essere invitato a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, con funzione esclusivamente di alta consulenza tecnico-scientifica. A tal fine, novella gli articoli 6 e 21 del decreto legislativo n. 128 del 2003.

Per quanto riguarda sommariamente gli altri articoli di non diretto interesse della X Commissione, l'articolo 2, modificato dal Senato, reca il riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare sono attribuite al predetto Ministero funzioni, attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale. L'articolo 3, anch'esso modificato dal Senato, reca il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza nonché disabilità. L'articolo 4, anch'esso modificato dal Senato, prevede la soppressione del Dipartimento istituito, presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017, al fine di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto « Casa Italia », disponendo che le relative funzioni siano affidate alla Presidenza del Consiglio. L'articolo 4 reca inoltre disposizioni in materia di edilizia scolastica. Gli articoli 4-*bis* e 4-*ter*, introdotti dal Senato, recano rispettivamente la definizione di procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri e il riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'articolo 5, infine, dispone, in base alla Costituzione, l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sara MORETTO (PD) rileva l'importanza del provvedimento per le competenze della X Commissione, e non solo in riferimento alla materia del turismo. Proprio per questo non condivide i termini stretti d'esame sia per la Commissione di merito che per le Commissioni competenti in sede consultiva. Non ritiene ad esempio congruo il termine che le risulta sia stato fissato per la presentazione di emendamenti presso la Commissione competente in sede referente, considerando anche gli impegni dei lavori d'Assemblea. Chiede, quindi, alla Presidente di intercedere, per quanto le compete, per far modificare tale termine.

Benedetta FIORINI (FI) si associa alle considerazioni svolte dalla deputata Moretto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, fa presente che non è nel potere della Pre-

sidenza intervenire su decisioni dell'Ufficio di Presidenza di un'altra Commissione. Ricorda inoltre come i lavori delle Commissioni siano soggetti al calendario dell'Assemblea, che è deciso dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo. Ricorda al proposito che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è fissato per venerdì prossimo e che, quindi, la Commissione deve esprimere il proprio parere alla Commissione di merito entro domani. Ritiene che le riserve avanzate dalla deputata Moretto, a cui si è associata la deputata Fiorini, debbano essere più opportunamente fatte in quella sede.

Sara MORETTO (PD) è consapevole delle limitate possibilità di intervento della Presidente sulla questione da lei posta. Ha ritenuto nel contempo opportuno intervenire per stigmatizzare una situazione che, già verificatasi in occasione del decreto dignità, si è ripetuta anche in questa occasione. Si riferisce alla calendarizzazione di un provvedimento in Assemblea prima dell'avvio dell'esame in Commissione. Dato che sono il Governo e la maggioranza che influiscono sugli orientamenti della Conferenza dei Presidenti di gruppo, ritiene inaccettabile che in questo modo Governo e maggioranza stessi limitino la possibilità di analisi e di approfondimento di un provvedimento da parte delle Commissioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	162
DL 86/18: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	162

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che la deputata Aurelia Bubisutti è entrata a far parte della Commissione.

DL 86/18: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari costituzionali, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, approvato dal Senato.

Gualtiero CAFFARATTO (Lega), *relatore*, fa presente preliminarmente che il decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, consta di otto articoli.

Con riguardo alle materie di competenza della XI Commissione, segnala che l'articolo 1 dispone, ai commi 1 e 2, il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT) delle competenze in materia di turismo, a legislazione previgente esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali. La norma dispone, inoltre, il trasferimento al medesimo ministero, con decorrenza

dal 1° gennaio 2019, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo, nonché di quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. Contestualmente, si provvede alla soppressione di tale Direzione generale e all'istituzione del nuovo Dipartimento del turismo. Allo scopo di compensare i maggiori oneri derivanti per il posto di funzione di Capo del Dipartimento del turismo, la norma dispone la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del MIPAAFT è rideterminata nel numero massimo di 13 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dopo avere segnalato che il comma 3 dispone le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo) per adeguarlo al nuovo assetto e che i commi 4 e 5 dispongono i necessari mutamenti dei nomi dei due ministeri coinvolti, rileva che, sulla base del comma 6, rimangono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali le competenze relative alla Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora denominata Scuola dei beni e delle attività culturali), nonché le risorse necessarie al suo funzionamento. Analogo coordinamento legislativo è disposto dalla lettera *a*) del comma 6-*bis*, che modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 121 del 2003 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana); la lettera *b*), sempre modificando il medesimo articolo 21, dispone l'integrazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale con i Ministri per il sud e per gli affari europei, ove nominati.

Segnala, al comma 7, il rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e la definizione della disciplina per il loro trasferimento al MIPAAFT. Le ri-

sorse umane trasferite includono il personale di ruolo, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla DG turismo con la società *in house* ALES S.p.A.

Osserva che al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riasorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

Sulla base del medesimo comma 7, la revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. È, inoltre, riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La norma dispone, infine, da un lato, la riduzione delle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato e, dall'altro, l'incremento di quelle del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.

Osserva che il comma 8, al fine di mantenere inalterato il numero massimo di 25 uffici dirigenziali di livello generale del Ministero dei beni e delle attività culturali previsto dalla normativa vigente, dispone la compensazione della riduzione della dotazione organica, per effetto del trasferimento della Direzione generale turismo, con l'incremento di un posto di

funzione dirigenziale di livello generale, i maggiori oneri del quale sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Infine, il medesimo comma 8 e il successivo comma 9 rinviano a specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'adeguamento delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative dei due ministeri. Il comma 10 introduce una disciplina contabile transitoria relativa alle risorse attribuite ai ministeri.

Segnala che il comma 11 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le competenze relative all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – il cui statuto, in base al comma 14, è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIPAAFT – e alla società Promuovi Italia S.p.A., in liquidazione; con riferimento al Club alpino italiano (CAI), i commi 12 e 13 dispongono, rispettivamente, l'abrogazione dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1963, che disciplina la composizione del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano e del Collegio dei revisori, e il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo delle funzioni che riguardano il Club. Il comma 15, infine, reca la clausola di invarianza degli oneri.

Passa, quindi, all'articolo 2, che dispone il riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale relativi alla sicurezza agroalimentare in Campania e al monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte (comma 1). La norma dispone, inoltre, il trasferimento anche delle funzioni, già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordina-

mento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 3).

Segnala che, al comma 4, che reca una serie di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di Riforma dell'organizzazione del Governo, la lettera *b*), in particolare, modifica la norma relativa al conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero dell'ambiente, disponendo l'applicabilità dell'intera disciplina recata dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, superando la previgente limitazione al comma 5-*bis* del medesimo articolo 19.

Osserva che l'articolo 3 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia. In relazione a tali funzioni, la norma attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato anche la gestione delle relative risorse finanziarie (comma 1, lettera *a*). Ai medesimi soggetti sono attribuite anche le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri (comma 1, lettera *b*), in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza (comma 1, lettera *c*) e in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, con la disponibilità delle relative risorse finanziarie (comma 1, lettera *d*).

Il successivo articolo 4 introduce disposizioni per l'esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto « Casa Italia » e agli interventi di edilizia scolastica, mediante modifiche all'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017. In particolare, la norma dispone, al comma 1, la soppressione del Dipartimento istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto « Casa Italia ». Le relative funzioni sono affidate alla Presidenza del Consiglio.

Dopo avere segnalato che il comma 2 è stato soppresso dal Senato, rileva che il comma 3 attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza sulle procedure in corso relative all'utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, sia per l'annualità 2018 sia per l'annualità 2019, nell'ambito della disciplina sui cosiddetti patti di solidarietà nazionale, competenza che la legge di bilancio 2017 aveva attribuito alla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Il Senato ha disposto l'abrogazione della previsione da parte del MIUR di specifico concorso con procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi di costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica (commi 3-*bis* e 3-*ter*); ha introdotto norme di natura contabile per la ripartizione delle somme confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica (comma 3-*quater*), nonché modifiche alla disciplina relativa all'anagrafe nazionale degli studenti (comma 3-*quinqüies*).

Dopo avere segnalato che l'articolo 4-*bis* dispone il riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale, rileva che l'articolo 4-*ter*, con l'intento di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei ministeri, anche per dare attuazione dalle norme recate del decreto-legge in esame, introduce modifiche di carattere transitorio alle procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, in particolare prevedendo che, a

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati, anziché con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

Infine, l'articolo 4-*quater* modifica la composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e l'articolo 5 reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, giovedì 2 agosto.

La seduta termina alle 14.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00011 Paita: Realizzazione del nuovo nosocomio nel territorio comunale di La Spezia .	166
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	172
5-00025 Rizzetto e 5-00026 Carnevali: Inserimento dell'acufene tra le malattie invalidanti .	167
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	174
5-00210 Bologna: Iniziative per garantire l'incolumità del personale sanitario	167
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	176

SEDE CONSULTIVA:

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

INTERROGAZIONI

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Maurizio Fugatti.

La seduta comincia alle 14.05.

5-00011 Paita: Realizzazione del nuovo nosocomio nel territorio comunale di La Spezia.

Il sottosegretario Maurizio FUGATTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raffaella PAITA (PD), replicando, ritiene utile precisare preliminarmente che l'esigenza di realizzare un nuovo ospedale a La Spezia è avvertita da oltre un trentennio, ricordando che le attuali strutture

sono del tutto inadeguate per una città di quasi 100.000 abitanti.

Invita, quindi, il Governo a dare concreta attuazione all'impegno di monitorare, pur nel rispetto delle competenze regionali, lo stato di avanzamento dei lavori per la nuova struttura, anche in ragione del fatto che le risorse utilizzate sono di provenienza statale.

Dichiara di non condividere il cauto ottimismo che sembra emergere dal contenuto della risposta fornita dal sottosegretario, ottimismo che risulta in contrasto con la realtà dei fatti, posto che i lavori sono fermi da mesi e che vi è stata mancanza di trasparenza in relazione alle ragioni tecniche di tale sospensione. Ribadisce che l'attuale situazione di stallo provoca gravissimi disagi all'utenza e determina un aggravio di costi causato dalla necessità di effettuare interventi di manutenzione per strutture inadeguate.

5-00025 Rizzetto e 5-00026 Carnevali: Inserimento dell'acufene tra le malattie invalidanti.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Maurizio FUGATTI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marcello GEMMATO (FdI), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione Rizzetto 5-00025, replicando, si dichiara favorevolmente sorpreso dalla visione complessiva del disturbo dell'acufene contenuta nella risposta, rilevando tuttavia l'assenza di un approccio sistemico all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA) rispetto ad una patologia che colpisce percentuali molto significative della popolazione italiana.

Nel ribadire il proprio apprezzamento per il quadro informativo fornito dal Governo, rileva come punto critico la mancanza di risorse adeguate per la cura di una patologia così invalidante.

Elena CARNEVALI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. In qualità di relatrice, nella passata legislatura, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione e l'aggiornamento dei LEA, ricorda che in tale sede, tenuto conto dell'inopportunità di proporre modifiche successive all'intesa raggiunta tra il Governo e le regioni, si convenne, per senso di responsabilità, di richiedere aggiustamenti solo in fase di predisposizione della proposta di primo aggiornamento dei LEA. Tra le condizioni approvate, rientrava quella relativa al riconoscimento dell'acufene come malattia cronica.

Sottolinea che l'atto di sindacato ispettivo da lei presentato sollecita l'adozione di un'iniziativa in tal senso, evidenziando che l'acufene, che colpisce una quota di popolazione che oscilla tra il 5 e il 20 per cento, rappresenta una patologia che incide fortemente sulla qualità della vita delle persone.

Dichiara, quindi, che il suo gruppo continuerà ad impegnarsi su questo tema, anche al fine di alleviare le spese a carico dei pazienti.

5-00210 Bologna: Iniziative per garantire l'incolumità del personale sanitario.

Il sottosegretario Maurizio FUGATTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabiola BOLOGNA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, ritenendo utile evidenziare due aspetti. Il primo riguarda l'esigenza di prevedere forme di procedibilità di ufficio per le aggressioni al personale sanitario, posto che attualmente la maggior parte dei casi non viene denunciata, in particolare quando si verificano in contesti ambientali difficili.

Ricordando, quindi, la frequenza con cui si manifesta un fenomeno assai grave, di cui sono vittima in larga parte donne, rileva, come secondo aspetto, l'importanza di effettuare adeguate campagne informative, coinvolgendo su tale obiettivo le strutture dirigenziali dei presidi sanitari.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la discussione sulle linee generali in Assemblea sul provvedimento in titolo è prevista per venerdì 3 agosto e che le votazioni avranno luogo da lunedì 6 agosto.

Pertanto, la XII Commissione dovrà esprimere il parere alla I Commissione (Affari costituzionali) entro la seduta già calendarizzata per domani, giovedì 2 agosto, per consentire alla Commissione di merito di concluderne l'esame in sede referente.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il prescritto parere, per le parti di competenza, sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 86 del 2018 (C. 1041), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

Osserva che il provvedimento in oggetto, approvato nella giornata di ieri dal Senato, si compone di 8 articoli, compresa l'entrata in vigore. Precisa quindi che, per quanto riguarda le competenze della Commissione Affari sociali, le disposizioni da prendere in considerazione sono quelle recate dall'articolo 3, afferenti al riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità.

Come sottolineato dalla Relazione al provvedimento, «l'intervento normativo in esame è volto a raccordare alcune competenze, proprie della materia della famiglia, al fine di rendere maggiormente sistematica e coerente la relativa disciplina, ricomprendendovi anche i profili relativi alle adozioni, nazionali e internazionali, nonché un più ampio novero di competenze attinenti all'infanzia e all'adolescenza». Inoltre, come ancora rilevato dalla Relazione, l'articolo disciplina «il

trasferimento in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, al fine di delineare un quadro coordinato e armonico degli interventi per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità».

Al riguardo, ricorda che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2018) è avvenuta la delega di funzioni al Ministro per la famiglia e le disabilità. Ora, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame, viene individuato un complesso di funzioni spettanti – in parte in base alle norme, già vigenti, recate dal predetto decreto, in parte in base a trasferimenti di competenza disposti dallo stesso comma 1 – al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.

Entrando nel merito, rileva che le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 attengono alle politiche per la famiglia. In particolare, quelle che attualmente spettano ad altre Amministrazioni e vengono così trasferite sono: le funzioni statali finora di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità (in particolare, gestione del Fondo per le politiche della famiglia e del Fondo di sostegno alla natalità) nonché le funzioni statali finora di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge n. 208 del 2015. A quest'ultimo riguardo, il successivo comma 2 dell'articolo 3 prevede che i decreti di attuazione siano

emanati dal Presidente del Consiglio ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico.

Le lettere *b)* e *c)* del comma 1 confermano le funzioni della Presidenza del Consiglio – ovvero, come detto, del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità – in materia, rispettivamente, di adozione di minori e di politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Riguardo alla seconda materia, inoltre, la lettera *c)*: prevede che le relative funzioni di indirizzo e coordinamento da parte dei suddetti soggetti riguardino anche lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; attribuisce in via esclusiva al Presidenza del Consiglio (o al suddetto Ministro delegato) le funzioni del Governo inerenti all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed al Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza; trasferisce, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, dal Dipartimento per le pari opportunità al Dipartimento per le politiche della famiglia, le funzioni inerenti all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; introduce la previsione che la Presidenza – ovvero il suddetto Ministro delegato – esprima il concerto sui decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

La lettera *d)* del comma 1 prevede che il Presidente del Consiglio – ovvero, come detto, il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità – eserciti le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve le competenze dei dicasteri ivi menzionati. In merito, il numero 1) della lettera *a)* del successivo comma 4 trasferisce dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al Presidente o Ministro delegato suddetti il coordina-

mento dell'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a conseguire gli obiettivi della legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e i compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone con disabilità e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

La medesima lettera *d)* del comma 1, inoltre, introduce la previsione per cui la Presidenza del Consiglio o il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità: si avvalgano dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (tale organismo – incardinato, nella normativa finora vigente, presso il Dicastero del lavoro e delle politiche sociali – viene trasferito, in base alle novelle di cui alla lettera *c)* del successivo comma 4, presso la Presidenza del Consiglio); esprimano il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza; esprimano il concerto nell'adozione degli atti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativi al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999; gestiscano il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, la cui dotazione viene trasferita dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza medesima. Riguardo a quest'ultimo Fondo, la lettera *f)* del successivo comma 4 opera una modifica sostanziale della disciplina. Nella normativa finora vigente, il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi intesi al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare. La novella di cui alla lettera *f)* prevede invece che la dotazione del Fondo (confermata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020) sia desti-

nata ad interventi in materia adottati secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata.

I commi da 2 a 6 dell'articolo 3 recano novelle, abrogazioni e norme di coordinamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, appena illustrate.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 3, alla lettera *a*), concerne ulteriori competenze trasferite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità con riferimento alle politiche in favore delle persone con disabilità.

Tra tali competenze rientrano: il concerto sui disegni di legge del Governo nonché per i regolamenti e per gli atti di carattere generale contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone con disabilità; il compito di presentare una relazione biennale al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per le disabilità in Italia ed agli indirizzi che saranno seguiti, di promuovere indagini statistiche e conoscitive sulle disabilità e di convocare ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche delle disabilità.

La novella di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 4 modifica la procedura per l'adozione degli atti e dei provvedimenti concernenti l'impiego del Fondo per le non autosufficienze – che rimane allocato nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – prevedendo che i decreti siano emanati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delegato suddetto e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, specifica che la suddetta procedura di riparto è svolta nel 2018 anche in assenza dell'adozione del Piano triennale per la non autosufficienza, previsto « quale strumento programmatico

per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze » dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Tornando al comma 4 dell'articolo 3, fa presente che la lettera *d*) prevede, per quanto riguarda la legge n. 112 del 2016, relativa all'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetta « Legge dopo di noi »), la titolarità duplice del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità con riferimento ai relativi decreti di attuazione e agli atti di riparto delle risorse, nonché alla relazione alle Camere sull'attuazione della disciplina.

Osserva, quindi, che le novelle di cui alla successiva lettera *e*) modificano la composizione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, contemplando due rappresentanti della Presidenza del Consiglio, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia, e prevedono che il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità partecipi, come soggetto invitato in via permanente, alle riunioni della Rete.

Le novelle di cui alle lettere *g*), *h*) e *i*) del medesimo comma 4 dell'articolo 3 riguardano, poi, l'inclusione scolastica dei soggetti con disabilità. In base ad esse: si inserisce il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità tra i Ministri competenti ad esprimere il concerto ai fini della definizione delle linee guida sui criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva (secondo la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati – ICD – dell'OMS) e sui criteri, i contenuti e le modalità di redazione del relativo « profilo di funzionamento » (secondo la classificazione ICF dell'OMS); si introduce il parere del medesimo Ministro delegato nella procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo alla definizione dei piani di studio e delle modalità attuative ed organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché dei crediti formativi

necessari per l'accesso al medesimo corso; si inserisce un rappresentante del suddetto Ministro delegato in seno all'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

Fa presente che la novella di cui alla lettera l) inserisce il concerto del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità nella procedura di emanazione dei decreti di riparto delle risorse statali, in favore degli enti territoriali, per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

La lettera l-bis) – aggiunta nel corso dell'esame al Senato – inserisce nella composizione della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità un rappresentante del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.

Si sofferma, quindi, sul comma 4-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, che demanda a un protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute la definizione – con invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – di misure sanitarie tese a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze. Restano ferme le attribuzioni della Presidenza del Consiglio previste dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

Per quanto concerne i commi successivi dell'articolo 4, rileva che il comma 5 specifica che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3 le competenti

Amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio.

Il comma 6 dispone l'abrogazione di alcune norme, in quanto assorbite o incompatibili con i commi precedenti, mentre i commi 7 e 8 recano norme finanziarie e contabili.

Alessandra LOCATELLI (Lega), ringraziando la relatrice per l'esauriente relazione svolta, rileva che nella legislazione in materia di disabilità dovrebbe essere completamente superata l'espressione « handicap » in luogo di « disabilità », sicuramente più appropriata.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), intervenendo sul comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, chiede alla relatrice di approfondire se l'intesa ivi prevista tra il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio e il Ministero della salute per la definizione di misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze, non rischi di depotenziare il ruolo del Ministro per la famiglia e le disabilità.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani, giovedì 2 agosto.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.40.

ALLEGATO 1

**5-00011 Paita: Realizzazione del nuovo nosocomio
nel territorio comunale di La Spezia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Prima di entrare nel merito della problematica posta dal presente atto ispettivo, devo far presente che la programmazione e la realizzazione della rete ospedaliera sul territorio costituiscono prerogative specifiche del livello di governo regionale, in merito alle quali, di norma, il Ministero della salute è chiamato ad un ruolo di verifica, a tutela dei livelli essenziali di assistenza, i quali debbono ovviamente essere garantiti, in egual misura, su tutto il territorio nazionale.

Per rispondere ai quesiti posti è necessario, dunque, far riferimento agli elementi informativi pervenuti, per l'occasione, da parte della Regione Liguria per il tramite della Prefettura della Spezia.

Innanzitutto va ricordato che in data 8 marzo 2013 è stato sottoscritto dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari con la Regione Liguria.

In detto Accordo, nell'ambito della riorganizzazione e adeguamento della rete ospedaliera ai requisiti minimi, con annesso potenziamento delle tecnologie, è stato previsto il finanziamento dell'intervento denominato «Costruzione nuovo Ospedale della Spezia», per un importo complessivo a carico dello Stato di euro 119.917.069,42.

Tale intervento, in attuazione delle procedure e dei requisiti previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, è stato ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale dell'8 aprile 2014.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge n. 266/2005, la Regione Liguria ha comunicato, in data 4 maggio 2015, l'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto per la progettazione e realizzazione dell'intervento in questione a: «Raggruppamento Temporaneo di Imprese Pessina Costruzioni S.p.A.», «Gruppo PSC S.p.A.», «Coopservice s.coop.p.a» con progettisti indicati, «Raggruppamento E.T.S. S.p.A Engineering and Technical Services», «3 TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A.», «Studio Ottaviani Associati», «Federici Vittorio».

La stessa Regione ha comunicato, altresì, che il relativo contratto è stato sottoscritto il 21 maggio 2015 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova in data 10 giugno 2015, con n. 3503.

Più in particolare, per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Spezia ha comunicato quanto segue.

La Regione Liguria, acquisite informazioni sull'argomento presso l'Agenzia Regionale Ligure Infrastrutture Recupero Energia (IRE), ha segnalato che i lavori relativi alla costruzione del nuovo Ospedale della Spezia sono iniziati e le opere aventi ad oggetto le demolizioni delle vecchie strutture sono terminate.

Detta Agenzia ha inoltre fatto presente che l'impresa appaltatrice ha successivamente richiesto una modifica delle modalità di costruzione della paratia di sostegno, nonché una variante del progetto dalla stessa impresa presentato in relazione alle fondazioni.

La problematica afferente alla costruzione della citata paratia è attualmente al

vaglio dell'Amministrazione provinciale e del Comune di Spezia; qualora la verifica si concluda positivamente, i lavori di costruzione potranno riprendere.

Per quanto concerne la concessione della variante del progetto, è stato evidenziato che il relativo « *iter* » procedurale, attualmente oggetto di un'accurata istruttoria da parte della Provincia e del Collegio di Vigilanza, richiederà una maggiore tempistica, in quanto, trattandosi di un appalto integrato, dovrà essere verificata anche la sussistenza di specifici requisiti di legge.

Pertanto, solamente al termine del procedimento potrà essere approvata, o respinta, la proposta di variante.

In caso di ritardo nella consegna dell'Ospedale imputabile all'impresa appaltatrice – che sta, invero, procedendo con lentezza alla consegna dei documenti richiesti dagli Enti competenti – o alle altre imprese che collaborano con la stessa, verrà dato corso a specifiche richieste di risarcimento.

Concludo, pertanto, rassicurando l'On.le interrogante che, pur nella consapevolezza che la competenza primaria nella questione rappresentata spetta alla Regione, il Ministero della salute monitorerà l'evolversi della vicenda al fine di garantire la piena tutela del diritto alla salute, nonché il pieno riconoscimento dei livelli essenziali di assistenza in favore di tutti i cittadini del territorio spezzino.

ALLEGATO 2

5-00025 Rizzetto e 5-00026 Carnevali: Inserimento dell'acufene tra le malattie croniche invalidanti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari in esame, stante l'analogia dei contenuti.

Come noto, l'acufene è un disturbo otologico che consiste in sensazioni acustiche endogene, sotto forma di fischi, ronzii, fruscii o altro, percepiti in una o in entrambe le orecchie o nella testa.

Il Ministero della salute è ben consapevole che tale disturbo può incidere sulla qualità della vita di chi ne soffre, soprattutto a livello psicologico e, nei casi più gravi, può arrivare a compromettere seriamente il benessere del paziente.

La ricerca clinica ha, infatti, chiaramente dimostrato come, in una alta percentuale dei casi, questo disturbo debba essere affrontato mediante una strategia terapeutica di cui la psicoterapia sia parte integrante.

L'acufene ha un'alta incidenza: studi condotti negli ultimi due lustri in diversi Paesi europei, quali la Germania e il Regno Unito, hanno dimostrato, infatti, come mediamente circa il 5-20 per cento della popolazione del nostro continente abbia sofferto di acufene almeno una volta nella vita.

Per quanto riguarda l'Italia, una serie di studi dimostra che nel nostro Paese vi è una prevalenza analoga: tra la popolazione adulta, l'acufene colpisce più di tre milioni di persone ed è sentito come problema grave da oltre 600.000 italiani.

La causa dell'acufene non è chiara nella maggioranza dei casi.

Tuttavia, nuove tecniche e metodi di ricerca, come le tecniche di « neuroimaging », che permettono di osservare l'attivazione delle aree del cervello deputate

all'elaborazione dei segnali acustici, sembrano promettere importanti passi in avanti per la comprensione dell'eziologia della patologia.

In particolare, recenti studi suggeriscono come il disturbo sia accompagnato da anomalie cerebrali funzionali e strutturali.

Per quanto riguarda i possibili interventi terapeutici per il trattamento dell'acufene, l'Istituto Superiore di Sanità ha riferito che, recentemente, la neuromodulazione mediante stimolazione magnetica transcranica (TMS), una terapia indolore e non invasiva, ha avuto successo nel ridurre i sintomi del tinnito almeno in alcuni pazienti.

Altri interventi considerati efficaci, in base alla letteratura scientifica degli ultimi anni, includono approcci quali il « cognitive training », eseguito anche grazie all'aiuto di specifici « software », che permette di modificare l'attenzione, la percezione e il ricordo del tinnito, portando a un significativo miglioramento della condizione medica dei pazienti.

L'Istituto ha poi affermato che, allo scopo di identificare le iniziative da adottare per gestire i problemi sanitari legati all'acufene e per identificare quali siano le ricerche da finanziare per migliorare la comprensione delle basi eziopatologiche del disturbo e l'efficacia dei trattamenti, si potrà effettuare un attento studio dello stato dell'arte delle conoscenze di base e cliniche ottenute, tramite la revisione sistematica della letteratura scientifica disponibile e l'esame delle scoperte più recenti.

Ciò permetterebbe anche di valutare se assumere iniziative mirate a « screening » preventivi, anche in base all'età, per evidenziare una possibile vulnerabilità all'acufene, o volte a informare sulle attività che possono generare la patologia.

Inoltre, tale approccio permetterebbe di identificare le strategie migliori per il trattamento della patologia ed, eventualmente, di organizzare una rete di centri di eccellenza per la cura dell'acufene.

Tali iniziative potrebbero anche essere mirate alla valutazione non solo dell'eventuale inserimento dell'acufene nei livelli essenziali di assistenza, ma anche al riconoscimento della patologia come malattia cronica invalidante, ai sensi del decreto ministeriale n. 329 del 1999, e tenuto conto di quanto stabilito dall'allegato 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Peraltro, va precisato che – considerato che gli acufeni sono un sintomo con diversi livelli di gravità, determinati da patologie vascolari del collo e della testa o associati a malattie audiologiche, vestibolari, neurologiche, autoimmuni, neoplastiche, dismetaboliche, ematologiche – l'accesso alle cure dei pazienti interessati da queste patologie è già garantito dai Livelli essenziali di assistenza (LEA), che consentono loro di usufruire delle prestazioni e dei servizi erogati a carico del Sistema Sanitario Nazionale, sia in fase diagnostica che di monitoraggio, nonché della connessa assistenza farmaceutica.

Quanto al diritto all'esenzione, si informa che la Commissione per l'aggiornamento dei LEA non ha potuto accogliere

l'osservazione di questa Commissione, inserita nel parere approvato il 14 dicembre 2016 in merito allo Schema di DPCM recante definizione e aggiornamento dei LEA, volta a valutare « l'opportunità, sulla base delle migliori evidenze cliniche, di apportare le seguenti modificazioni: siano inserite tra le malattie croniche anche la cefalea primaria cronica e l'acufene »: ciò è stato dovuto sia a causa della difficoltà di individuare un idoneo pacchetto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da concedere in esenzione, sia per la mancanza di risorse.

Prima di concludere, voglio tuttavia precisare che una parte delle condizioni che determinano gli acufeni è comunque già individuata fra le patologie croniche soggette a tutela, ove sussistano le condizioni di cronicità, gravità, invalidità ed onerosità previste dal decreto legislativo n. 124 del 1998: è questo il caso, ad esempio, degli acufeni secondari a malattie cerebrovascolari (aneurismi, patologie dei grossi vasi) o neurologiche (sclerosi multiple).

Tale precisazione, tuttavia, non esclude affatto – e di ciò voglio rassicurare gli Onorevoli interroganti – che il Ministero della salute, anche sulla base della revisione sistematica della letteratura scientifica auspicata dall'Istituto Superiore di Sanità, seguirà con attenzione gli ulteriori aggiornamenti dei Livelli essenziali di Assistenza, in modo che, laddove ne emergano le condizioni, possa essere rivalutato l'inserimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale connesse all'acufene.

ALLEGATO 3

5-00210 Bologna: Iniziative per garantire l'incolumità del personale sanitario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Innanzitutto desidero ringraziare l'onorevole interrogante poiché mi consente di illustrare le iniziative che il Ministero della salute ha già avviato in relazione ad una problematica che rappresenta una obbiettiva priorità tra i settori di intervento di cui si è voluto fare carico il nuovo Governo, già immediatamente dopo il suo insediamento.

Il verificarsi di atti di violenza in ambito sanitario è, difatti, un fenomeno ben noto e risalente nel tempo: eppure, nonostante le numerose sollecitazioni manifestate nella scorsa legislatura anche in sede parlamentare, nulla di concreto è stato fatto per garantire una tutela qualificata e differenziata ad una categoria caratterizzata, purtroppo, da uno specifico, e maggiore, fattore di rischio.

Il Ministero della salute, infatti, è ben consapevole che gli esercenti le professioni sanitarie possono subire, nel corso della loro attività lavorativa, atti di violenza con una frequenza più elevata rispetto ad altri settori lavorativi.

La cronaca anche di queste ultime settimane ci consegna, infatti, numerosi episodi di aggressione, in grado di determinare lesioni personali anche importanti.

I fattori di rischio responsabili di tali atti di violenza sono numerosi, ma l'elemento peculiare e ricorrente è rappresentato dal rapporto fortemente interattivo e personale che si instaura tra il paziente e il sanitario durante l'erogazione della prestazione sanitaria e che vede spesso coinvolti soggetti, quali il paziente stesso o i familiari, che si trovano in uno stato di

vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, specialmente se sotto l'effetto di alcol o droga.

Ecco perché si ritiene che il SSN a differenza di altri ambiti, abbia una doppia responsabilità, ovvero quella di prendersi cura e tutelare i soggetti che necessitano di cure, nonché di tutelare la sicurezza ed il benessere fisico del personale sanitario che vi opera.

A fronte di questa consapevolezza, che si vuole ribadire con forza in questa sede, il Ministero della salute ritiene di dover intervenire tempestivamente, adottando una pluralità di misure che possano consentire – viste nel loro insieme, in un'ottica di sistema – la realizzazione di risultati concreti e, soprattutto, duraturi.

Non vi è dubbio, tuttavia, che – poiché tali iniziative dovranno determinare un profondo mutamento d'approccio alla problematica e considerato che le stesse richiedono la collaborazione di una pluralità di soggetti istituzionali – in questa sede, oggi, si possa delineare solo il percorso al quale il Ministero si atterrà fin dalle prossime settimane e di cui, posso assicurare fin da ora, si potranno presto apprezzare risultati concreti.

Innanzitutto sono lieto di poter dare notizia che il Ministro della salute ha già inviato alla Presidenza del Consiglio, per il consueto esame preliminare, uno schema di disegno di legge governativo che intende affrontare in modo sistematico i vari aspetti del fenomeno; tra questi, mi fa piacere, in particolare, segnalare che uno speciale rilievo è assegnato proprio alle iniziative di comunicazione ed informazione citate dall'onorevole interrogante.

Il cuore del provvedimento, tuttavia, risiede anche in altre misure: mi riferisco alla necessità di individuare uno specifico «luogo» di analisi del fenomeno, a cui poter attribuire il compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e di proporre l'adozione d'idonee misure per ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, nonché di verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro; e mi riferisco, altresì, alla scelta di inserire una specifica aggravante, in un'ottica di prevenzione penale generale, a carico dell'autore di reati in danno degli esercenti le professioni sanitarie: in poche parole, dunque, pene più severe per gli aggressori.

Indipendentemente dall'approvazione di queste norme, in cui il Ministero crede molto e che si confida possano essere arricchite dal dibattito parlamentare, desidero informare che si sta valutando, proprio in questi giorni, di adottare ulteriori iniziative finalizzate a dare una risposta concreta, e in tempi brevi, alle forti richieste in termini di sicurezza dei presidi ospedalieri.

Informo, dunque, che il 25 luglio u.s. il Ministro della salute ha inviato al Ministro

dell'interno la richiesta di poter valutare una rimodulazione dei dispositivi di sicurezza esistenti in modo tale che possano essere considerate anche le peculiari e maggiori esigenze di sicurezza dei presidi sanitari ed ospedalieri.

Contestualmente, nell'ambito della medesima attività di stretta collaborazione intrapresa con il Ministero dell'interno, si stanno valutando ulteriori iniziative, ancora più concrete, finalizzate ad assicurare una tutela specifica agli esercenti le professioni sanitarie, nella consapevolezza, condivisa da quel Ministero – al quale afferisce, occorre ribadirlo, la primaria competenza in tema di prevenzione dei reati e tutela della sicurezza pubblica – che tali soggetti meritino l'adozione di misure particolari ed ulteriori in considerazione degli specifici fattori di rischio cui sono sottoposti.

Concludo, pertanto, dando la massima assicurazione circa l'impegno che il Ministero della salute profonderà affinché le summenzionate iniziative possano vedere presto la luce, nella convinzione che esse trovino la condivisione dell'Amministrazione dell'interno e la piena collaborazione degli Enti del Servizio Sanitario nazionale, il cui contributo, ovviamente, risulta massimamente necessario.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale risi, sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare e della pesca 178

SEDE CONSULTIVA:

DL 86/2018 – Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) . 178

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00276: Sull'estensione alle imprese agroalimentari del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole 181

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 183

5-00277: Sul divieto di acquisto dei prodotti alimentari mediante aste al doppio ribasso . 181

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 184

5-00278: Sull'attuazione del Piano Irriguo Nazionale e del Piano Nazionale Invasi 182

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 185

5-00279: Sul differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino di Agea . 182

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 187

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 182

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1° agosto 2018.

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale risi, sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare e della pesca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. —

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 86/2018 – Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

C. 1041, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da venerdì 3 agosto e che, pertanto, la Commissione deve rendere il parere alla Commissione di merito al più tardi domani, giovedì 2 agosto, all'ora di pranzo, al fine di consentire la conclusione dell'esame in sede referente in tempo utile.

Lorenzo VIVIANI (Lega), *relatore*, fa presente preliminarmente che il decreto-legge si compone di 8 articoli. Osserva, quindi, che le disposizioni di interesse per la Commissione Agricoltura sono contenute nell'articolo 1, che concerne il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e le conseguenti modifiche sugli enti vigilati.

Evidenzia che, come chiarito dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, la finalità di tale trasferimento è quella di promuovere e valorizzare il turismo italiano anche attraverso i prodotti delle attività primarie, considerati eccellenze del *made in Italy*, al pari delle destinazioni turistiche del nostro Paese. L'attribuzione a un unico Dicastero della gestione di queste due preziose risorse del patrimonio nazionale, è funzionale alla creazione, attraverso operazioni di marketing, di un importante volano di sviluppo, competitività e innovazione per il Paese.

Fa presente che la relazione illustrativa sottolinea, inoltre, che con tale innovazione organizzativa si intende altresì valorizzare la produzione agroalimentare attraverso il legame con il territorio e la connessa attività turistica, favorendo la conoscenza dell'Italia anche attraverso le produzioni tipiche. Tale sinergia mira, quindi, ad affiancare i settori del turismo

e dell'agricoltura (intesi in senso lato), ritenuti trainanti per l'economia italiana.

Venendo ai contenuti dell'articolo 1 – che è stato oggetto di alcune modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato – evidenzia che il comma 1 dispone, sin dall'entrata in vigore del decreto-legge, il suddetto trasferimento di competenze tra i due Ministeri. I Ministeri interessati dal trasferimento di competenze, ai sensi dei successivi commi 4 e 5, assumono pertanto, rispettivamente, la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo (MIPAAFT) e di Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC).

Il medesimo comma 1 dispone, altresì, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il trasferimento al MIPAAFT delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo (più precisamente: Direzione generale per le politiche del turismo) del MIBACT, nonché di quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

Il comma 2, modificato dal Senato, prevede, conseguentemente, la soppressione, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019, della Direzione generale turismo e la contestuale istituzione, presso il MIPAAFT, del Dipartimento del turismo, al quale sono trasferiti i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale.

Il medesimo comma 2 ridetermina, garantendo l'invarianza finanziaria, la dotazione organica dirigenziale del MIPAAFT nel numero massimo di 13 posizioni di livello generale (2 in meno delle attuali) e di 61 posizioni di livello non generale.

Il comma 3 novella conseguentemente alcune disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 che stabilisce l'organizzazione del Governo. In particolare, sono espunti i riferimenti alle competenze in materia di turismo in capo al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico, MISE) e sono individuate le nuove competenze del MI-

PAAFT in tale settore, portando da due a quattro il numero massimo dei suoi Dipartimenti.

Al comma 6 si stabilisce che restano attribuite al MIBAC le competenze, già previste a legislazione vigente, relative alla Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora ridenominata « Scuola dei beni e delle attività culturali »), nonché le risorse necessarie al suo funzionamento, con il contestuale adeguamento dello statuto. Le attività della Scuola sono riferite ai settori di competenza del MIBAC, con l'esclusione, dunque, del turismo.

Il comma 7 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il compito di individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie e le modalità del loro trasferimento. Le risorse umane includono il personale di ruolo, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale, entro i limiti del contratto in essere, assegnato alla Direzione generale turismo alla data del 1° giugno 2018. Si prevede poi che, dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cessino gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la ALES S.p.A., una società *in house* dello stesso MIBACT.

Il medesimo comma 7 detta, inoltre, disposizioni concernenti l'invarianza del trattamento economico del personale non dirigenziale trasferito, l'eventuale revoca del personale comandato presso altre amministrazioni e il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro 15 giorni dall'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A seguito di una modifica approvata dal Senato, si stabilisce che, a fronte della riduzione delle facoltà assunzionali del MIBAC, siano incrementate quelle del MIPAAFT per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.

I commi 8 e 9 rideterminano la pianta organica del MIBAC, in modo da mantenere inalterato l'attuale numero massimo di 25 uffici dirigenziali di livello generale e assicurare l'invarianza finanziaria. Le necessarie modifiche delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative del MIBAC e del MIPAAFT sono demandate a successivi regolamenti di organizzazione, per i quali non è tuttavia previsto un termine per l'emanazione.

Evidenzia poi che il comma 10 prevede che fino al 31 dicembre 2018 il MIPAAFT si avvalga delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIBAC. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 le risorse finanziarie da trasferire saranno assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del MIPAAFT.

I commi 11 e 13 novellano la normativa relativa all'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) e al Club alpino italiano (CAI) nella parte che concerne il Dicastero competente per la vigilanza, che viene assegnata al Ministero delle politiche agricole. Il comma 12, modificato nel corso dell'esame parlamentare, interviene inoltre sull'organizzazione del CAI, disponendo l'abrogazione dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1963, che concerne la composizione del Consiglio centrale e del Collegio dei revisori.

Il successivo comma 14 – modificato nel corso dell'esame in Assemblea al Senato – prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, lo statuto dell'ENIT sia modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIPAAFT.

Infine, il comma 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza la ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni per l'esame del provvedimento in titolo, il cui testo, peraltro, è stato trasmesso dal Senato a ridosso dell'orario di convocazione della seduta della Commissione. Esprime l'auspicio che l'eccessiva compressione dei tempi di esame, che svilisce il lavoro parlamentare, non

diventi una prassi nell'organizzazione dei lavori dell'attuale legislatura.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, pur concordando sul fatto che l'esame in sede consultiva dovrà svolgersi in tempi brevi, sottolinea, tuttavia, che l'organizzazione dei tempi di esame del provvedimento è scaturita dalla decisione assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo in merito alla calendarizzazione dell'esame in Assemblea del provvedimento a partire da venerdì 3 agosto.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 15.05.

5-00276: Sull'estensione alle imprese agroalimentari del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Paolo PARENTELA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo PARENTELA (M5S), replicando, si dichiara molto soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo sul tema dei controlli che è particolarmente avvertito dal MoVimento 5 Stelle. Evidenziato come l'istituzione del registro unico dei controlli ispettivi alle aziende agricole abbia prodotto un grande salto in avanti in termini di velocità e di qualità dei controlli, sottolinea che l'estensione di tale registro anche alle imprese agroalimentari – della quale il Governo riconosce l'opportunità – può essere anche un fattore di salvaguardia e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*.

5-00277: Sul divieto di acquisto dei prodotti alimentari mediante aste al doppio ribasso.

Federico FORNARO (LeU) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federico FORNARO (LeU), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario. A fronte di un caso allarmante, come quello di Eurospin che avrebbe acquisito 20 milioni di bottiglie di passata di pomodoro a 31,5 centesimi di euro l'una, sollecita il Governo ad assumere, pur nel rispetto delle regole della libera concorrenza, una posizione più netta e incisiva richiamando i soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo contro le aste al doppio ribasso e la trasparenza di filiera a vigilare, a loro volta, sulla osservanza del Protocollo da parte dei loro associati. Ritiene, infatti, doveroso che il Ministero delle politiche agricole agisca con determinazione ed efficacia contro pratiche sleali per garantire condizioni più eque di lavoro agli agricoltori, agli addetti alla raccolta dei prodotti agricoli e ai produttori di cibo.

5-00278: Sull'attuazione del Piano Irriguo Nazionale e del Piano Nazionale Invasi.

Antonella INCERTI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonella INCERTI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, soprattutto con riferimento alla tempistica degli interventi programmati dal medesimo al fine di accelerare l'attuazione del Piano Irriguo Nazionale. Replica, tuttavia, opportuno ribadire la necessità che nella prossima legge di bilancio sia rafforzata la dotazione finanziaria del Piano irriguo nazionale.

5-00279: Sul differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino di Agea.

Raffaele NEVI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaele NEVI (FI), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, che giudica molto burocratica e segno di una volontà dilatoria dell'Esecutivo che stride con l'urgenza di intervenire per porre fine alla piaga delle numerose imprese agricole che sono fallite a causa del malfunzionamento di Agea.

Auspica, pertanto, che il cosiddetto Governo del cambiamento intervenga per modificare nei fatti – e non solo a parole – l'attuale disastrosa situazione in cui versa Agea.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-00276: Sull'estensione alle imprese agroalimentari del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rilevo in premessa che l'articolo 1 della legge n. 166 del 2014, al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, ha disposto che i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole siano effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli.

In tale direzione, è stato istituito il Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle imprese agricole (RUCI) ove devono confluire tutti i dati relativi ai controlli eseguiti sulle imprese agricole dagli Organi di polizia, di vigilanza, dagli Organismi pagatori, nonché dagli Organismi privati autorizzati allo svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole inserite nelle filiere delle produzioni di qualità regolamentata (DOP, IGO, BIO, etichettatura facoltativa di carni) e tutti i controlli effettuati nel settore vitivinicolo.

Si tratta di uno strumento prezioso, dai risultati di assoluto rilievo anche per l'analisi del rischio di frodi per settore, tipologia di impresa e territorio; l'incrocio dei dati del RUCI con i registri telematici di olio e vino si sta infatti dimostrando particolarmente utile per comprendere meglio la distribuzione delle irregolarità in agricoltura e per cercare di focalizzare sempre meglio i controlli.

Il maggior numero di controlli riportati nel RUCI (quasi 600 mila, svolti tra il 2014 e il 2018) sono stati eseguiti prevalentemente dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero che rappresenta e dagli Organismi di controllo sulle produzioni di qualità regolamentata (prodotti a DOP, a IGP e SGT compresi i vini, produzioni biologiche).

L'istituzione del Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle imprese agricole (RUCI) ha dato sinora risultati significativi. Pertanto, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo sta valutando come estendere tale strumento a tutte le imprese della filiera agroalimentare.

ALLEGATO 2

5-00277: Sul divieto di acquisto dei prodotti alimentari mediante aste al doppio ribasso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che il Ministero, a tutela della libera concorrenza e del reddito degli agricoltori, ha già favorito iniziative in contrasto con pratiche sleali o comunque distorsive come le aste al doppio ribasso.

Infatti, il 28 giugno 2017 è stato firmato un patto di impegno del Mipaaf con Federdistribuzione per promuovere, attraverso un codice etico, pratiche commerciali leali lungo l'intera filiera agroalimentare. In particolare le organizzazioni della grande distribuzione si sono impegnate a non fare più ricorso alle aste elettroniche inverse al doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari.

L'obiettivo del patto è quello di favorire la trasparenza, l'equità, la legalità e il rispetto dei diritti dei lavoratori, a partire dal contrasto al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura. In particolare vengono definite e promosse Linee guida e impegni nell'acquisto dei prodotti agroalimentari da parte della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), anche per favorire l'adesione volontaria delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Il Ministero continuerà a seguire il percorso già intrapreso e si farà promotore affinché un numero sempre maggiore di organizzazioni della grande distribuzione aderiscano a tale iniziativa.

ALLEGATO 3

5-00278: Sull'attuazione del Piano Irriguo Nazionale e del Piano Nazionale Invasi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La gestione razionale della risorsa idrica è una priorità assoluta del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che ha investito negli ultimi 15 anni ben oltre 1,6 miliardi di euro per rendere gli impianti di irrigazione sempre più efficienti e puntando sulla gestione collettiva delle acque per evitare i prelievi da pozzi privati, difficilmente controllabili.

Ricordo, inoltre, l'adozione delle Linee guida statali per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate dal Ministero nei luglio 2016 e una politica di investimenti che premia i progetti che realizzano un risparmio idrico misurabile, in sintonia con gli obiettivi della Direttiva Quadro sulle acque 2000/60 CEE e l'Accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei.

Segnalo che, accanto alle risorse citate dall'On. Interrogante, il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 140, ha assegnato ad un programma di investimenti e sviluppo delle reti irrigue, un importo di circa 118 milioni di euro sulla dotazione riferita all'anno 2017 e di altri 110 milioni di euro sulla dotazione 2018.

Per quanto riguarda l'attuazione del Piano irriguo nazionale di cui alle Delibere CIPE n. 74 del 2005 e n. 69 e n. 92 del 2010, preciso che lo stato d'avanzamento delle opere in termini finanziari ammonta ad euro 1.119.394.328,90 su 1.325.800,00 per una percentuale di spesa di circa l'84 per cento.

Con riferimento agli investimenti a carico del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, rilevo che la selezione delle opere da ammettere al finanziamento ha subito, in fase conclusiva, (la pubblicazione della graduatoria era prevista per il 23 luglio scorso) un'importante battuta d'arresto: a seguito della sentenza del TAR Lazio, che ha disposto il soccorso istruttorio in caso di « omissioni formali » (nel caso di specie gli elaborati progettuali per i quali si chiede il finanziamento da 2 a 20 milioni, non firmati dai progettisti).

In autotutela, l'Amministrazione ha dovuto riesaminare un rilevante numero di domande comparative con notevole aggravio temporale. L'obiettivo è comunque quello di giungere alla pubblicazione della graduatoria per la fine di settembre.

Nello stesso mese sarà presentato il nuovo Bando per l'accesso ai Fondi dello sviluppo e coesione, con una ridotta documentazione da allegare alla domanda; i richiedenti il finanziamento dovranno attestare la realizzabilità del progetto, con la previsione della necessità di appaltare l'opera entro un termine perentorio, ancora da definire (orientativamente 15 mesi), pena la revoca del finanziamento.

Per quanto riguarda il Piano invasi ricordo che a partire da gennaio scorso, il Ministero, insieme alle Regioni e l'ANBI, ha aggiornato la propria banca dati costituita da progetti di interesse per il settore irriguo; si tratta di 894 progetti dell'importo totale di euro 6.198.489.523,68, nessuno precedentemente finanziato. In tale ambito, ai fini della definizione del Piano straordinario per la realizzazione di interventi di miglioramento, adeguamento e bacini di accumulo e recupero urgenti, è stato

estratto un elenco di interventi caratterizzati da un indice di priorità 1 e cantierabili, in linea con i commi 516 e seguenti della legge di bilancio 2018.

Questa prima selezione ha portato alla individuazione di 56 progetti, rappresentativi dell'intero territorio nazionale – per un importo totale di euro 437.680.913 che sono stati sottoposti ad analisi finalizzata ad individuarne un ordinamento in relazione al punteggio ottenuto, seguendo l'approccio di tipo « multicriteria » applicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'analisi dei 56 progetti esaminati, con l'adozione degli « indicatori » ed i « range » di variazione della loro misura (peso), definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha generato una « graduatoria parziale » che sarà resa definitiva solo a seguito dell'indicazione della « valutazione » da parte delle Autorità di Distretto per ogni singola proposta di intervento, individuata come « indicatore di efficacia » del progetto e quindi con un suo peso nel punteggio finale. Tale valutazione avrà luogo domani in un incontro già programmato presso la nostra sede.

ALLEGATO 4

5-00279: Sul differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino di Agea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rilevo in premessa che il Ministro Centinaio sta monitorando con estrema attenzione la reale situazione di tutti gli enti collegati a qualunque titolo al Ministero, ivi compresa l'AGEA per le determinazioni che si riserva di intraprendere dopo le necessarie valutazioni.

Ricordo poi che, tra le priorità indicate dal Ministro nelle Linee programmatiche presentate alle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato lo scorso 5 luglio, particolare attenzione è stata riservata alla semplificazione delle procedure, alla riduzione dei costi della burocrazia e alla revisione complessiva dell'organizzazione del Ministero. Si tratta di obiettivi che il Ministro intende applicare a tutto campo e in tutti gli ambiti di competenza.

Ciò posto ricordo che il decreto legislativo n. 74 del 2018 attua la delega di cui all'articolo 15 della legge n. 154 del 2016 che prevede la riorganizzazione delle competenze del sistema di erogazione degli aiuti comunitari affidati ad Agea e agli Organismi pagatori regionali e la riorganizzazione del sistema dei controlli svolti da Agecontrol. A tal riguardo preciso che il suddetto articolo 15, al comma 7 prevede che il Governo possa adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della citata norma, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Preciso che il Ministro ha già avviato alcune ipotesi, che saranno condivise con le Regioni e di cui sarà informato costantemente il Parlamento, tenuto conto degli impegni precedentemente assunti con la Commissione europea e dell'impatto sugli obiettivi incombenti al 31 dicembre prossimo, — finanziari (c.d. N+3) e di *perfor-*

mance — che il programma di sviluppo rurale e quelli delle Regioni con Organismo pagatore Agea sono chiamati a raggiungere.

Riguardo ai termini stabiliti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 74 del 2018, al di là di quanto previsto dai commi 1 e 2 (necessari per procedere all'accorpamento di Agecontrol con Agea), evidenzio che gli stessi non risultano essere perentori o ordinatori per le incombenze di cui ai successivi commi 3 e 4, essendo chiaramente indicato che, fino all'adozione dei decreti ministeriali ivi richiamati, restano in vigore le disposizioni previgenti.

Con l'occasione, con riferimento alle asserzioni dell'interrogante circa le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del citato decreto legislativo preciso quanto segue.

L'articolo 3, al comma 1 stabilisce che all'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento sono attribuiti, tra l'altro, i compiti di definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio ed il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN ed i sistemi informativi degli Organismi pagatori, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9 (lettera *d*), comma 1, articolo 3).

Inoltre al medesimo articolo 3, al comma 2 è esplicitato che l'Agenzia promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (UE)

n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle relative norme di attuazione.

Infine al comma 3 del medesimo articolo si afferma che in caso di inadempimento o ritardo nell'esercizio delle attività svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle Regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Riguardo all'articolo 5 del citato decreto legislativo ricordo che i commi 3 e 4 attribuiscono agli organismi pagatori tutta la responsabilità della tempestiva e completa trasmissione all'Agenzia delle comunicazioni e dichiarazioni destinate alla Commissione assicurando il tempestivo aggiornamento delle basi dati del SIAN al fine di garantire la completezza e l'affidabilità del Sistema integrato di gestione e controllo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	189
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	194

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa. COM(2018)476 final (Parere alle Commissioni IV e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	190
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità (C. 1041 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
AVVERTENZA	193

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2018.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, anche tenuto conto di quanto emerso dal dibattito in Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ringrazia il relatore per aver tenuto conto nella proposta di parere di quanto da lei richiamato, in sede di dibattito, circa il riferimento alla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 che rappresenta, a suo avviso, un punto importante. Nel merito del provvedimento rileva come esso si ponga in una linea di sostanziale continuità con le politiche perseguite dal precedente Governo, auspicando soluzioni di carattere strutturale.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) esprime la sua contrarietà al provvedimento in esame e sottolinea che è essenziale rispettare l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati che prevede il diritto del rifugiato di essere protetto contro il rimpatrio forzato, o respingimento. Ricorda peraltro che il nostro Paese è già stato condannato in passato per respingimenti forzati. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia il relatore per aver tenuto conto nella proposta di parere di quanto emerso dal dibattito in Commissione. Esprime quindi una sua positiva valutazione sui contenuti del provvedimento in ordine alla cessione di navi, sulla loro manutenzione per il ripristino in esercizio e sulle attività di addestramento a favore del personale libico, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Piero DE LUCA (PD) richiama preliminarmente la necessità di una maggiore attenzione sul tema della tutela dei diritti umani. Osserva quindi come il contenuto del decreto-legge si ponga in una linea di continuità con l'operato del Governo Gentiloni – in termini di politica volta ad assicurare appoggio alla Libia e rafforzare e sviluppare la sicurezza dell'area geografica – ma che, tuttavia, il ruolo del nostro Paese negli ultimi mesi si è molto indebolito, in ragione delle posizioni assunte dal Ministro dell'interno, che ha finito per isolare l'Italia. In tal senso, ribadisce l'opportunità di agire in continuità con il precedente Governo rafforzando i rapporti con le autorità libiche, ma in quadro che garantisca il pieno rispetto dei diritti umani e sotto il controllo dell'ONU. Ritiene, inoltre, che si debba scongiurare che l'Italia possa essere sanzionata per violazioni della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati

ed invita a ogni possibile vigilanza utile allo scopo. Osserva che il recente caso della nave « Asso 28 », che ha sbarcato a Tripoli le persone salvate in mare, può ricordare precedenti vicende che hanno causato condanne a carico l'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, come quelle dovute all'applicazione della legge 30 luglio 2002, n. 189, meglio nota come « legge Bossi-Fini ». Osserva che occorre rafforzare gli strumenti giuridici a disposizione e di dare seguito a quanto convenuto alla riunione del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno circa lo sviluppo del concetto di piattaforme di sbarco regionali, riaffermando, al contempo, la centralità del rispetto dei diritti umani, sottolineando come la collaborazione con la Libia non possa in nessun caso tradursi in un via libera a violazioni dei diritti umani.

Sergio BATTELLI, *presidente*, pone, quindi, in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

COM(2018)476 final.

(Parere alle Commissioni IV e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il proprio parere prima della pausa estiva e chiede se vi siano richieste di intervento. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che in relazione ai tempi di esame stabiliti dalla Commissione di merito, in relazione al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede l'inizio della discussione sulle linee generali da venerdì 3 agosto, il parere della Commissione dovrà essere espresso al massimo entro la mattina di domani.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, segnala, preliminarmente, che il Senato ha già approvato il provvedimento in prima lettura, apportando alcune modificazioni al contenuto originario ed introducendo

disposizioni che coinvolgono ambiti di interesse della Commissione. In linea generale, ricorda le principali innovazioni normative introdotte dal decreto-legge in esame tra cui: il trasferimento delle competenze in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità. Evidenzia che il decreto-legge in esame, in particolare, apporta le seguenti modifiche alle competenze dei ministeri: al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (che assume la nuova denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – MIPAAFT) sono trasferite le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale per le politiche del turismo del medesimo dicastero; le funzioni, attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale in Campania e nei comuni di Taranto e Statte vengono attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento individua, inoltre, un complesso di funzioni spettanti – in parte in base alle norme già vigenti, in parte in base a trasferimenti di competenza da altri ministeri – al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità; sopprime il dipartimento della Presidenza del Consiglio denominato « Casa Italia ». Il decreto-legge attribuisce, infine, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) la competenza sulle procedure relative all'utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia sco-

lastica, già esercitata presso la Presidenza del Consiglio. Per quanto riguarda aspetti del provvedimento più strettamente connessi alla competenza della Commissione, segnala l'articolo 4-ter, che provvede al riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale. Più precisamente, la disposizione interviene sulla ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, che è attualmente disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, al fine di consolidare le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Preso atto che il decreto-legge interviene a modificare, peraltro parzialmente, la disciplina nazionale relativa all'organizzazione, alle competenze e alle funzioni ministeriali, nonché della Presidenza del Consiglio, osserva che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con la disciplina europea; preannunciando la formulazione di una proposta di parere favorevole – senza condizioni, né osservazioni – sul testo sottoposto all'esame della Commissione.

Guido Germano PETTARIN (FI) pur osservando che la Commissione ha avuto a disposizione molto poco tempo per approfondire l'esame sul provvedimento ritiene, tuttavia, che i limitati profili di competenza consentirebbero l'espressione del parere già nella seduta odierna.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) dichiara la disponibilità del suo Gruppo a votare sulla proposta di parere, preannunciata dalla relatrice, già nella giornata di oggi.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) segnala che nella sua regione già da parecchi anni l'assessorato al turismo è integrato con quello all'agricoltura, e la cosa sembra funzionare. Tuttavia, osserva che, negli ultimi anni, il comparto cultura è in

forte sinergia con quello turistico. In tal senso, sottolinea la necessità di preservare, anche nella futura organizzazione, uno stretto raccordo tra i due settori, richiamando anche le criticità relative alla gestione dei siti UNESCO.

Sergio BATTELLI, *presidente*, rileva che le osservazioni della deputata Rossini potrebbero più propriamente essere svolte nella Commissione di merito.

Piero DE LUCA (PD), a nome del suo gruppo, segnala l'esigenza di maggiore approfondimento sul provvedimento, esprimendo contrarietà all'ipotesi di concludere l'esame già nella seduta odierna. Esprime quindi una valutazione negativa su taluni aspetti del decreto-legge, con particolare riferimento alla soppressione del Dipartimento « Casa Italia ». Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente attinenti alla competenza della Commissione, osserva che il riordino dell'Agenzia per la coesione territoriale, come disposto dall'articolo 4-ter, introdotto dal Senato, rischia di comprometterne l'efficienza. Particolare perplessità destano, a suo avviso, talune competenze contenute nel nuovo articolo, in specie quanto recato alla lettera e) in materia di valutazione dei risultati delle politiche di coesione, esprimendo al riguardo la preoccupazione che si voglia orientare politicamente le valutazioni dell'Agenzia, mentre essa dovrebbe restare un organo squisitamente tecnico. Si riserva quindi di esprimere ulteriori valutazioni per la seduta di domani.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) condividendo quanto osservato dal collega De Luca, ritiene necessario un adeguato approfondimento dei contenuti del decreto-legge.

Sergio BATTELLI, *presidente*, in relazione alle richieste di approfondimento

sollevate dai gruppi, fa presente che il seguito dell'esame sarà rinviato alla seduta di domani.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega) osserva che il contenuto del decreto-legge in esame non sembra in contraddizione la necessità di garantire l'efficienza dell'Agenzia per la coesione e che le norme proposte non ne snatureranno le funzioni.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, si riserva di formulare la formale proposta di parere per la prossima seduta, avendo peraltro così tempo ed occasione per approfondire le considerazioni e i contributi alla discussione portati dai colleghi.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura.

COM(2018)267 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura.

COM(2018)268 final.

ALLEGATO

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (C. 1004 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1004 Governo, approvato dal Senato, recante « decreto-legge 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici »;

rilevata la necessità di assicurare la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo, inclusa la corretta gestione delle attuali dinamiche del fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, attribuendo priorità all'esigenza di contrastare i traffici di esseri umani, nonché alla salvaguardia della vita umana in mare, anche alla luce degli impegni assunti nel recente Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018;

richiamati gli accordi bilaterali e di cooperazione tra l'Italia e la Libia, nell'ambito delle attività di controllo e sicurezza per la lotta all'immigrazione clandestina e al traffico degli esseri umani, tra cui il Memorandum d'intesa del 2 febbraio 2017, che impegna reciprocamente i due Governi a completare il sistema di controllo dei confini del sud della Libia, previsto dal Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, che è stato ratificato e reso esecutivo dall'Italia con legge 6 febbraio 2009, n. 7 e tenuto, peraltro, conto che la Libia ha sottoscritto e ratificato la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	195
Comunicazioni del Presidente	195
Parere vincolante per la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della Rai (votazione ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) (<i>Parere contrario</i>)	196

*Mercoledì 1° agosto 2018. — Presidenza
del presidente Alberto BARACHINI.*

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi il 25 luglio scorso, si è convenuto in tema di programmazione dei lavori di svolgere nel più breve tempo possibile le audizioni dei Ministri dell'economia e dello sviluppo economico i cui uffici sono stati prona-

mente contattati per verificarne la disponibilità.

Non appena diverrà operativa la nuova *governance* della Rai, sarà programmato quanto prima un ciclo di audizioni, a partire da quella congiunta del Presidente e dell'Amministratore delegato della RAI, da svolgersi in una o più sedute. Successivamente la Commissione sentirà anche gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione e i Direttori di rete e di testata. Vista la tempistica del rinnovo del CdA, le audizioni potrebbero essere programmate per il mese di settembre.

Potrà anche essere programmata una serie di sopralluoghi presso le sedi RAI da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

In merito alle segnalazioni ed ai quesiti presentati dai componenti della Commissione e rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si rende necessaria l'adozione di un'apposita risoluzione, aggiornata alla luce delle modifiche normative intervenute in materia negli ultimi anni. Nelle more della deliberazione di tale atto, continuerà ad applicarsi la risoluzione adottata nella scorsa

legislatura in modo che le segnalazioni ed i quesiti pervenuti siano trasmessi alla Rai per le relative risposte. È a disposizione dei commissari un elenco sintetico delle segnalazioni e dei quesiti.

Ricorda che è necessario, per la trasmissione all'Azienda, che la segnalazione o il quesito siano firmati in originale dal proponente.

Ricorda infine che l'articolo 6 della legge n. 103 del 1975 prevede che un'apposita Sottocommissione permanente per l'accesso esami le richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo da parte di associazioni, enti o istituti portatori di interessi socialmente o politicamente rilevanti.

La Sottocommissione è formata da sedici membri nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle designazioni dei gruppi presenti in Commissione; nella sua composizione si deve tenere conto della consistenza numerica dei Gruppi, che vi devono avere almeno un rappresentante. La Sottocommissione, che nella prima seduta elegge il proprio presidente, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi: in attesa della sua costituzione, sarà disponibile un elenco delle domande di volta in volta pervenute.

Comunica che la Commissione, presumibilmente nel mese di settembre, sarà chiamata ad adottare una delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali previste nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Basilicata ».

Preannuncia che si renderà opportuno anche un aggiornamento del regolamento interno della Commissione, tenuto conto del mutato assetto normativo del settore che fa riferimento, tra l'altro, al « servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale » e dell'esigenza di un più incisivo potere di direttiva e di vigilanza da parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

Parere vincolante per la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della Rai (votazione ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).

(Parere contrario).

Il PRESIDENTE dà notizia di una lettera a lui inviata dal dottor Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai, con la quale si comunica l'elezione, in data 31 luglio 2018, del dottor Marcello Foa a presidente del Consiglio di amministrazione.

La Commissione è pertanto chiamata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ad esprimere il suo parere, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, che costituisce condizione di efficacia per la nomina a presidente della Rai del consigliere eletto.

La deliberazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12-bis del Regolamento della Commissione, ha luogo a scrutinio segreto.

Avverte che, sulla base di quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi il 25 luglio scorso, la votazione avrà luogo per schede.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto.

(Seguono la votazione e lo scrutinio).

Il PRESIDENTE dà atto che hanno votato 23 Commissari su 40 e che risultano 22 voti favorevoli e una scheda bianca.

Comunica che il parere sulla nomina del dottor Marcello Foa è contrario, poiché non è stata raggiunta la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione.

Informa quindi che, sulla base dell'articolo 12-bis, comma 3, del Regolamento della Commissione, ne darà immediatamente notizia al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Consiglio di Amministrazione della Rai.

La seduta termina alle 9.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo – approvato dal Senato (Parere alla Commissione III) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della difesa, Generale Claudio Graziano (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV e X Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)476 final/2 e Annex).	
Audizione di rappresentanti di Fincantieri	7
Audizione del dottor Carlo Festucci, Segretario generale dell'AIAD	7

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, sulle linee programmatiche del dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	8
--	---

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9^a Senato)

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35).

Audizione informale del COCER-Interforze/Sezione Carabinieri	12
Audizione informale del COCER-Interforze/Sezione Guardia di Finanza	12

COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)

AVVERTENZA	13
------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

COMITATO DEI NOVE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Seguito esame emendamenti C. 924-A Governo	14
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. Atto n. 34 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	19

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvata dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	40

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	41

SEDE REFERENTE:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 (approvato dal Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
--	----

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	46
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	54

SEDE CONSULTIVA:

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
---	----

SEDE REFERENTE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni e C. 460 Morani (<i>Esame e rinvio</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore d'Austria in Italia, René Pollitzer, sul semestre di presidenza austriaca del Consiglio dell'Unione europea (luglio-dicembre 2018)	58
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	61
ALLEGATO 2 (<i>Nota depositata dal sottosegretario Molteni</i>)	63

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	89

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	69
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	99
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	107
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i>)	71
ALLEGATO 4 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	115
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	74

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00288 Covo: Concentrazione di scadenze fiscali nella seconda metà del mese di agosto	126
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	129
5-00285 Tabacci: Agevolazioni fiscali per i lavoratori rimpatriati	127
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	130
5-00286 Baratto: Disposizioni attuative per l'operatività del Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto a causa della violazione di obblighi da parte di istituti di credito.	
5-00287 Del Barba: Disposizioni attuative per l'operatività del Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto a causa della violazione di obblighi da parte di istituti di credito	127
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	132
5-00289 Raduzzi: Sulla nomina del Presidente della CONSOB Mario Nava.	
5-00290 Pastorino: Sulla nomina del Presidente della CONSOB Mario Nava	128
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	133

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, sulle linee programmatiche del suo dicastero, limitatamente alle parti di competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	135
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	136
D.L. n. 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e della attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	137
<i>ERRATA CORRIGE</i>	140

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione delle proposte di legge recanti introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (C. 646 Bergamini, C. 651 Meloni, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti).	
---	--

Audizione di rappresentanti del CNR e della Polizia stradale	142
Audizione di rappresentanti di Remmy Srl, Artsana SpA, F.S.V. Srl	142
Audizione del Direttore generale per la Motorizzazione e di rappresentanti dell'Istituto Secondario di Istruzione Superiore (ISIS) Enrico Fermi di Bibbiena	142
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	142
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. C. 646 Bergamini, C. 651 Meloni, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti (<i>Seguito della discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>) ..	142
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	143
5-00280 Pizzetti: Iniziative per il potenziamento della copertura del segnale Isoradio sulla rete autostradale	143
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	148
5-00281 Capitanio: Criticità in merito alla sospensione degli aumenti tariffari da parte degli operatori telefonici.	
5-00282 Fidanza: Criticità in merito alla sospensione degli aumenti tariffari da parte degli operatori telefonici	143
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	150
5-00283 Serritella: Iniziative in materia di tecnologia <i>Blockchain</i>	144
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	152
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	144
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	153
SEDE CONSULTIVA:	
DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere)</i>	156
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	157
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	158
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	162
DL 86/18: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	162

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-00011 Paita: Realizzazione del nuovo nosocomio nel territorio comunale di La Spezia .	166
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	172
5-00025 Rizzetto e 5-00026 Carnevali: Inserimento dell'acufene tra le malattie invalidanti .	167
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	174
5-00210 Bologna: Iniziative per garantire l'incolumità del personale sanitario	167
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	176

SEDE CONSULTIVA:

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale risi, sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare e della pesca	178
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 86/2018 – Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	178
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00276: Sull'estensione alle imprese agroalimentari del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole	181
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	183
5-00277: Sul divieto di acquisto dei prodotti alimentari mediante aste al doppio ribasso .	181
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	184
5-00278: Sull'attuazione del Piano Irriguo Nazionale e del Piano Nazionale Invasi	182
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	185
5-00279: Sul differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino di Agea .	182
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. C. 1004 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	189
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	194

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa. COM(2018)476 final (Parere alle Commissioni IV e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	190
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità (C. 1041 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
AVVERTENZA	193

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	195
Comunicazioni del Presidente	195
Parere vincolante per la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della Rai (votazione ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) (<i>Parere contrario</i>)	196

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0025190